sen. Luigi Della Torre

contro

comm. Angelo Giordani

L.D.T. = Via Cernaia 2, Milano
A.G. = Via Galliera 8, Bologna

Avv. Gustavo Fabbri
Via del Seminario 83
Tel. 52-37

BANCA BELINZAGHI - MILANO

Sig. Rag. Ferruccio Jellinek

~~Via Luigi Della Torre~~

~~Sesto San Giovanni~~

Via Principe Umberto 4

Milano

Originale

Sottoscrizione

2600

23
48
430
64
384

190
130
300

Сыктывкар
386

Коми АССР

Della Torre

Istituto di Credito

di Milano

Avuta offerta di L. 200.000

dal cav. Rosio - Banca del Lavoro

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in **MILANO** (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

∴ ∴ TELEFONO 89-433 ∴ ∴

C. P. E. DI MILANO N. 5244

STUDIO LEGALE
dell'Avv. AROLDO ANGELINI
ROMA (126)-Via G. Gioacchino Belli, 122
Telefono 33.095~~Milano~~ Roma, 10/6/932

All'On. Prof. L. Bonaini

Città.

Eccellenza,

Come d'accordo Le compiego il memoriale da Lei richiestomi per illustrare l'operazione che l'Istituto di Credito di Milano (già Istituto di Credito per le Cooperative) avrebbe in animo di fare con la Cassa Nazionale Assic. Sociali di Roma al fine di saldare un suo debito di L. 200 mila.

La convenienza dell'operazione per parte dell'Istituto di Credito il quale invece di avere liquidi ed immediati disponibili obbligazioni redimibili fra 15 anni è evidente per la Cassa Naz. Ass. Sociali che viene così ad avere coperta subito (anzichè gradatamente) con titoli garantiti fruttanti un interesse quasi doppio di quello del c/c.

Il periodo di ammortamento delle obbligazioni

Indirizzo telegrafico: CREDITO COOPERATIVE

non vorrebbe fare difetto di quanto la Cassa fa e ha fatto sempre consimili operazioni di mutuo ad Enti pubblici. Nemmeno può aver luogo l'eccezione già enunciata nel nostro primo incontro col Comm. Mezzalira, della difficoltà per la Cassa di liquidare poichè la Cassa non farebbe alcun esborso limitandosi la azione delle delegazioni alla sola somma di cui essa è creditrice e cioè per L. 200 mila.

Tanto meno ancora può valere oggi l'obbiezione dell'impossibilità statutaria di acquistare delegazioni passive, quando può un recentissimo provvedimento Ministeriale (cui ho accennato nel Memoriale stesso (Consiglio dei Ministri 9-V-32) espressamente il testo primo delle delegazioni mediante girata anche fuori dell'ambito degli Istituti finora autorizzati a riceverle.

Mi pare che la convenienza dell'operazione sia reciproca - Ad ogni modo poichè Ella non ha difficoltà di accompagnarmi presso la Cassa, vorrà avere la bontà di esporre ancora in argomento al Comm. Mezzalira affermando vivamente la nostra proposta.

Lunedì parto a Milano e mi tratterò al Senatore

della Banca d'Italia a Milano e poi a Torino e Genova. Per Firenze e Roma mi riservo di andare più tardi.

Con vivi ringraziamenti per l'aiuto datomi

MUTUI già STIPULATI con DELEGAZIONI

Ammontare
Capitale residuo

COMUNE di CAMPOSANTO (Modena)

Mutuo di L. 52.500.= ammortizzabile in anni 5 dal 1° luglio 1931 = all'interesse del 7,50% e mediante pagamento
Sovrimposta dell'annualità costante di L.12.976.14 in due rate semestrali di L. 6.488.07 scadenti il 22 Dicembre e 22 luglio d'ogni anno.....L. 48.000.=

COMUNE di BERCETO (Parma)

Mutuo di L. 262.000.= ammortizzabile in anni 20 dal 1°
Bestiame e Gennaio 1931 all'interesse del 6.75% e mediante il pagasovrimposta mento dell'annualità costante di L. 24.252.48 in due rasussidiaria te semestrali di L. 12.126.24 scadenti il 30 Giugno e 31 Dicembre d'ogni anno ....." 255.000.=

COMUNE di TERENZO (Parma)

Mutuo di L.153.400.= ammortizzabile in anni 25 a partire dal 1° Marzo 1929 all'interesse del 7.75% e mediante
Sovrimposta pagamento dell'annualità costante di L. 14.064.67 in 6 rate bimestrali scadenti il 10 Aprile, 10 Giugno, Agosto Ottobre, Dicembre e Febbraio di L. 2.270.78 fruttifere del 7.75% (e così in un anno L. 440.) ..... " 148.000.=

COMUNE di COLLECCHIO (Parma)

Mutuo di L. 96.000.= ammortizzabile in 12 anni a partire dal 1° Gennaio 1932 e mediante il pagamento della
Sovrimp. quota costante di capitale di L.8.000.= annue oltre gli interessi variabili 6.50%..... " 96.000.=

TOTALE AMMONTARE DELEGAZIONI DISPONIBILI....L. 547.000.=

MUTUI già STIPULATI con DELEGAZIONI

	Ammontare Capitale residuo	
COMUNE di CAMPOSANTO (Modena)		
Mutuo di L. 52.500.= ammortizzabile in anni 5 dal 1° Luglio 1931 = all'interesse del 7.50% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 12.976.14 in due rate semestrali di L. 6.488.07 scadenti il 22 Dicembre e 22 Luglio d'ogni anno.....L.	48.000.=	5 anni 7.50%
COMUNE di BERCETO (Parma)		
Mutuo di L. 262.000.= ammortizzabile in anni 20 dal 1° Gennaio 1931 all'interesse del 6.75% e mediante il pagamento dell'annualità costante di L. 24.252.48 in due rate semestrali di L. 12.126.24 scadenti il 30 Giugno e 31 Dice bre d'ogni anno....."	255.000.=	20 anni 6.75
COMUNE di TERENZO (Parma)		
Mutuo di L. 153.400.= ammortizzabile in anni 25 a partire dal 1° Marzo 1929 all'interese del 7.75% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 14.064.67 in 6 rate bimestraìi scadenti il 10 Aprile, 10 Giugno, Agosto Ottobre, Dicembre e Febbraio di L. 2.270.78 fruttifere del 7.75% e cosi in un anno L. 440.=....."	148.000.=	25 anni 7.75
COMUNE di COLLECCHIO (Parma)		
Mutuo di L. 96.000.= ammortizzabile in 12 anni a partire dal 1° Gennaio 1932 e mediante il pagamento della quota costante di capitale di L. 8.000.= annue oltre gli interessi variabili 6.50%....."	96.000.=	12 anni 6.50
TOTALE AMMONTARE DELEGAZIONI DISPONIBILI.....L.	547.000.=	

(Bollo L. 28.=)

COMUNE di CAMPOSANTO Provincia di Modena

DELEGAZIONE di PAGAMENTO a favore dell'ISTITUTO di CREDITO di MILANO

In esecuzione della deliberazione Podestarile 6/9/1930 approvata dalla G.P.A. in seduta 4/12/1930 N. 17347 div. 4, modificata con delibera 18/7/1931 approvata dalla G.P.A. in seduta 13/8/1931 N. 18100/4 e 7/11/931 approvata dalla G.P.A. in seduta 26/11/1931 N. 28681/4, l'Esattore del Cómune di Camposanto pagherà entro 12 giorni dalla scadenza della rata delle imposte dirette 10 Giugno millenovecentotrentadue (1932) all'Istituto di Credito di Milano la somma di:
Lire SEIMILAQUATTROCENTOOTTANTOTTO e 7/100 (L. 6.488.07) ammontare della 2° rata semestrale in ammortamento del Prestito di L. 52.500.= della quale sarà discaricato sul ritiro della presente con contemporanea restituzione delle ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Camposanto 13 Dicembre 1931 Anno X E.F.

Il PODESTA'
F.to Angelo Paltrinieri

Visto per l'accettazione
Camposanto li 17/2/1932 = X
L'ESATTORE
F.to

VISTO; Per gli effetti della
vigente Legge Comunale e Prov.le
p. Il PREFETTO
F.to

(Bollo L. 52.=)

COMUNE di BERCETO

Delegazione di pagamento sui proventi della Tassa Bestiame del Comune di Berceto a favore dell'ISTITUTO di CREDITO di MILANO, per l'estinzione del mutuo di L. 262.000.= e relativi interessi.

Il PODESTA'

a seguito della propria deliberazione in data 16 Luglio 1931 = IX, approvata dalla G.P.A. addì 14 Agosto 1931, al N. 15145, con cui è stabilita la contrattazione dell'Istituto di Credito di Milano di un prestito di lire duecéntosessantaduemila (L.262.000.=) all'interesse del 6.75% all'anno, da restituirsi in quaranta semestralità:

ORDINA

all'Esattore del Comune di Berceto di pagare il giorno 30 Giugno 1932 al prenominato Istituto di Credito di Milano, negli Uffici dello stesso, in Milano la terza rata di estinzione del mutuo, nella somma di L. 12.126.24 (DODICIMILACENTOVENTISEI e 24/100)

All'Esattore del Comune sarà dato discarico della somma pagata dietro esibizione al Comune stesso della presente delegazione quietanzata.

Parma 14 Ottobre 1931 = IX

Il PODESTA'

F.to Marcheselli

Controfirmato: L'ESATTORE COMUNALE

(Bollo L. 50.40)

MUNICIPIO di TERENZO = (Prov. di Parma)

DELEGAZIONE di PAGAMENTO a favore dell'ISTITUTO di CREDITO per le COOPERAT.

In esecuzione alla deliberazione Podestarile N. 198 in data 1 Dicembre 1928 VII, approvata dall'On. G.P.A. in data 25 Gennaio 1929 N. 23437, l'Esattore Comunale di Terenzo, Sig. Del Sante Angelo,
pagherà entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata delle imposte dirette, 10 Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre dell'anno 1932 all'Istituto di Credito per le Cooperative e per esso al suo Cassiere la somma di L. 2.270.78 (DUEMILADUECENTOSETTANTA e 78/100) e così entro il anno predetto la totale somma di L. 13.624.68 (tredicimilaseicentoventiquattro e cent. 68) della quale sarà discaricato sul ritiro della presente colla contemporanea restituzione delle ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Terenzo addì 26 Febbraio 1929 = VII

Il PODESTA'

F.to Cremonini A.

Visto per l'accettazione
Calestano addì 26/2/929 = VII

L'ESATTORE

F.to A. Del Sante

R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLI'

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bembo,nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento dellì 11 Settembre 1932,residente a Forlì e per elezione domiciliato in Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante,in seguito ad autorizzazione del giudice delegato,ma con riserva dell'omologazione del Tribunale,vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna,rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni,in parte arenili in parte a coltivazione,posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca ,a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni,della superficie ,designato soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore,di ha 115 circa;

Che il prezzo fu stabilito a corpo in L. 175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare,L. 300.000 entro il Giugno 1932,altre L. 300.000 alla fine settembre dello stesso anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicembre 1932,con decorrenza a favore del fallimento dal 1° Gennaio 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%,oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile.

Che,successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932)

e conforme ai patti del contratto,l'Alma Parens rile= vava dall'Amministrazione Fallimentare ,in base a sti= ma di periti,il bestiame esistente nei poderi e le scorte mo morte per un importo complessivo di L. 81900 che dove- véno essere pagate,ai termini della consuetudine locale; nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parensnon ha versato nè le L. 300000 della rata di prezzo scaduta al 30 Giugno scorso,nè l'importo del bestiame e scorte morte,mentre uno dei suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di L. 30 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corren= te,dovendo prima procurarsi la somma attraverso una opposizione di mutuo,e solo a parziale pagamento dell'im- porto delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione,da cui si re realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le lire 32 = 33.000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma Parens deve ravvisarsi,non un contratto bilaterale,al= la cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministrazio- ne fallimentare l'omologazione del Tribunale che,non essendo intervenuta ,impedisce il sorgere di una efficace obbligazio- ne della curatela,ma una promessa di anquisto da parte della Società,accettata dalla curatela,che ha diritto pertanto di esigerne l'adempimento e,in mancanza ,il risarcimen= to dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente ,ottenendo frattanto il seque= stro giudiziario dei terreni e delle scorte relative ;

Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribu=
nale Civile di Forlì

HO CITATO

come cito con l'atto,presente la Soc. Anonima Alma Parens
con sede in Bologna Via Galliera,32 in persona dei suoi
amministratori delegati Sigg. Comm. Angelo Giordani e
Sen. Luigi Della Torre a comparire avanti il Tribunale
Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 23 Settem=
bre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente
eseguibile nonostante gravame e senza cauzione :1° dichia=
rarsi la stessa SocietàAlma Parens inadempiente alla promessa
di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di
acquisto del Bestiame e scorte morte e tenuta perciò al
risarcimento dei danni tutti derivati e derivahdi all'Am=
ministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadem=
pento,danni che,a prescindere per ora da minori titoli,
dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento an=
drà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e
delle scorte in ~~xenfsxmi~~ confronto al prezzo pattuito con
l'Alma Parens. 2°) ordinarsi frattanto ai sensi degli art.li
1875 n. 1 cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro
giudiziqrio dei terreni e delle scorte di cui sopra,con
la condanna della stessa Alma Parens nelle spese ed onorari.
Il Presidente del Trib. di Forlì = Sulla istanza verbale
del procuratore dell'attore = Ritenuta l'urgenza e visti
gli art. 876 cod. comm. 147 ,148,154 cod. proc. civ. =
Abbrevia il termine a comparire della metà fissando
l'udienza del giorno 23 Settembre 1932 ore 9 con chel
la citazione sia notificata non più tardi del 15 settembre 1932
Forlì 12 Settembre 1932 Anno X°

Il Presidente
f.to Ciaccia

Il Cancelliere
f.to Gori

La presente copia del suesteso atto è stata da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale civile di Forlì notificata alla Società Alma Parens Anonima con sede in Bologna Via Galliera n. 32 rimettendola al Signor Comm. Angelo Giordani quale uno dei due amministratori delegati della Società stessa per mezzo del servizio postale ai termini del R. D. Legge 21 Ottobre 1923 n. 2393.

Forlì 13 Settembre 1932 Anno X°

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
f. Cavelli Gilberto

Mod. 337 SRE

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

ANONIMA - SEDE IN ROMA

VIA POLI N. 14



Per

S. E. il Cav. T. Bonomi

P.za Libertà 4

Roma

1000 - STAB. FILIPPUCCI - XII-931

[illegible]

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

ANONIMA - SEDE IN ROMA - VIA POLI 14

CAPITALE L. 250.000.000 VERSATO

C. P. E. ROMA 3247

Roma, 13 Luglio '32

Eccellenza,

ho trasmesso alla mia Direzione il 2° parere dall'E. V. preparato in merito al funzionamento degli organi direttivi del Cons.zo Luce e dei Buiese.

Nell'occasione Le porgo, a nome della Direzione, i più vivi ringraziamenti, e La prego di gradire i

2500 - E. Pinci - Roma - I - 32

mici prin sentiu adresez

Sus —

H Morin

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO
SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO
•••
~~DIREZIONE~~
•••

MILANO 14/7 193 J.

VIA S. PAOLO 9
TELEFONO 89.433

Caro Bonomi,

Ricevo la tua lettera del 13 e ricevuto
il foglio occupato con l'attendo lungo
fatto lunedì 18 luglio in Via Cernaia 2
dalle 9 di mattina fino alle 11
Ho ricevuto copia della convocazione della
Giunta Esecutiva per [illegible]

per trovare da iniziare debito ca[pitale]

al che vale di più robustezza.

Esamina la cosa e potrai con [illegible]

il tuo favore. Con affetto L [illegible]

Roma, 21 luglio 1932 X

Ill.mo Comm. Angelo Giordani,
Via Galliera 32 Bologna,

Il senatore Luigi Della Torre mi ha raggualiato circa una convenzione in data 18 novembre 1931 con la quale, nel definire i termini di un affare ~~che~~ gli obblighi reciproci circa per quanto riguarda i nuovi edifici.

L'articolo otto della predetta convenzione, mentre esonera il senatore Della Torre da ogni obbligo di versare ulteriori somme - dopo le già molte versate per il noto affare - dà atto che

della necessità di provvedere ai fondi necessari per la ~~[illegible]~~ ferrovia Pontebbana, così come fu votato nell'articolo indicato nel citato articolo.

Senonchè – in seguito ad un contratto con questa ditta battipalo, il sen. Luigi Della Torre è stato invitato a versare un'altra rata di 300 mila lire ~~[illegible]~~ in account prezzo ~~[illegible]~~ del lavoratore dei degli arenili

stabilimento Verni. Ciò sta a dimostrare chiaramente che la previsione dei fondi non è avvenuta e che

l'adempimento delle ~~sue~~ obbligazioni intervenute e del tutto maturate, ~~ed in scadenza~~,

~~Il~~

Il Sen. Della Torre, che un è affatto disposto di sottrarsi nuove somme, ~~e~~ è legittimamente preoccupato del pericolo che - mancando l'ulteriore pagamento ai Curatori - le domande di decadenza facciano cadere nel nulla l'affare, con sacrificio totale di tutto il denaro già quivi impiegato.

Ed è per questo che egli ~~incarica~~ domanda ~~di~~ l'assistenza di interpellarla in proposito e di prendere eventualmente

tutte le cautele a salvaguardia
dei suoi interessi.

Con distinti saluti

dev.mo

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Roma (N. 29)



Assegno L. ..... N. **1167**

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, li 21 Luglio 1932 = X.

Ill.mo Sig. Comm. ANGELO GIORDANI

Via Galliera n. 32

BOLOGNA

Il Senatore LUIGI DELLA TORRE mi ha ragguagliato circa una convenzione in data 18 Novembre 1931 con la quale, nel definire i termini di un affare, si precisano gli obblighi reciproci specie per quanto riguarda i nuovi esborsi. L'art. 8 della predetta convenzione, mentre esonera il Senatore Della Torre da ogni obbligo di versare ulteriori somme,- dopo le già molte versate per il noto affare - dà atto che Ella accetta di provvedere ai fondi necessari per fronteggiare il cospicuo fabbisogno finanziario indicato nel citato articolo. Senonchè, in pieno contrasto con questa chiara pattuizione, il Senatore Luigi Della Torre è stato invitato a versare un'altra rata di L. 300.000;- in acconto prezzo degli arenili al Curatore del fallimento Verni. Ciò sta a dimostrare chiaramente che la provvista dei fondi non è avvenuta e che l'adempimento delle pattuizioni intervenute è del tutto mancato. Il Sen. Della Torre, che non è affatto disposto di sborsare nuove somme, è legittimamente preoccupato del pericolo che - mancando l'ulteriore pagamento al Curatore - le clausole di decadenza facciano cadere nel nulla l'affare, con sacrificio totale del tutto il denaro fin qui impiegato. Ed è per questo che egli mi ha dato incarico di interpellarla in proposito, e di prendere eventualmente tutte le cautele a salvaguardia dei suoi interessi.

Con distinti saluti.

Dev.mo

f.to Bonomi

Angelo Giordani
Bologna (26)
Via Galliera 32
Telef. 20-83

Bologna 25 Settembre 1932 X°

racc.esp.

Illustre AVV.CAV.IVANOE BONOMI

Cavaliere dell'Annunziata

Piazza della Libertà 4

R O M A

ECCELLENZA,ho ricevuta qualche tempo fa,una sua cortese raccomandata, alla quale non risposi,perché desideravo,per la deferenza dovuta al suo rango,venire a rispondere personalmente a Roma.Senonché essendomi occorso di incontrarmi con il signor dott.Senator LUIGI DELLA TORRE e con il signor AVV.GUSTAVO FABBRI pochi giorni dopo,si rimase di accordo che sarebbe venuto da Lei,per spiegarle la situazione,il signor AVV GUSTAVO FABBRI.Restava così,in ogni caso,fuori di dubbio che la chiarezza e la lucidità della esposizione ne avrebbe molto guadagnato.

Il signor AVV.FABBRI é venuto da Lei e mi ha detto del colloquio intercorso.Ora io non potendo per qualche giorno,venire a Roma e temendo assente il signor AVV.GUSTAVO FABBRI che ieri non ha risposto ad un mio telegramma,e non potendo nemmeno rivolgermi al signor SENATORE DELLA TORRE che,dopo un colloquio cordialissimo di venti giorni fa a Milano non risponde più né alle mie lettere né ai miei telegrammi,debbo indirizzarle la presente perché é giacente a Bologna una raccomandata, atti giudiziari,per il signor SENATORE DELLA TORRE,lettera che contiene,così come per certo mi consta,un atto di citazione identico a quello che é stato notificato a me e di cui le accludo la copia perché Ella la possa immediatamente darne comunicazione al suo cliente e indagarne la fondatezza e consistenza giuridica confortandole con il suo autorevole parere.

La prego anche rammentare al signor SENATORE DELLA TORRE che il 30 SET. corrente scade presso la BELLINZAGHI un effetto di Lire 40.000==nel quale la mia firma trovasi per puro comodo.Abbia dunque l'amabilità di dirmi in tempo utile quale acconto vuol pagare e di qual cifra debbo inviare il rinnovo.

Il signor AVV.GUSTAVO FABBRI avrà certo l'amabilità di venirle a rife=

./.

per l'Ingegnere Commendatore Giordani - Bologna

./. il Senatore

rire quanto é avvenuto dopo la notifica della citazione e per lautorevole intervento di lui presso il curatore e per lo intervento dell'On.Avv.ALBERTO CALDA di Bologna(che per ~~la minaccia~~ del signor AVV.GUSTAVO FABBRI di abbandonarci dati i dissidi delineantisi fra il signor SENATORE DELLA TORRE e me,ho dovuto sollecitare,dopo aver avuto il benestare del signor SENATORE DELLA TORRE,perché la società fosse validamente assistita e fossero autorevolmente protetti gli interessi dei suoi componenti).Intanto sappia che la lite é stata rinviata al 7 Ottobre.Io sono stato costretto a costituirmi avendo tale condizione il curatore posta alla concessione del rinvio.

Il signor AVV.ALBERTO CALDA le scriverà,o meglio il signor AVV.GUSTAVO FABBRI le dirà che per una convenzione ieri intercorsa con il BEMBO,con l'intervento dell'on.Avv.CALDA la parte della citazione riguardante il sequestro verrà abbandonata.

Mi congedo dalla E.V.I.restando a piena disposizione per qualsiasi chiarimento e pregando tenermi per il devmo

= UN AVVISO DELLA POSTA UFF.RACC. =
= UNA COPIA DI UN ATTO DI CITAZ. =

morte ~~vita~~ in morte
per la morte vita

L. 20.000 con 2 fogli
30.000 10 mm in cassa effetti 20 cassa assegni

Statuto Società Anon. Prod.

fog. to dal Della Torre a stampa

SPORTELLO 1

Mod. 26 (Edizione 1929

Amministrazione delle poste e dei telegrafi

Mod. 26.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Il Sig. San Piero Sulle Cone

abitante in (a) Via Santo Stefano

è informato essere giunto a questo ufficio postale

da

un (b) 3006

al suo indirizzo col N. , che potrà essere consegnato (o pagato, trattandosi di vaglia) a lui stesso, o ad un suo delegato (c), mediante ricevuta.

Tale oggetto è gravato:

di assegno per	L.	
di diritti postali per . . .	»	
di diritti doganali per . .	»	
di diritti daziari per . . .	»	
di tasse postali per . . .	»	
ed in tutto di	L.	

BOLOGNA - CENTRO
17.9.32
RACCOMANDATE

Data avviso al destinatario del-

l'arrivo di (d)

proveniente da

col N.

Addì 19

(a) Via e numero dell'abitazione.
(b) Oggetto raccomandato o pacco postale ovvero corrispondenza tassata.
(c) La delegazione ad un terzo può essere fatta qui a tergo.
(d) Un oggetto raccomandato o di pacco postale ordinario.

DELEGAZIONE

Il sottoscritto, destinatario dell'oggetto qui retro indicato delega colla presente il Sig. .....

a ritirarlo all'ufficio di .....

e a darne ricevuta, esonerando con ciò l'Amministrazione delle poste da qualsiasi responsabilità.

..... addì ..... 19...

Firma .....

AVVERTENZA

Se la firma del delegante non è conosciuta all'ufficio di posta deve essere autenticata dal Sindaco, o da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale; oppure garantita con quella ben conosciuta di una terza persona di notoria solventezza.

(1795) Roma 1929 - Anno VII - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

FORLI

Forli 2[illegible] 1932

On. Sig. Sen. LUIGI DELLA TORRE

MILANO
Via Cernaia n. 2

Non sapendo se l'On. Bonomi si trovi ancora in campagna a Volta Mantovana o se si sia già trasferito a Roma, per maggiore rapidità mi rivolgo direttamente a Lei che saprà meglio dove comunicare con lo stesso On. Bonomi.

Come ho riferito a questi, per risolvere la questione dell'Alma Parens e per spingere il Comm. Giordani ad una decisione, io ho citato la Società avanti il Tribunale di Forli per farla dichiarare inadempiente all'obbligo assunto e per ottenere il sequestro giudiziario dei terreni in contestazione.= Il Comm. Giordani, presso il quale essendo la sede della Società sono stati notificati i due atti diretti agli amministratori, ha fatto in modo che quello di Lei non fosse consegnato e quindi non sò se l'abbia informata che la citazione aveva avuto corso e che sarebbe stata rinnovata nei Suoi riguardi, come ho fatto in questi giorni sempre alla sede della società in Bologna.

Nell'ultimo incontro che io ho avuto in questi giorni col Giordani egli mi ha detto che sono a buon punto le trattative con Lei per una sistemazione nel senso che o Ella rileverebbe l'intero affare, disinteressandolo con un largo compenso ovvero il rilievo sarebbe fatto da lui liquidando la Sua interessenza.

Ho ragione di dubitare che le affermazioni del Giordani non

rispondano che molto imperfettamente alla verità, tanto più che mi sembra che egli eviti studiosamente di anticipare anche la più piccola somma per le spese della tenuta; ma forse l'unica soluzione pratica e, allo stato delle cose, per Lei vantaggiosa sarebbe quella che Lei assumesse su di se per intero l'affare mettendo fuori il Giordani che, per quanto a me risulta, non credo che potesse vantare verso di Lei alcun serio diritto.

Se, come il Giordani ha accennato con qualche vago discorso, Ella è preoccupata della gestione della tenuta e dello sfruttamento balneare degli aranili che non saprebbe a chi affidare, io stesso potrei indicarle persona competente attiva ed onesta che avendo larghe conoscenze nella zona, potrebbe vantaggiosamente occuparsi di ciò che la interessa.= Del resto ritengo che, dopo completato il pagamento del prezzo al fallimento ed eseguita la costruzione delle due strade per cui vi è impegno col Comune di Misano e col Demanio, non occorra lo sborso di forti capitali. Sembra cosa decisa la costruzione della via litoranea da Ravenna a Cattolica con una spesa di 43 milioni, la quale darebbe pronto e deciso valore a tutti i terreni Verni.

Ciò che a me preme nell'interesse del fallimento è una risoluzione sollecita e per questo mi permetto di rivolgermi a Lei direttamente, pronto anche, se occorre, ad incontrarmi con Lei e con L'On. Bonomi quando volessero fissarmi un convegno per chiarire ed eventualmente definire.

Mi creda con distinti ossequi

Dr. Luigi Bonfi

Forlì 27 Settembre 1932

On. Sig. Sen. LUIGI DELLA TORRE

MILANO
Via Cernaia n. 2

Non sapendo se l'On. Bonomi si trovi ancora in campagna a Volta Mantovana o se si sia già trasferito a Roma, per maggiore rapidità mi rivolgo direttamente a Lei che saprà meglio dove comunicare con lo stesso On. Bonomi.

Come ho riferito a questi, per risolvere la questione dell'Alma Parens e per spingere il Comm. Giordani ad una decisione, io ho citato la Società avanti il Tribunale di Forlì per farla dichiarare inadempiente all'obbligo assunto e per ottenere il sequestro giudiziario dei terreni in contestazione.= Il Comm. Giordani, presso il quale essendo la sede della Società sono stati notificati i due atti diretti agli amministratore, ha fatto in modo che quello di Lei non fosse consegnato e quindi non so se l'abbia informato che la citazione aveva avuto corso e che sarebbe stata rinnovata nei suoi riguardi, come ho fatto in questi giorni sempre alla sede della Società in Bologna.

Nell'ultimo incontro che io ho avuto in questi giorni col Giordani egli mi ha detto che sono a buon punto le trattative con Lei per una sistemazione nel senso che o Ella rilevrebbe l'intero affare, disinteressandolo con un largo compenso ovvero il rilievo sarebbe fatto da lui liquidando la Sua interessenza.

Ho ragione di dubitare che le affermazioni del Giordani non rispondono che molto imperfettamente alla verità, tanto più che

mi sembra che egli eviti studiosamente di anticipare anche la più piccola somma per le spese della tenuta;ma forse l'unica soluzione pratica e, allo stato delle cose,per Lei vantaggiosa sarebbe quella che Lei assumesse su di se per intero l'affare mettendo fuori il Giordani che,per quanto a me risulta,non credo che potesse vantare verso di Lei alcun serio diritto.

Se,come il Giordani ha accennato con qualche vago discorso, Ella è preoccupata della gestione della tenuta e dello sfruttamento balneare degli arenili che non saprebbe a chi affidare,io stesso potrei indicarle persona competente attiva ed onesta che avendo larghe conoscenza nella zona,potrebbe vantaggiosamente occuparsi di ciò che la interessa.- Del resto ritengo che,dopo completato il pagamento del prezzo al fallimento ed eseguita la costruzione delle due strade per cui si è impegnato col Comune di Misano e col Demanio,non occorra lo sborso di forti capitali. Sembra cosa decisa la costruzione della via litoranea da Ravenna a Cattolica con una spesa di 43 Milioni,la quale darebbe pronto e deciso valore a tutti i terreni Vermi.

Ciò che a me preme nell'interesse del fallimento è una risoluzione sollecita e per questo mi permetto di rivolgermi a Lei direttamente,pronto anche ,se occorre ,ad incontrarmi con lei e con l'On. Bonomi quando volessero fissarmi un convegno ,per chiarire ed eventualmente definire.

Mi creda con distinti ossequi

SENATO DEL REGNO

Varese / Caccia 7

2 Ottobre 932

Carissimo,

Ricevo la tua del 26 Sette

l Ottobre manchi la copia della

estazione _ Il vino per il 7 Ottobre

può considerarsi quale messo a no

di deposito.

L'ha difesa guerra del Carso è

per creare sotto l'attacco una stazione

sul fronte spontaneo attendo bene

attenti ai tradimenti

2° Il speculatore non è stato

difeso poco punto la difesa

è stata attaccata ancora che sostenuta

quello del fondaco, ma se accetto
una metà del guadagno, perché
questa può anche portarmi una lira
un soldo oppure niente?

3° un telegramma di Giordani
pel medesimo oggetto, ripeto telegra-
ficamente che perché ~~la~~ mi mandi
la sua offerta altrimenti
la ritiro protestare. 4° un telegramma
che pagano un centesimo di Lloyd
e l'altro che si contentano
l'incasso una Ottava Bianco
albergatore Locanda — Finalmente
Fratello

Cordiali saluti ai tuoi
Sorelle Schwarz e Papà Tuo

Banca Belinzaghi

Milano 3 Ottobre 932

DIREZIONE

Caro Bonomi,

Rispondo a tutte le precedenti lettere dicendo
che il processo Giordani non ha naturalmente
progredito neanche di un centimetro
dal suo deposito e ciò lo dimostra anche
il suo perchè la Belinzaghi successivamente
al suo arresto.

Vorrei pregarti di provvedere a trovare nel fascicolo
le ricevute telegrafiche dei versamenti da parte del
cassiere ~~[illegible]~~ Giuliano nell'ultimo esercizio per gli
che ci occorrono.

Riaperta la lettera mi accorgo che la
lettera dell'avvocato Bembo non è stata
per conseguenza credo che l'unica strada
a tacere.

Io farò subito le pratiche occorrenti
per ottenere il passaporto
per recarti in Francia al più presto, ma
fare una scappata a Milano al più presto, senza
le forze necessarie, per ottenere d'accordo con
tutto, altrimenti le forze dopo sulla data
di ritorno a Milano

del tuo arrivo ed attendi i miei ordini. Saluti dal
tuo

Aldo Rossi

Telegrafa la data della tua partenza
Sarà informato a Milano

Comincio dunque seriamente [illegible]
dare a sottinteso il fondamento [illegible]
tempo ancor procedo [illegible]
nelle condizioni nelle [illegible]
effetti.

Ho anche pensato per primo a un amico
di Boselli, uno [illegible] del Comitato [illegible]
miobon amico, ma lo vorrei [illegible]
elevate [illegible] 100 [illegible] e poi [illegible]
per un 20 [illegible] [illegible] il finanziamento dei
lavori del Corea e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Detenuto per la morte di Sisto
a Sordano Pietro di 3 anni e
di sei ai libici fatti seguire altrimenti
condannerà in una prossima occasione.
Quali sono gli argomenti che possono
giustificare la condanna testimoni
ed documenti?

1.° Il corpo di reato della condanna
fine era nulla. Il fatto colpe
dalla esposizione di documenti?

Quali sono gli argomenti in non
favore anche giustificato la condanna
e Bonfiglio non esplicitamente
chiesto del fatto che è escluso ogni interesse
mio per altrimenti critica alla pena della
della condanna fu liberato in istruttoria
2. oppure rimanendo gotta dunque fondata lui,
non una mitigazione della pena
catapulta dell'avvocato di Sisto/ Bonfiglio

3.° Furto aggravato di L 30000 per l'asina
Parens che rimase nella stalla in
sostituzione di 3/10 e non rispettò
gli dovuta avere diminuzione pena

4.° Furto aggravato di L 20000 per
rimborsare le spese morte dell'animale
che egli disfece dalle stalle

5.° Furto aggravato di L 30000 di cui 10000
raccolte con un scritto che parrà minore
letto di un'accettazione dell'asina Parens
al cui pagamento dovette intervenire

6.° Furto di Bolingaglio per una tratta
del Giordani in Istituto di Ceto e poi
di una Cooperativa di Bologna che dovette sottrarre
di una accettazione che giunse a
dover pagare di L 17000 altrettanto per rimborso
sorte nei che non pagò mai

Tutto elemento che mi pare giustificare
pienamente l'annullamento della condanna
alla pena il Giordani di appellante in opposizione
e con ogni altro

Avv. LUIGI BEMBO
FORLÌ





Onorevole Signor

Sen. LUIGI DELLA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia n. 2


MILANO
28 · IX
ARRIVI · DISTRIBUZIONE

Volta Mantovana, Ottobre 92

Egregio avv. Bembo,

Ho conferito a lungo con il sen. Della Torre circa i suoi rapporti col Giordani nella Società Alma Fatens e circa i rapporti fra la detta Società e il Fallimento Verri ch'Ella rappresenta.

Il senatore Della Torre mi ha dimostrato che, ~~nelle difficoltà~~ nell'ora attuale non gli è possibile regolare prontamente la situazione dell'Alma Fatens e con attendere la ~~data~~ la libertà di agire necessaria per trovare altri mezzi, ~~con~~ come era previsto

negli accordi accidentali. Egli ha cominciata quest'opera delicata e non facile, ma ci vorrà tempo per portarla a conclusione.

In tale situazione di cose l'Alma Parens non è certo in condizione di far fronte ai suoi impegni e bisognerà che il fallimento abbia qualche ulteriore proroga. Per questo ~~le sarà possibile adunque~~ ~~adunque nuovo rinvio della causa chiamata per~~ Lunedì che è avvenuto il 2 ottobre al Tribunale di Forlì. ~~Lunedì~~ anche gli Giornali ~~avrebbe~~ dovrebbe tener informato ~~dell~~ il Della Torre. Io non ne sono stato informato spero si sia rinviato ancora... ma

Con ogni cordialità dev.

Volta Mantovana, 10 ottobre 1932.

Ill.mo comm. Giordani,

Non ho risposto subito alla sua lettera perchè desideravo avere prima un colloquio col senatore Della Torre.

L'azione del fallimento Verri per esigere l'adempimento giudiziaria della obbligazione preoccupa molto il senatore, giacchè - al di sopra e al di fuori della causa - egli ha avuto ricevuta la prova che l'art. 8 del patto secondo il quale Ella esonera il senatore Della Torre dall'onere di provvedere al tutto il relativo finanziamento, è accettato di buona fede dai fondi '47, non ha avuto pratica attuazione, e la inadempienza di quel

gatto minaccia ~~[illegible]~~ seriamente
~~la~~ il buon esito dell'affare
con conseguenze che possono
diventare gravi.
È su questo punto della
previsita dei nuovi giudici
che il sen. Della Torre ha
le maggiori preoccupazioni. Il
~~[illegible]~~ è al fine di prevenire
le possibilità della Società
Alma Parens anche finanziarie
che egli vivamente desidera avere lo
statuto, avere notizie
precise della vita e avere infine un programma
concreto per l'avvenire.

Le sarò gratissimo assai grato
se Ella vorrà, o direttamente
o a mezzo degli egregi
avvocati Fabbri e on. Calda,
parmi avere lo statuto sociale
e gli elementi tutti per
chiarire al Della forze ma
situazione che molto lo
preoccupa.

Non le nascondo che il
Senatore è stato anche
molto sorpreso nel leggere
nella situazione del curatore
avv. Bembo, la voce che
nulla è stato versato ancora in
conto delle sorte vive e
morte, tranne il ricavo
del raccolto granario. Il Senatore

proprio l'altro ieri,
mi avvertiva, che egli ha
mandato a lei per le
scorte morte £ 20.000 (in
tanti assegni bancari) e ~~[illegible]~~
le scorte vive £ 30.000 (e cioè
£ 20.000 in assegni e £ 10.000 in
effetto pagato poi a scadenza). Anche
su questo punto desidera vivamente avere chiarimenti.
Grazie.

~~L'avverto che~~ Nell'avvertirla
che le sarò fino al 19 corrente a
Volta Mantovana, e poi in seguito
a Roma, le invio i miei
ossequi.

dev.

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 11 Ottobre 1932

On. Sig. Avv. IVANOE BACCARINI

VOLTA MANTOVANA

Rispondo prontamente alla Sua gentile lettera dellì 9 cor= rente.

Veramente le notizie che Ella mi comunica mi hanno al= quanto deluso,perchè ritenevo che fosse possibile un accordo ab bastanza sollecito fra il Sen. Della Torre e il Comm. Giordani per il disinteressamente di questi.= D'altra parte se il Sen. Della Tor re vuol abbandonare l'affare io potrei cercare persona pronta a rilevarlo purchè naturalmente l'Alma Parens fosse disposta a per dere L. 150.000 o 200 mila sulla somma versata.

Io ho continue pressioni dai Verni e dal Tribunale per definire quest'affare e perciò,mentre il Giordani si è costituito io all'udienza del 7 corrente ho rinviato nuovamente la causa per reiterare la citazione nei riguardi del Sen. Della Torre,a cui faccio notificare l'atto,ai termini del capov. 1° art. 139 cod. proc. civ. alla sede della Società presso il Comm. Giordani. O= ra la causa verrà richiamata all'udienza del 21 corrente nella quale,salvo fatti nuovi,insisterò perchè sia fissate il giorno della spedizione.

Mi creda coi più deferenti ossequi

Avv. Bembo

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ



On. Signor

Avv. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

(Mantova)


VOLTA REDONDA
12.10.32
95

Angelo Giordani
Bologna (26)
Via Galliera 32
Telef. 30-85

Bologna I7 Ottobre I932 X°

racc.

A S.E.l'Avv.IVANOE BONOMI
Cavaliere dell'Annunziata
VOLTA MANTOVANA

Ebbi la preg/ sua del IO corrente e poiché un colloquio con Lei si rende assolutamente necessario avevo divisato di recarmi costì a VOLTA.Poi ho pensato che potesse dispiacerle essere disturbato costì o che comunque l'atto non autorizzato,potesse parere una eccessiva libertà da parte mia ed ho creduto di rimettere a Roma la visita,a meno Ella non ritenesse nel passare,di fermarsi un momento a Bologna anche per incontrarsi con l'on.CALDA che sarebbe lietissimo di prendere accordi con Lei.

Qui unita Lei ha copia di una lettera che con questo stesso corriere invio al SENATORE DELLA TORRE e che risponde anche all'ultima parte della sua lettera,là dove Lei parla di cifre e di versamenti del SENATORE.

Le rimetto anche la citazione reiterata al SENATORE:non so cosa succederà all'udienza del 2I per la quale occorre prendere accordi col BEMBO. Per sua norma il procuratore a Forlì della Società é l'avv.REMOLO BONDI,corso V.Emanuele I4,FORLI'.

Attendo un suo rigo che mi dica quando potrò incontrarla ed intanto la prego tenermi,Eccellenza,per il devmo

= Una copia di lettera =
= Un atto di citazione =

per telegrammi: Commendatore Giordani - Bologna

R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLI'

=======

COPIA

per il Sen. Luigi Della Torre ====

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bembo,nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del Giudice Delegato al fallimento delli 11 Settembre 1932,residente a Forli e per elezione domiciliato in Forli stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante,in seguito ad autorizzazione del Giudice Delegato,ma con riserva dell'omologazione del Tribunale,vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna,rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni,in parte arenili in parte a coltivazione,posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni,della superficie,designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia a parte del venditore,di ha 115 circa;

Che il prezzo fu stabilito a corpo in L. 1.175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare,L. 300.000 entro il Giugno 1932,altre L. 300.000 alla fine Settembre dello stes

so anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicembre 1932,con decorrenza a favore del fallimento del 1° Genn. 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%,oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile.

Che,successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932) e conforme ai patti del contratto,l'Alma Parens rile vava dall'Amministrazione fallimentare,in base a sti ma di periti,il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di L.81.900 che dovevano essere pagate,ai termini della consuetu dine locale,nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parens non ha versato nè le L.300.000 della rata di prezzo scaduta al 30 Giugno scorso, nè l'importo del bestiame e scorte morte,mentre uno dei suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiara= to che non potrà pagare in termine neppure la rata di L. 300.000 che andrà a scadere alla fine del me= se corrente,dovendo prima procurarsi la somma attra= verso un'operazione di mutuo,e solo a parziale pagà mento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istan te il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione,da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le lire 32 = 33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma

Parens deve ravvisarsi,non un contratto bilaterale, alla cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che, non essendo intervenuta,impedisce il sorgere di una efficace obbligazione della curatela ,ma una promessa di acquisto da parte della Società, accettata dalla curatela, che ha diritto pertanto di esigere l'adempimento e , in mancanza, il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente, ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e demme scorte relative;

Che perciò l'istante,dopo avere dato avanti questo Tribunale il Comm. Angelo Giordani quale uno degli Amministratori della Alma Parens,il quale infatti si è costituito in giudizio ha dovuto con atto 27 Settembre 1932 Uff. Giud. Casalini citare l'altro Amministratore della Società Sen. Dott. Luigi Della Torre per l'udienza del 7 corrente;

Che non essendo il Sen. Della Torre comparso in giudizio nè essendo stato d'altra parte citato in persona propria,si rende necessario rinnovare la citazione nei suoi riguardi;

Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R.

Tribunale Civile di Bologna

HO NUOVAMENTE CITATO

come cito con l'atto presente il Sen. LUIGI DELLA TORRE nella sua qualità di amministratore (insieme al Comm. Angelo Giordani) della Soc. An. Alma Parens con sede in Bologna Via Galliera n. 32 a comparire avanti il Tribunale Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 21 (ventuno) Ottobre 1952 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione sentire: 1° dichiararsi la stessa Società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del bestiame e scorte morte e tenuta preciò al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi all'Amministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora da minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens. 2°) ordinarsi frattanto ai sensi degli art.li 1875 n. 1 cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nelle spese ed onorari.

Con diffida che non comparendo si procederà in sua contumacia.

Il Presidente del Tribunale Civile di Forli = Sull'istanza verbale del procuratore dell'attore = Ritenuta l'urgenza e visti gli art. 876 cod. comm. 147, 154 cod. proc. civ. = Abbrevia il termine a comparire della metà fissando per la comparizione l'udienza dell' 21 Ottobre corrente, con che la citazione sia notificata non più tardi del 15 corrente.

Forli 11 Ottobre 1932

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere f. Pollera Orsucci

f. Musso

La presente copia del suesteso atto di citazione è stata da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale Civile di Bologna notificata al Sen. LUIGI DELLA TORRE nella sua qualità di Amministratore (unitamente al Comm. Angelo Giordani) della Società Anonima Alma Parens con sede in Bologna Via Galliera n. 32 (presso il suddetto Comm. Angelo Giordani) portando la copia stessa nella anzidetta sede della società medesima e quivi consegnandola in assenza dello stesso Sen. Della Torre, a mani della Sig.ra Giuseppina Giordani, moglie del Sig. Comm. Giordani, che quivi

fa della consegna all'interessato, assente

Bologna li 13 ottobre 1932 X

N 1076 Rep.

DIRITTI

Atto L. 2.70

Bollo e rep. " 2.50

Copia " 1.50

Certif. " 1.40

Varie " 3.20

Tot. Diritti 11.30

Onorario " 1.40

Bolli " —

Totale 12.70

Fondo 12% " 1.50

Tot. Diritti L. —

Decimo 14.20

COMMESSO AUTORIZZATO
(Decreto Presidenziale 7-11-925)

L'Ufficiale Giudiziario

Ufficiale Giudiziario Bartolomeo Casalino - R. Tribunale

Bologna I7 Ottobre I932 X°

racc.

Illustre DOTT.LUIGI DELLA TORRE
SENATORE DEL REGNO
via Cernaia 2= M I L A N O =

Il giorno I2 corr. a Milano,nel n/ incontro della mattina alle IO, Ella mi chiese se avevo ricevuto una sua racc.esp.inviatami il giorno prima al che io risposi che ciò non poteva essere avvenuto essendo io partito alle 5 e 20 minuti da Bologna.Però Ella non mi parlò del tono della sua lettera che trovai al mio ritorno a Bologna ed alla quale non risposi temendo di dimenticare il rispetto che io debbo alla età ed alla posizione di Lei.

MI LIMITERO'DUNQUE A DIRLE CHE CIO'CHE LEI AVREBBE NON E'STATTO E CHE LEI NON PUO'MEDESIMO INVOCARE L'ATTENUANTE DELLA BUONA FEDE.Et de hoc satis

Debbo riferirmi alla mia racc.del I4 Settembre u.s.:l'effetto di Lire IO.000==,come Lei sa,potei rinnovarlo al 20 corrente;ma ora occorre pagarlo.Il Direttore del BANCO PETRONIANO mi ha già avvertito in questo senso.Ora occorre Lei mi mandi in tempo utile o mandi al BANCO PETRONIANO le lire IO.000 di cui sopra prima del 20 a scanso disguidi.(L'indirizzo esatto é : BANCO PETRONIANO,via Venezia 3,Bologna).
Invio copia della presente a S.E.BONOMI e mi rassegno,devmo

P.S. Per il giorno 24 corrente avrò pronto tutto il materiale per l'on. Motta.

Bologna 2/11/32 XI

Rac.

On. Senatore Luigi Della Torre
Via Cernaia 2 Milano

Tornato da Napoli dopo
un'assenza di qualche giorno
trovo il suo telegramma
del 26/10 che mi contristo
N ritiro ritirarmi la Tutta.
Fo la conferenza invece a titolo
Perché ne ho proprio abbastanza del
dell'patteggiare in cui ho messo
ho cercato negarsi la fi-
ma facile è antipatico
anche la verità confessare con
Perché che poi non gratis a tutto
le che mantenere delle
tori, una volpe, chiudere


R
BOLOGNA (N. 14)
493
X° ANNUALE
IL TRICOLORE
L. 175
CASALECCHIO





Comm. ANGELO GIORDANI
Via Galliera, 32 - BOLOGNA
Telefono intercom. 23-085

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

•••

DIREZIONE

•••

MILANO 10/11/32 193.....

VIA S. PAOLO 9

TELEFONO 89.433

Caro Amico,

Rispondo subito alla Sua lettera del 9 per avvisarLa che ho telegrafato al Findaco di rinnovare le cambiali che scadono domani e credo che lo farà. Ora non le rinnovate più subito i protesti perchè in tutto lo scritto non la conversione che ha avuto lo autorizzazione

a fonici fondi necessari che gli abbia
trovare da lui o con altri soci –
L'amico Lucio de [illegible] di parte cosa mi dice
che da Roma mi mandano un contratto. Si intende
certo di fare prima un'capata a Roma poi venire
a Roma o tornare a Montesi venerdì 15 andare intanto
dentro dell'amico di [illegible] giù che mercoledì sabato
al pomeriggio le mostrò è che la raccolta che poi dare.
Spero la risposta è credo con migliori saluti





G. L.

Ill.ma e Rev.do Monsignore Bonucci

Piazza della Libertà

4-4

Roma


ROMA
10-11
11 · XI
32·XI

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (VIII)

INDICAZIONI DI URGENZA					
	Urgente	oppure	D	Avviso di ricevimento postale speciale	PCP
	Urgentissimo	»	UGS	Far proseguire	FS
	Prestazione urgente	»	PU	Far proseguire pagato	FSP
	Differito	»	LCF	Posta raccomandata	PR
		»	LCO	Espresso pagato	XP
		»	LCD	Da consegnarsi in mani proprie	MP
	Risposta pagata a (Lire o franchi oro)	»	RP x	Fermo in ufficio	TR
	Telegramma collazionato	»	TC	Fermo posta	GP
	Avviso di ricevimento telegrafico	»	PC	Firma per raccomandata	GPR
	Avviso di ricevimento telegrafico urgente	»	PCD	X indirizzi	TMx
				Consegnare tutti indirizzi	CTA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il ... 193 ore
Pel circuito N. Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, ... sessi saltari di seguito da una ... mero dopo ... gramma, il nome del luogo d'o... secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

.= 3238 MILANO 88993 24/22 11 1815=

PREVENGOTI NOTO SIGNORE COMPI OGGI OPERA INQUALIFICABILE
URGE VEDERCI ROMANI STUDIO ZANETTI TELEGRAFAMI CERNAIA 2 =
= DELLATORRE =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dal... - Ord. 1... - Tirat... 100.000 - 10-12-1931-A

AVVOCATO BONONI PIAZZA LIBERTA

4 ROMA

ROMA

N. di recapito - rilasciata al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

2045

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

URGENZA

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (A VIII)

NI DI URGENZA

Urgente	D	Avviso di ricevimento postale oppure	PCP
Urgentissimo	UGS	Far proseguire	PS
Precedenza urgente	PU	Far proseguire pagato	FSP
	LCF	Posta raccomandata	PR
Differita	LCO	Espresso pagato	XP
	LCD	Da consegnarsi in mani proprie	MP
Risposta pagata a (lire o franchi oro)	RP x	Fermo telegrafo	TR
Telegramma cartaceo	TC	Fermo posta	GP
Avviso di ricevimento telegrafico	PC	Fermo posta raccomandata	GPR
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	PCD	X indirizzi	TMx
		Comunicare tutti i recapiti	CTA

UFFICIO TELEGRAFICO DI

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 11 1930 ore
Pel circuito N. 153 Ricevuto

La ora si conta dal mezzanotte in poi, adottato il tempo medio dell'Europa centrale, e per le varie zone orarie di seguito da una mezzanotte.
Nei telegrammi impressi in caratteri [illegible] il nome del luogo d'origine [illegible] quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

OTT X 21 2

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		ROMA
					Giorno e mese	Ora e minuti	

= 2032 DD MILANO 69739 17 11 20815

= ARRIVANDO DOMANI RAPIDO HOTEL MAJESTIC ATTENDIMI INVECE
COSTI GRAZIE = DELLATORRE =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dalmazzo - Ord. 11[illegible] - Testo 4 [illegible] 20.000 - 19-12-1931-A

URGENTE

TELEGRAMMA

ROMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

Società Romana di Elettricità

ANONIMA - SEDE IN ROMA - VIA POLI 14
CAPITALE L. 250.000.000 VERSATO

Roma, 7 Dicembre 1932/XI°

Eccellenza,

Le sarei molto grato se Ella volesse cortesemente ritornarmi il volumetto "Atti relativi allo Impianto Consorziale di Tivoli", del quale sono esaurite le copie, e che è per noi.....pane quotidiano !

Perdoni il disturbo, e nell'occasione gradisca i miei più devoti e deferenti saluti.

dev.mi

F. dell'Orto

S.E.
CAV. I. BONOMI
Piazza Libertà, 4
ROMA

restituito il giorno 9 dicembre

Roma, 13 dicembre 1932

Mio caro Della Torre,

Riprendendo il nostro colloquio di ieri, e ricordando ciò che mi hai detto circa le offerte pervenute, in merito all'acquisto dell'alloggio della signora Carolina, mi preme farti presente alcune considerazioni.

Se, come mi sembra, l'alloggio è compreso nella casetta bonorum, di proprietà dello stipendiato, non vedo la opportunità di acquistarlo, perderemmo il tempo che tu abbia a rivenderlo; e il prezzo della vendita sarà per te assolutamente indifferente.

Se invece, l'alloggio spettasse a te, non dovresti ricorrere alla casetta bonorum, alla quale tu completare l'opera finora fatta verso la signora Carolina, concedendo la preferenza all'amico di Milano, che intende acquistarlo per trasferirlo, non

Alla signora Carolina Stern.

Sup. a questo proposito debbo avvertirti che se l'avvocato non potesse, col suo grado, maggiorare la somma necessaria, io mi troverò di chiamare a raccolta tutti i fedeli amici ~~[illegible]~~ devoti alla memoria di Leonida.

E' per questo assunto che vorrei che tu mi prendessi ~~[illegible]~~ un pegno, evitando così che l'albergo, che contiene tante care memorie, passi in mani estranee.

Cordiali saluti dal tuo aff.

ONI EVENTUALI ABBREVIATE (Mod. 30 Teleg. 1930) (A VIII)

INDICA = C.E BONOMI 4 14 15 =

Diffetti	= UGS =	Avviso di ricevimento pagabile oppure	= PCP =
	= PU =	Fax prosegue	= FG =
	= LCF =	Fax proseguire poi a	= FSP =
	= LCO =	Posta raccomandata	= PR =
	= LCD =	Espresso pagato	= XP =
Risposta pagata (lire e centesimi uno)	= RP =	Da consegnarsi in mani proprie	= MP =
Telegramma collazionato	= TC =	Fermo telegrafo	= TR =
Avviso di ricevimento telegrafico	= PC =	Fermo posta	= GP =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	= PCD =	Fermo posta raccomandata	= GPR =
		X telegrafico	= TM =
		Conto corrente fondi	= CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio dei telegrafi.
Le tasse riscosse in mano del portatore di lo seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 10 12 4 1933 ore —
Del circuito N. —
Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni sono espresse nelle cifre di seguito da una cifra addizionale all'altra.
Nei telegrammi tassati in partenza romana, il primo numero dopo il nome del luogo di origine indica quella del telegramma, il secondo quello della trasmissione, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

164

CLASSIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						

271 BOLOGNA 7112 20 10 16=

MARTEDI 14 CORRENTE SARO MILANO ORE 15 PRESSO
ON DELLA TORRE = VANNINI

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dalmazzo - Ord. 1120 - Tiratura 4.100.000 - 19-12-1931-X

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Ultimo lembo da piegare

MUNICIPIO DI MISANO IN VILLA VITTORIA
PROVINCIA DI FORLÌ

IL PODESTÀ

25 febbraio 1932 X

On. Marchese ,

ho appreso con piacere che le trattative con l'Avv. Bembo sono perfezionate : quale Podestà del luogo rivolgo un saluto al nuovo proprietario di questi importanti arenili sui quali questa onesta e forte popolazione di lavoratori attende di portare l'opra sua e di ricavare un giusto compenso .

Col perdurare della stagione invernale e della disoccupazione , il Comitato Opere Assistenziali da me presieduto , soccorre i bisognosi con distribuzio ni mensili di viveri , ognuna delle quali costa non meno di L,3 mila . (ne abbiamo già fatte tre di tali distribuzioni) . Il C.O.A. mi incarica di pregarLa di voler fare una offerta in danaro e meglio ancora di dar modo al Comitato stesso di fare una intera distribuzione dedicata in onore di V.S.On. nuovo pro prietario del nostro vasto arenile .

Spero aver presto l'onore di vederLa quì nei suoi nuovi possessi e di potermi adoprare a renderLE agevole quanto sta per intraprendere .

Col maggiore ossequio.

Lobuccello Giuseppe Moretti

On. Senatore

Marchese Luigi Della Torre

Via Palestro 2 MILANO.

ALLEGATO Lett. A/ n. 5817

Forlì lì 19 Febbraio 1932

Col présente atto privato in doppio originale da valere per ogni migliore effetto di legge l'Avv. Luigi Bembo nel= la sua qualità di Curatore del Fallimento della Ditta Fra= telli Verni ed opportunamente autorizzato con decreto del Giudice Delegato al fallimento dellì I/ Febbraio 1932, previo conforme parere della Delegazione di Sorveglianza, da un lato e dall'altro la Soc. Anonima "Alma Parens" con sede in Bologna in persona degli Amministratori Sig. Comm. Angelo Giordani e SenLUigi Della Torre, che ha delegato a rappresentarlo per questo atto speciale l'Avv. Gustavo Fabbri mediante lettera 25 Gennaio 1932, che viene consegnata all'Avv. Bembo, con intervento altresì dello stesso Comm. Angelo Giordani in proprio ai soli effetti della rinuncia di cui infra.

Premesso che il Comm. Angelo Giordani proponeva al pas= sivo del fallimento della Ditta Verni l'insinuazione di un reddito di L. 650.000.= in dipendenza di anticipazioni fatte in relazione a trattative corse con la stessa Ditta Verni per l'acquisto di arenili di proprietà della medesima in Comune di Misano e per risarcimento di danni, e tale suo credito ve= niva dal Tribunale di Forlì con sentenza I5 Maggio 3 Giugno 1931 ammesso per L. 100.000.= ordinandosi per il restante la produzione da parte dello stesso Giordani di alcuni documen= ti.

Che mentre la sentenza suddetta, era ancora suscettibi= le di appello, il Comm. Giordani per persona da nominare ha pro= posto all'amministrazione fallimentare l'acquisto della stessa

zona di arenili per cui erano state fatte precedenti trattative, con la rinuncia ad ogni effetto della sua domanda d'insinuazione di credito dando affidamento altresì per la sistemazione dei rapporti fra la Ditta Verni ed il Comune di Misano relativi all'acquisto di parte degli arenili oggetto della trattativa.

Che ora il Comm. Giordani ha dichiarato che la persona per la quale egli faceva l'offerta era la Società Anonima "Alma Parens" che infatti interviene come sopra per il perfezionamento del contratto.

Tutto ciò premesso e ratificato :

1°) L'Avv. Luigi Bembo vende alla Soc. Anonima "Alma Parens" che acquista i terreni di proprietà Verni in parte arenili, in parte a coltivazione, posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato, per una superficie complessiva di mq. I.I50.000.= circa, che viene però indicata come semplice elemento di designazione e senza alcuna garanzia da parte dell'Amministrazione Fallimentare. In altri termini s'intende venduta a corpo tutta l'attuale proprietà Verni a mare della Ferrovia e fra il Rio Alberello ed il Conca.

2°) Il prezzo globale è stabilito a forfait in L. I. I75.000.= (lire un milione centosettantacinquemila) delle quali L. 300.000.= saranno pagate contestualmente alla firma del presente preliminare, L. 300.000.= entro il 30 Giugno

I932, L. 300.000.= entro il 30 Settembre I932 e le ultime L. 475.000.= entro il 3I Dicembre I932, con decorrenza a favore dell'Amministrazione fallimentare dal 1°Gennaio I932 degli interessi sul prezzo stesso nella misura del 5% e con obbligo altresì all'acquirente del rimborso dell'eventuale imposta di ricchezza mobile.

4°) La vendita avrà effetto retroattivo col giorno I°Novembre I93I e da questa data la Società acquirente farà suoi i redditi e avrà a suo carico le imposte. La immissione in possesso della compratrice avrà luogo non oltre il mese corrente.

5°) Sono esclusi dal prezzo come sopra stabilito e perciò dovranno essere pagati a parte e in base a stima da farsi nei modi di consuetudine prima dell'immissione in possesso, il bestiame e le scorte morte relative ai poderi.

6°) Le somme dovute dal Comune di Riccione a compenso della derivazione di acqua per l'acquedotto, delle aree vendutigli (mq. 27.000.= circa) e delle servitù stabilite a suo favore spetteranno esclusivamente all'amministrazione fallimentare ; ma la società acquirente dovrà rispettare le aree cedute e le servitù concesse come agli accordi intervenuti fra la ditta Verni e lo stesso Comune di Riccione ; di cui la stessa Società

acquirente dichiara di aver avuto conoscenza, per le comunicazioni del Curatore, mentre rimarrà surrogata alla ditta Verni nelle servitù e diritti che questa si è riservata a proprio vantaggio nei predetti accordi col Comune di Misano.

6°) L'acquirente assume a suo carico tutti i lavori che la Ditta Verni si era obbligata di eseguire in virtù delle condizioni stabilite col Comune di Misano e risultanti dalla deliberazione di quel Consiglio comunale dell1 30 Novembre 1924, approvato dall'Autorità tutoria l'8 Marzo 1926, rilevando da ogni responsabilità e molestia il venditore. Rimane fermo unicamente l'obbligo della Ditta Verni di cedere gratuitamente le aree occorrenti per la costruzione delle strade cilio e Vandi nella parte della Ferrovia alla strada provinciale e di fornire gratuitamente il terreno occorrente per il rilevato delle strade stesse da riceversi però nel luogo che sarà indicato dal venditore il quale non dovrà essere lontano più di 50 metri dalla estremità verso la ferrovia delle strade anzidette.= Il venditore tuttavia sarà esonerato dall'obbligo di alterare le strade, che viene accollato alla società acquirente.

7°) L'acquirente avrà diritto anche immediatamente dopo ottenuta l'immissione in possesso di sopprimere la concimaia del podere Boaria esistente lungo il viale

detto dei fienili e di modificare a suo piacimento la casa dello stesso podere. Non potrà però atterrare o modificare radicalmente altri fabbricati se non dopo aver pagato almeno due rate di prezzo.

8°) La stipulazione dell'atto notarile di vendita avverrà dopo pagato l'intero prezzo. Tuttavia l'acquirente potrà richiedere la stipulazione anche prima purchè abbia versato complessivamente almeno L. 600.000.=

In questo caso le spese dell'ipoteca legale a favore del venditore saranno a carico del compratore stesso e sarà pure a suo carico l'obbligo del rimborso della imposta di ricchezza mobile.

9°) Le spese tutte del contratto sono a carico dell'acquirente.

10°) Essendo i terreni che formano oggetto della presente vendita provenienti in parte dal Demanio dello Stato, attraverso il Comune di Misano, l'Avv. Bembo nella sua espressa qualità si obbliga di prestarsi a portare a termine le pratiche già iniziate con lo stesso Comune di Misano e col Demanio per ottenere le sanatorie e gratifiche opportune relativamente agli obblighi di esecuzione di lavori che non sarebbero stati adempiuti in termine.

11°) Il Comm. Giordani ,conformemente alle promesse rinun=
cia al credito inserito al passivo del fallimento
Verni con la compensazione delle spese della causa di
contestazione ed il curatore accetta la rinuncia.

fto Luigi Bembo = fto Angelo Giordani e in proprio per
la rinuncia all'impugnazione di credito.
fto Avv. Gustavo Fabbri, per incarico del Senatore Della
Torre nella qualifica.

Allegato lettera B/ N.5817

Sig. Avvocato Gustavo Fabbri.= A sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Alma Parens e nella mia qualità di amministratore della medesima La delego a firmare insie= me con l'altro amministratore Comm. Angelo Giordani il contratto in confronto del curatore del fallimento Flli Verni dichiarato dal Tribunale di Forlì per il rilievo degli arenili secondo le intese già intervenute col Cura= tore.

Bologna, 25 Gennaio 1932

F.to Luigi Della Torre

==========

Registrato a Coriano il 17 Sett. 1932 Anno X° al n. 172
Mod. I Vol. 87 - Esatte Lire Trentatre e centesimi dieci
(L. 33. 10)

Il PROCURATORE

f.to VIGGIANO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale che si rilascia dal Sig. Avv.
Luigi Bembo
Cattolica li 22 Settembre 1932 A. X.E.F.

Ugo Viscardi = Notaio

CARTOLINA POSTALE

MILANO
11-12
2 · XI
32 XI
FERROVIA

Cent. POSTE ITALIANE 30



Caro Enrico,

Vengo ad informarti che avendo l'amico G. fatto il corso a mio carico mentre tutta l'alma

A. M. P.

All'On. Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

Parent senza provvedimenti dicendo una
telegraficamente avendo da me che non
avrei pagato perché non autorizzata; così la
sarà andare intanto all'addebitamento
e che avrà detto che non pagarà perché non
autorizzata. Altrimenti chiede pronto di firmare.
Omai tutto provveduto e non mi pare che ci siano
altre pratiche da fare con un ottimo
tra Londra

Roma, 2 marzo 1933

Egregio Collega,

Il senatore Della Torre mi manda una sua lettera nella quale sottopone un incontro con lui e con me per stabilire la linea di condotta da tenere col curatore del fallimento Verri.

Per parte mia devo dichiarare non un incontro, ma piuttosto una prova tentativa conciliativa occorrerebbe a mio avviso ~~[illegible]~~ sapere le intenzioni del giornale e dell'altra parte, che ogni un portavoce dirige e rappresenta.

L'avv. Bembo, in una colloquio avuto con me a Bologna nell'autunno scorso, si è mostrato disposto ad una transazione con l'altra parte

mediante l'incasso da parte di essa di circa 100 mila lire delle 300 mila già versate. Sta fuori il Giordani reclamate dall'ing. dal curatore e, facendo assistere la Soc. Anna Pereno dall'avv. prof. Balda, si oppose al Tribunale di Torino alle domande del curatore Bensio. Da allora io non ho più avuto modo di seguire la questione, ma so che il Giordani, che è amministratore congiuntamente al Della Torre dell'Anna Pereno, è che detiene abbia nelle mie mani tutte le azioni che vi ha mai consegnate al Della Torre, intende non transigere col Bensio la quale cosa significherebbe la fine dell'affare di proseguire nella causa e intanto trascinare innanzi l'amministrazione sociale.

Se quindi fosse possibile

~~[illegible]~~

far avere al Dello Tenente le spiegazioni dell'Anna Fabrevo, che egli ha compiute con sincera premura, e avere con l'effettivo domicilio dell'Anna Fabrevo si potrebbe poi ~~[illegible]~~ esaminare con l'avv. Bonito (che è persona ~~[illegible]~~ esperta e che vorrà ~~[illegible]~~ facilitare ~~[illegible]~~ soluzione di questa il regolamento dei rapporti tra l'Anna Fabrevo ed il curatore avvocato degli assenti e il curatore avvocato degli assenti stessi; e ~~[illegible]~~ arrivare così alla quella soluzione che ne riterrà più conveniente

Lieto d'aver avuto occasione di mettermi in diretto rapporto con Lei, le invio i miei ossequi

Dev.

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)
Telefono 20-110

Bologna 3 marzo 1933

Stimatissimo Signor On.Avv.Ivanoe Bonomi

ROMA

ON. SENATORE DELLA TORRE -

A sua pregiata del 2 c.m.

Anch'io in un primo tempo ero del parere che innanzi tutto fosse necessario ed indispensabile l'estromissione del Comm. Giordani da ogni sua ingerenza nella Soc.An.Alma Parens; ma dopo la risoluzione della causa instaurata dal Curatore del fallimento Verni contro la Soc.An.Alma Parens per ottenere la risoluzione del contratto d'acquisto degli Arenili di Cattolica sono di diverso parere.

Nella detta causa mentre il Curatore concludeva per la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, la Soc.An.Alma Parens (che stava in giudizio solo in persona del Comm. Giordani) chiedeva la restituzione delle versate L. 300.000 e darsi atto che essa società non intendeva ritenersi obbligata dal contratto di acquisto degli Arenili.

Il Tribunale di Forlì con una sentenza stranissima ha respinto sia le istanze del Curatore che quella della convenuta società .

L'Avv.Bembo allora in forza delle dichiarazioni rese in giudizio dalla Soc.An.Alma Parens si ritiene libero di vendere a chissiunque gli Arenili, salvo la questione della restituzione o meno delle L. 300.000 versate dalla società con danari che sappiamo essere dell'On.Senatore Della Torre.

Di fronte a tale situazione ho ritenuto opportuno far comprendere all'avv.Bembo come l'unica soluzione possibile sia il rilievo dell'affare per parte del Senatore Della Torre (verso il quale

in ogni modo l'Alma Parens dovrà rispondere delle L. 300.000 sborsate) ed ho ottenuto dallo stesso avvocato la promessa che lo stato di fatto e di diritto creatosi dopo la sentenza del Tribunale di Forlì non sarà mutato a mia insaputa.

Con tutto ciò è mio parere che si possa senz'altro trattare col Curatore del fallimento Verni senza preoccuparsi del Comm. Giordani e della società acquirente degli Arenili, e che prima di far proposte sia indispensabile predisporre tutto il piano d'azione necessario per condurre a buon fine il rilievo.

Se poi l'On.Della Torre non abbia più intenzione di effettuare il rilievo degli Arenili (rilievo che si può ottenere a condizioni migliori di quelle precedenti) la cosa cambia aspetto ed allora si dovrà agire nei confronti del Comm.Giordani, il quale, fra l'altro, ci è sempre disinteressato della società fino al punto di non depositare in Cancelleria un bilancio e tanto meno le delibere di nomina degli amministratori.

In sostanza il convegno che io intendevo avere con la S.V. e l'On.Della Torre aveva lo scopo di chiarire la situazione in rapporto ai fatti nuovi per gettare le basi concrete di una futura azione.

Resto in attesa di suo cortese riscontro in proposito e mi è grata l'occasione per porgerLe i miei più distinti ossequi

Dev.mo

Stella Forlì 16 maggio Parigi

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 27 Ottobre 1932

On. Avv. JVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA
(Mantova)

VERNI = ALMA PARENS =

Credo mio dovere comunicarle che la causa Fallimento Verni = Alma Parens è stata rinviata al 18 Novembre p.v. e a quest'udienza verrà senz'altro spedita, perchè io ho già eseguito il deposito dei documenti ed ho parlato col Presidente affinchè non siano concessi ulteriori rinvii.

Il Sen. Della Torre è stato citato per due volte alla sede della Società in Bologna presso il Comm. Giordani ed io ho avvertito della mia decisione di spedire anche l'Avv. Calda il quale mi ha risposto di tenersi pronto.

Ora me informo Lei perchè, volendo comparire per il Sen. Della Torre, possa prepararsi in tempo.

Con molti distinti ossequi

Dott. Luigi Bembo

Avv. Rinaldo Majno.

Via Boccaccio 27

SENATO DEL REGNO

Milano 11/2/03

Caro Bonomi,

Attendo da Milano la ricevuta della tua lettera.-

Se non sarò a Roma entro

Partirò domani per Parigi

per una seduta e non ritornerò

che Domenica o Lunedì avendo

ed in altre incombenze parlamentari

per essere a Roma il 23, 24, e

25 e 26 — Il mio cuore non

Siccome di fare una
scappata a Bologna prima
che sia un sacrificio assai
grande possibile perché desidero
che io vi assista.

Scrivo la mia e descrivo
le tue decisioni vi sia chiaro

R -

Saluti a Sylvia e
a te cordialissimi tua

Bice Zoe

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)
Telefono 20-110

Onorevole Senatore Luigi Della Torre

M I L A N O

Ho ricevuto dall'avv.Bembo di Forlì una lettera nella quale mi accenna a possibilità di transazione con la Soc.An. Alma Parens.

Con riferimento alla mia precedente del 3 febbraio u.s., mi permetto sollecitare un incontro con la S.V. e l'On. Bonomi per stabilire la linea di condotta da tenere col Curatore del fallimento Verni, in quanto l'estromissione del Comm.Giordani - alla quale si giunge con facilità - non risolve la questione se non è preceduta da un accordo con lo stesso Curatore in relazione al rilievo degli Arenili.

In attesa di suo cortese riscontro, mi dico

della S.V.Ill.ma

Dev.mo

il mio contento, oggi nuovamente
di annunziarle destinato a spacciare
nuovamente per Limbarde un fatto
e finendo al curatore oggi che è
suo benefattore
Dente che la sentenza non è
finale ed è stata con la condotta
all'Ufficio Patens il diritto di
fondi e dell'avente.
Conviene finire che il Curatore
venga a Bologna con le prove
13 o 14 o anche il 15 marzo prossimo
prima della 15 domando Mercoledì 15
partire per Parigi onde potere essere di
ritorno il 16 alla adunata di Bologna delle
Cooperative 3 giorni domani non
è possibile che [illegible] di accettare

SENATO DEL REGNO

Roma 11/3/33

Caro Simoni

Le confermo quanto
verbalmente le ho detto circa
l'opportunità che
Lei ha nell'interesse di Tonacci
di essere a Roma con l'avvocato di
Bologna per accordarsi sulla
procedura contro il Giordani -
Questi, dalle scadenze di
firme sarà di ritorno da
Bologna alla fine della
prossima settimana e perciò
[illegible]

mia, per favorirmi non essendo
ella stato obbligato a rimanere
sospeso di sopra per
un momento di circa 6 80 fa
ore e nella sua partenza
provvedere senza ritardo
le somme dovute dai suddetti
non furono protestate con
sentimento l'acquietarsi
a tali patti sarebbe
un debolezza la mia posizione
rimane sempre eguale
buona perché come già ho detto
non ho obbligo io alcuno di somministrare
tutta la somma necessaria per
questi e io anche contento rassegnare
volentieri sulla spontaneità di un tale
contributo sua e dei suoi amici
Sentimento ogni di spirito di
Conservare le ragioni Alma Parenti
mente è indispensabile che egli
ci le consegni perché in nessun
punto del Compromesso che egli
non potrà certo respingere, è assente
l'obbligo mio di concorrere con tutta
la somma necessaria ma in alle
parole come già ho detto è un riflesso
di fare anticipo quindi per la somma
che mi fosse piacente e il resto dovrà
esser trovato da lui. Non credendo di aver
il minimo che possa richiedere è
la sua decadenza e il pagamento de la
somma che egli ha offerto immediatamente

Roma, 9 marzo 99.

Egregio sig. Semini,

Sono stato martedì scorso a Milano ed ho comunicato la sua lettera al sen. Della Torre. Egli avrebbe vivissimo desiderio di conferire con noi a Milano. Ma per precedenti impegni, egli non potrebbe vedersi che nel pomeriggio di martedì 14 marzo o nella mattinata di mercoledì 15 marzo.

Potrebbe Ella andare a Milano nei giorni indicati? Se mi telegrafi che preferisce l'o di avvertire il sen. Della Torre, nella sua abitazione - Via Bernardo 2 - dovremmo

Incontrai
Ieri sera ebbi una lunga lettera
che dovrebbe pervenirmi assai presto
per dispormi il mio viaggio
a Milano. Le ~~[illegible]~~ invio
i migliori saluti

Roma, 16 marzo

Egregio Avv. Tannini,

Come di accordo, mi affretto a restituirle la copia dell'atto privato 19 febbraio 1932 che Ella mi ha dato ieri l'altro. Le ho fatta copia per il mio incarto.

Le mando anche la lettera-perizia del dott. Massimo Sarmiggia circa il valore dei terreni, sia come poderi coltivati, sia come aree per speculazione edilizia. Come vedrà, calcolando a circa 80 alberi coltivati a £ 6000 l'albero, si ha un valore di quasi mezzo milione.

Con i migliori saluti

dev.

Martedì 14 marzo 1911

Conferenza a Milano con:

Della Torre

Mario Rinaldo = genero

di Ettore Ferrini -

9° bis

9 novembre 932

Lunga conferenza col

avv. Angelo Giordani

Scritto il 9 nov. 1932 a

Sella Cove riferendo:

- Giordani afferma avere avuto L. 42.200 (compreso cambiale di 10 mila del Petroniano) per la Società e averle usate per suo stipendio e per spese legali.

- promette mandare Statuto e verbali Società

- insiste per la scadenza delle 600 mila lire, pronto al rimborso integrale.

Patrimoniale = 380.000

Spese — 88.000 — 88.-

Rata 10ª 15.000 15
146
45

Ann. mov. 92.000 39,
1° gen. Cinerizio

Minore 19.000
Minore 35.000

£ 146.000.

Imposta rata £ 15

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (VIII)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente oppure	D	Avviso di ricevimento postale oppure	PCP
Urgentissimo	UGS	Far proseguire	FS
Partecipazione urgente	PU	Far proseguire pagato	FSP
	LCF	Posta raccomandata	PR
Differito	LCO	Espresso pagato	XP
	LCD	Da consegnarsi in mani proprie	MP
Risposta pagata a (Ore o franchi ore)	RP x	Fermo telegrafico	FR
Telegramma collazionato	TC	Fermo posta	GP
Avviso di ricevimento telegrafico	PC	Fermo posta raccomandata	GPR
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	PCD	X indirizzi	TM x
		Comunicare tutti i mezzi	CTA

UFFICIO TELEGRAFICO Di
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il ..... 193 .. ore ....
Pel circuito N. ..... Ricevente

Le ore si contano dal (0 4) al tempo medio dell'Europa centrale, e precisamente ... ai vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi ingressi in Circuiti romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					... e mese	Ore e minuti	
	476 LETTERA	BOLOGNA	17	00	24/23. 8	23	

ARRIVERO DOMANI PREGOLA FAR TELEFONARE PLAZA APPUNTAMENTO PER POMERIGGIO OCCORRENDO VEDERCI PARTENDO SERATA OSSEQUI

ANGELO GIORDANI

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dalmazzo - Ord. 1119 - Tiratura 4.100.000 - 19-12-1931-)

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il fattore rimetta una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

Causa Della Torre - Fiordani

18 luglio 1932 Viaggio a Milano - Conferenza con Della Torre D.-Dag. Jelinek

31 luglio 1932 - Conferenza con Della To. a Roma - Hotel Majestic -

luglio 1932 - Conferenza con Avv. Sabbi intorno alla nota corrispondenza -

10 settembre 1932 (sabato) - Conferenza a Bologna con l'Avv. Bonfiglioli curatore del fallimento Verni.

16 settembre 1932. Conferenza a Milano con Della Torre all'albergo Cavour.

9 novembre 1932 - Conferenza con l'Avv. Fiordani a Roma nel suo studio -

dicembre 1932
gennaio } 1933
febbraio }

Conferenze avute con
Della Torre a Roma
Hotel Majestic -

14 marzo 1933 - (martedì) Viaggio
a Milano. Conferenza con
Della Torre, avv. Rinaldo Mario Genero,
avv. Ateniano Vannini -

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano I.)
Telefono 20-110

Bologna 17 marzo 1933

Stimatissimo Sig.Avv.On.Ivanoe Bonomi

R O M A

ON. DELLA TORRE -

Ho ricevuto la di Lei pregiata del 16 corrente con accluso il riferimento del Dr.Samoggia e la copia dell'atto di acquisto.

Ho scritto già all'avv.Bembo per saggiare il terreno circa l'ultimo prezzo che egli sarebbe disposto a chiedere per la vendita dei noti terreni, ed al più presto cercherò di avvicinare le persone con le quali ritengo possibile trattare per l'attuazione del piano predisposto a Milano.

Coi più distinti ossequi

Dev.mo

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano
Telefono 20-110

BOLOGNA FERROVIA 21-22 17 III XI

MOSTRA RIVOLUZIONE FASCISTA
ROMA



Stimatissimo Signor

ON.AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

ROMA • DISTRIBUZIONE •
10-11
18 · III
33-XI

Roma, 21 marzo 1933

Egregio avv. Fannini,

Ho veduto ieri a Roma il senatore Della Torre, il quale mi ha informato di una obiezione del comm. Giordani notificata il 16 marzo. Le mando copia della obiezione stessa. Se l'offensiva del Giordani costringerà giustificare la nostra controffensiva, avremo tutto avrà potuto raccogliere gli elementi necessari per una decisione.

Con i migliori saluti

dev.

Avv. Adriano Fannini
Via Della Zecca 1 Bologna-

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)
Telefono 20-110

Bologna 22 marzo 1933

Stimatissimo Signor On.Avv.Ivanoe Bonomi

R O M A

Ho ricevuto la di Lei pregiata del 2I c.m. con l'acclu= sa copia della diffida Giordani.

Sono di nuovo a contatto con l'avv.Bembo e non credo sia attuabile il piano del rilievo dell'affare al prezzo di mezzo milione oltre il versato.

L'avv.Bembo ritiene di poter vendere a miglior prezzo, e si fa forte della inadempienza dell'Alma Parens per compensare con quanto gli sarà possibile ritenere il minor prezzo che dovrà ricavare.

Comunque la via del rilievo non è ancora definitivamente abbandonata.

Stante l'intimata diffida ritengo però di avvicinare il Comm.Giordani ed in data odierna provvedo ad invitarlo al mio studio "per affari urgenti che lo riguardano".

Ritengo che la diffida del I6 marzo, così come notificata, ci permetta di esaminare la questione anche dal punto di vista penale, in quanto, se è possibile configurare il reato di truffa (e per questo mi rimetterò pienamente al di Lei autorevole parere), l'amnistia non potrà esser più invocata.

Comunque per ora mi limiterò ad un colloquio pacifico e Le sarò preciso in proposito.

Coi più distinti ossequi

Dev.mo

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano I.)
Telefono 20-110

Bologna 28 aprile 1933

Preg.mo Signor On.Avv. Ivanoe Bonomi

R O M A

ON.DELLA TORRE -

Le comunico che a seguito di presentazione di una proposta di concordato da parte dei F.lli Verni la soluzione della nota questione si fa alquanto più ardua.

Difatti il Curatore del fallimento si disinteressa di tutto e la questione va trattata ora coi patroni dei F.lli Verni Avv.Magri e Rag.Carpi di Bologna.

In questi giorni mi sono trovato con l'avv.Magri ed ho avuto altro colloquio col Comm.Giordani il quale è tutto preoccupato di questa nuova situazione ed affaccia pretese favolose nei confronti dei Verni.

L'avv.Magri, che messo al corrente della situazione è propenso ad una restituzione parziale delle L. 300000 versate (mi ha parlato per ora di L. 100.000), subordina però ogni restituzione ad un accordo completo fra il Giordani ed i Verni e fra lo stesso Giordani e l'On.Della Torre in relazione ai rapporti sociali.

Come Ella comprende avendo da fare con un Comm. Giordani, che è l'uomo dalle grandi pretese, poste le cose su questo terreno vi sarà da faticare non poco per uscire dal groviglio di questioni come sarebbe desiderabile.

Nell'entrante settimana avrò altro colloquio col Comm.Giordani e successivamente con l'avv.Magri.

Tali nuove le ho già comunicate all'On.Senatore Della Torre.

La terrò informata dello svolgersi delle cose riser=
vandomi sempre il di Lei parere prima di addivenire ad una qual=
siasi soluzione.

Con distinti ossequi

De v.mo

Via Cernaia 2

10/3/20

Caro Bonomi,

Come ti avevo detto l'avvocato Vannini è per il 30% in proc. di concordato al 20%. Ha pensato di fare anche lui tener conto del fondo. Ho incaricato di comunicare la cosa l'avv. Hug Jellinek un nostro compagno molto intelligente un esperto per ricevere subito il famoso compromesso che tu hai e che dovrebbe rimanere per espresso al

---

Avv. Federico Jellinek
Via Borgogna 3 Milano

Io sarò a Roma il 5 mar
12 telefonami quando
ci potremo vedere nel pomeriggio
Hotel Majestic
Ho una lieve cosa contro per
telefonare a casa tua ma
nessuna risposta mi fece
la tema che tu fossi ammalato
Ciao a buon presto

Tuo Pietro

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1

Roma (N. 29)



Assegno L. ..... N. **1441**

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tas L. ..... *Espresso* L. ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 7 maggio 1933

Egregio avv. Fannini,

Ho ricevuto le sue lettere del 18 e del 28 aprile. Vedo che le cose si svolgono attraverso a mille difficoltà, ma i suoi colleghi con il Giordani e con il Mag. Maggi frotteranno a qualche utile risultato.

L'on. Della Torre credo che sarà del vostro avviso e riterrà anch'egli necessario un tentativo per recuperare quanto è possibile delle 300 mila lire versate. Lo stato delle grosse somme date al com. Giordani fa sperare che

Si ringrazia a prenderla.

Accolga i miei migliori saluti e mi creda

Aff.mo Adamanno Gennini

Via della Zecca, 1

Bologna

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)
Telefono 20-110

Bologna 18 aprile 1933

Ill.mo sig.On.Avv.Ivanoe Bonomi

R O M A

SEN.DELLA TORRE -

Avevo trovato alcuni amici disposti a trattare il rilievo dell'affare di Cattolica alle condizioni delibate nel ns. incontro di Milano.

Il Curatore del fallimento Verni però non intende scendere di gran che sul prezzo convenuto con l'Alma Parens e le trattative si sono arenate.

Allora ho ritenuto opportuno invitare al mio studio il Comm.Giordani, che di proposito ho trattato molto cortesemente non senza fargli intendere che all'occorrenza la cortesia potrebbe essere gettata in disparte.

Mi ha chiesto alcuni giorni per riflettere e nominarsi un Legale, che nel caso non intende sia l'avv.Calda che assiste l'Alma Parens. Inoltre mi ha promesso che nel prossimo incontro col suo legale mi sottoporrà anche il rendiconto delle somme ricevute dall'On.Della Torre.

La terrò informata minutamente del procedere delle cose.

Con i più distinti ossequi mi creda della S.V.

Obbl.mo

24 maggio 1933

On.Dr. Luigi Della Torre
M I L A N O Via Cernaja n.2

Gent.mo Senatore

Come d'accordo son partito il 22 sera per Bologna, ritrovan=
domi la mattina appresso con L'Avv. Vannini. Egli mi persuase
della inconcludenza del viaggio da me progettato a Forlì, tanto
che ho evitato la visita all'Avv. Bembo .
Di presenza Le darò quei minuti particolari che debbo omettere
in questa breve relazione .
L'Avv. Vannini mi mise al corrente dello stato della pratica ,
da lui particolarmente curata sotto il profilo dei rapporti col
Giordani , rapporti che costituiscono sempre una incognita ed
anche non lieve difficoltà , quale sia la risoluzione che gli av=
venimenti consentiranno , perchè il sullodato Signore non rinun=
cia a pretese , per quanto moralmente repugnanti esse sieno.
Seppi che la Curatela del fallimento Verni , in base alla conven=
zione con l'Alma Parens , e per questa firmata dal Giordani e
dal di Lei mandatario Avv. Fabri , convenne in giudizio la con=
traente per ottenere la risoluzione degli accordi e l'incameramen=
to delle L. 300.000 versate ,

Nel giudizio Lei si mantenne contumace ed il Giordani invece si costituì col patrocinio dell'Avv. Calda . Questi sostenne la tesi che l'apparente inadempienza dell'Alma Parens era in derivazione della mancata omologazione da parte del Tribunale di Forlì alla convenzione , con che questa convenzione avrebbe sempre potuto essere impugnata di nullità .

Il Tribunale se ne lavò le mani non pronunciandosi in merito alla richiesta risoluzione e dichiarando che giustamente l'omologazione doveva esserci ; ma che la stessa poteva venire indifferentemente domandata sia dalla Curatela che dall'Alma Parens .

E le cose sono rimaste a tale punto morto , nessuno avendo voluto arrischiarsi in passi ulteriori .

Comunque mi sembra sostanziale la circostanza che il maggior danno che potrebbe derivare da una sentenza definitva sia circoscritto alla perdita delle dette L. 300.000 .

Come sa nel contempo i Verni hanno avanziata una proposta di concordato . Detti Signori sono assistiti dall'Avv? Magri e dal Rag. Carpi. Da quest'ultimo ci siamo recati ieri nel pomeriggio con l'Avv.Vannini, ed egli mi fu cortese di tutti quei chiarimenti che ritenevo di poter avere soltanto dall'Avv. Bembo .

La situazione fallimentare Verni si presenta , in cifre tonde, con L. 12.000.000 di debiti chirografari ; L. 500.000 di residui debiti privilegiati ; L. 150.000 di debiti derivanti dalla gestione fallimentare

24 maggio I933

segue lettera al Dr. Luigi Della Torre

Le attività fallimentari al 3I gennaio I933 consistono in circa L. I70.000 liquide , L.I.I35.000 di crediti postfallimentari , che si debbono considerare realizzabili per circa L. 900.000 , ed in fine gli immobili , per il valore dei quali possiamo riferirci alla va= lutazioni fatte dall'On. Samoggia .

La proposta di concordato è la seguente :

I) pagamento integrale delle spese e dei privilegiati entro un mese dal passaggio in giudicato .

2) 20% ai chirografi e 25% a quelli tra essi aventi la firma anche della Alimentare Adriatica o Balneare Cattolica , da pagarsi en= tro sei mesi dal passaggio in giudicato.

3) Garanzia del concordato con le attività fallimentari da liqui= darsi dal Signor Avv. Comm. Pietro Palloni di Rimini .

La differenza tra il 20 e 25% di cui sopra implica un maggior onere di circa L. 250.000 .

L'esborso complessivo per la esecuzione del concordato deve quindi presumersi di circa L.3.600.000 tutto compreso .

Al Rag. Carpi ho domandato se riteneva che detto concordato avrebbe raggiunto le maggioranze richieste e se , in ipotesi , pensava che sarebbe stato di poi eseguibile .

Il Rag. Carpi non ha saputo essermi preciso circa la raggiungibilità delle maggioranze , sopratutto per il fatto che il Curatore si mantiene ancora ermetico , ciò che lascia sospesa ogni presunzione, specialmente nei riguardi delle Banche creditrici . Ritiene invece che ove il concordato sia varato verrà anche eseguito , specie per la grande fiducia che egli ripone nelle multiple capacità e possibilità dell'Avv. Palloni , che a Rimini sembra faccia la pioggia ed il bel tempo .

L'Avv. Vannini già mi aveva assicurato che il Rag. Carpi e l'Avv. Magri sono ben decisi a transigere , in ipotesi , la questione con l'Alma Parens , pur di evitarne anche ogni altra col Giordani , mediante il pagamento di L. I00.000 che , forse , potrebbero anche giungere a L. I50.000.

Ho desiderato farmi ripetere dal Rag. Carpi la favorevole disposizione di cui sopra , ed infatti egli mi fu esplicito in proposito , senza entrare in cifre ; ma soltanto esprimendo qualche scetticismo circa l'arrendevolezza del Giordani .

A questo punto debbo dirLe che ho potuto, anche da varie diverse fonti, apprendere che il Rag. Carpi a Bologna è quotato per capace ed autorevole ; così come l'Avv. Magri viene considerato assai abile e versato negli affari .

L'Avv. Vannini mi narrò i diversi colloqui avuti con Giordani e come questi , anche ultimamente, abbia con lui insistito per sapree quanto dell'eventuale incasso sarebbe toccato a lui.

24 maggio 1933

segue lettera al Dr. Luigi Della Torre

L'Avv. Vannini, senza sbilanciarsi , e senza voler essere del tutto negativo , per non creare ostacoli imprudenti , gli avrebbe fatto capire che si sarebbe trattato, se mai, di ben lieve somma .
Il Giordani è a Roma dove , a quanto dice, starebbe trattando con un Comm. Tucci , in rappresentanza della Contessa Sforza Cesarini, per la vendita degli arenili ecc. Pare che questa Signora intenda investire in Romagna parte dell'ingente patrimonio , e precisamente in immobili . Tramite per queste trattative è certo Signor Caretti, che sembra amico dell'Avv. Vannini , tanto che si è impegnato di tener questiv esattamente informato di ogni cosa , specialmente per essere più sicuro sull'atteggiamento del Giordani .
L'Avv. Vannini mi ha espresso il desiderio che Lei lo munisca di una lettera che lo autorizzi esplicitamente alla eventuale definizione con i Verni , nell'ipotesi che il concordato sia varato . Tale lettera potrà essere da noi studiata insieme .
Tra le altre notizie l'Avv. Vannini mi disse che il Giordani pare sia riuscito ad indebitare l'Alma Parens di qualche somma , mettendo in valore la circostanza della di Lei presenza in tale società . Della quale società poi non si trovano tracce nella Cancelleria del Tribunale, perchè nessuna formalità sembra sia stata curata.

A Bologna ho chiesto a diversi informazioni sui vari personaggi . Sul Giordani nulla che non sia già universalmente risaputo .Trat= tasi di un audace cavalier d'industria , che riesce a menar vita superiore alle sue effettive possibilità , con ogni mezzo .Pare che a Milano abbia avuto una grossa questione con L 'Avv. Peroni Bernardino : Corso Porta Vittoria 47 , che non conosco .

Dell'Avv. Vannini si dice che sia diligente e capace , per quanto non un'aquila . E' un autodidatta , proveniente dalla Cancelleria , e messo in valore dalla comunanza con il Rag. Bedogni , esponente massimo dell'astro testè tramontato .

Il Rag. Carpi e l'Avv. Magri sono , come già dissi , considerati per avveduti e seri professionisti , pur sottolineandosi che sono anche assai svelti .

Dell'Avv. Bembo si giudica universalmente che sia un debole ,poco ca= pace e che abbia condotto la procedura affidatagli in guisa da creare il danno proprio e di tutti quanti , in un modo o nell'altro, vi sono interessati .

Non appena Ella sia rientrato a Milano mi chiami pure per conferire.

Gradisca , intanto , i miei migliori saluti

RAGIONIERE
FERRUCCIO JELLINEK
MILANO (104)
3 - VIA BORGOGNA - 3

TELEFONO 70-807

Milano, 24 maggio 1933

On. Avv. Ivanoe Bonomi
R O M A Piazza Libertà n.4

Considero opportuno di farLe avere copia della lettera diretta stamane al Senatore Della Torre .
Per quanto buttata giù con molta fretta mi sembra aggiorni le nostre conoscenze sulla disgraziata vicenda , in guisa da tirarne elementi per eventuali giudizi .
Può anche darsi che Lei conosca il Comm. Tucci e la famiglia Cesarini Sforza , nel qual caso avrà forse modo di appurare la serietà delle notizie datemi .
Mi è grata l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti

Jellinek

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 2 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Della Torre
Cernaia 2 67360

dr.
Magno Rinaldo - 41.730
Boccaccio 32

Pisanelli Carlo
Lamarmora 34 - 70-995

87598 Dante
81796 S. Paolo

Avv. Adamo Vannini

Via della Zecca, 1

Bologna

AVV. GR. UFF. CIRO BONOLLO

STUDIO - 42 VIA VALADIER - TEL. 360-903
CASA - 26 VIA BERTOLONI - TEL. 874-486
ROMA

13 Novembre 1933 - XII°

Carissimo Ivanoe,

ti mando copia dell'atto di opposizione alla omologazione del concordato Verni ad istanza della Società"Alma Parens".

Il Comm. Giordani provvederà a far pervenire direttamente la citazione originale al Senatore Della Torre per la sua firma da apporre in calce; chiedo alla tua cortesia di voler scrivere all'Avv. Maino il tuo parere circa la richiesta di tale firma. Come vedi, si tratta di un atto inteso alla tutela degli interessi della Società, e la firma non può in alcun modo pregiudicare gli eventuali diritti dell'On. Della Torre nei confronti del Giordani, mentre la mancata firma si risolverebbe in un evidente danno per la Società.

Mercoledì mattina, come d'accordo, ti telefonerò e ci troveremo.

Molti cordiali saluti

Val. Tino Bonollo

A S.E. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

Avv. RINALDO MAJNO

via Broletto, 32 - Telef. 41-730

MILANO, 17-11-33

Eccellenza,

Ho ricevuto l'altro ieri la sua lettera del 13 cor. e mi sono messo in contatto con l'avv. Jellinek ieri mattina. Egli aveva ricevuto contemporaneamente una lettera dall'Av. Vannini con la quale questi comunicava che i legali del Veni si erano accordati con lui perché, mentre si erano iniziati dei pourparlers per la definizione della vita pendente, avvenuta notificazione della citazione per la udienza del 17.

Intanto ieri - giovedì 16 - giunse al Sig. della Torre una lettera molto minacciosa del Giordani con la quale mi diceva che si sarebbe costituito a firmare l'atto di citazione che gli sarebbe stato inviato dall'Av. Mossa di Forlì. Ciò fondandosi sull'atto di citazione e mi avendo con sorpresa che era per l'udienza di oggi 17. - Li trovammo con Jellinek e li telefonai all'Av. Vannini per informarlo della cosa e gli dissi spedì l'atto e copia della lettera perché vedesse lui da farsi. -

Premetto che, a parte ogni altra considerazione, il Sig. della Torre non avrebbe potuto firmare l'atto perché lì è materialmente impossibilitato fisicamente perché ha la mano destra paralizzata. - Le sue condizioni di salute permangono purtroppo tutt'altro che buone. - Ad ogni modo io ho l'impressione che tutto questo non sia che una manovra per avere una ragione di più per aver una ragione di più per evitare la resa dei conti. Non ti mando a firmare all'ultimo momento una citazione già notificata, senza aver chiesto il parere di quegli che nella peggior ipotesi è il maggior interessato e dei suoi legali.

Mi sembra nientemeno che questa non sia che un'altra indegna manovra che continua l'opera di sfruttamento a danno di Della Torre. Se Ella crede, perchè offrirsi che dicesse all'On Bonello, del quale le restituisce la lettera, che egli avesse l'obbligo di aspettare la risposta prima di notificare la sentenza che è anzi stata notificata prima che l'On. Bonello stesso le scrivesse. Sono sistemi inammissibili non dico fra avvocati, ma neppure fra mascalzoni.

Purtroppo ci si trova davanti a un volgare truffatore che ha saputo approfittare della debolezza di un uomo già allora malato e le cui condizioni di salute rendono e le cui condizioni di salute rendono ora più difficile la difesa.

Già le dissi che le condizioni di mio fratello sono cattive e continuano a peggiorare ogni giorno e mentre egli non è in grado di occuparsi neppure della più piccola cosa.

La ringrazio vivamente per il suo interessamento in questa faccenda e le invio i miei migliori saluti e più devoti saluti

Suo

Continuano ora di aver notizie sulla situazione dell'Alma Mater per mezzo del Rudano Mimmo il quale si è rivolto al portavoce ma finora senza successo. Vedremo se almeno c'è una parvenza di contabilità o, come credo, non c'è neppur quella.

Di nuovo

Caro Borrello, 23 Novembre 19

Il Cav. Rinaldo Marino mi scrive che il suocero sen. Della Torre vuol intende firmare anche per ~~l'invio~~ una lettera molto insolente del Giordani indirizzata a lui proprio nei giorni prossimi passati. E delle cose di Livorno hai parlato?

~~Saluti~~ Coi migliori saluti

Suo

Si premette che, per dare
un parere, non solo di
massime giuridiche, ma
di perfetta aderenza ad
una realtà concreta
e di specie, occorrerebbe
aver maggiori notizie
delle due questioni (com-
tione all'acqua Pia, e
richiesta della maggio
congrua vescovile) cui
in sostanza si riduce l'in-
tero quesito dei quesiti

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE di MILANO

Ad istanza del Comm. Angelo Giordani nato a Bologna, ed ivi domiciliato in Via Galliera 32 in proprio e quale coamministratore della S.A. Alma Parens domiciliata pure in Bologna in Via Gallîera N. 32

PREMESSO

che nel Gennaio 1929 l'istante acquistava per una costituenda società dai F.lli Verni di Cattolica tutti i terreni e gli arenili a mare della ferrovia fra Cattolica e Riccione;

che dal Gennaio 1929 all'Ottobre 1931 tale intrapresa veniva finanziata dal Senatore Dr. Luigi Della Torre quale gerente della Banca Zaccaria Pisa, quale Presidente dell'Istituto di Credito per le Cooperative (ora Istituto di Credito di Milano) quale consigliere Amministratore della Banca Belinzaghi S.A. e quale Consigliere Amministratore della Soc. Ingegnoli & Soci di Milano;

che i lunghi tre anni dal Gennaio 1929 allottobre 1931 furono consumati perchè dapprima i venditori trovandosi dissestati proposero ai creditori un concordato giudiziale e quindi furono in un secondo tempo dichiarati falliti;

che nell'Ottobre 1931 il Senatore Della Torre propose al Comm. Giordani di assumere in sociale per condurla a seconda delle rispettive attitudini la intrapresa anzidetta

che conseguentemente nel novembre 1931 furono dettate le condizioni tutte del nuovo accordo fra il Senatore Della Torre ed il Comm. Giordani;

che successivamente in base agli accordi sopradetti fu stipulata per conto della Soc. An. Ala Parens il nuovo contratto di compravendita col curatore del fallimento Verni e che in tale occasione furono sborsate altre L. 300.000.=;

che sebbene il Sen. Della Torre non si fosse impegnato alla fornitura del residuo danaro occorrente per il saldo dell'acquisto, si era però in modo preciso ed inequivocabile impegnato alla fornitura dei mezzi atti a risolvere ugualmente la situazione; impegnandosi cioè a formare un ~~maggiorit~~ consiglio d'Amm.ne alla Alma Parens S.A. della quale provvisoriamente erano stati nominati amministratori il Sen. Della Torre ed il Comm. Giordani, e impegnandosi altresì

a procedere all'aumento edel capitale della società per mettere a disposizione del Comm. Giordani e le azioni della società e la firma sociale per la provvista dei nuovi fondi necessari alla vita ed alla vitalità dell' intrapresa, impegnandosi persino a consentire per i nuovi fondi la emissione di azioni privilegiate;

che il Sen. Della Torre si era infine impegnato di estinguere con danaro proprio, proporzionalmente, nello spazio di tre anni dal Novembre 1931 gli effetti a firma Giordani ed all'ordine Zaccaria Pisa, Bellinzaghi Banca Istituto di Credito di Milano e Ingegnoli F.lli e Soci;

CHE DOPO UN ANNO E MESI 4 DAI PRECISI ACCORDI INTERCORSI IL SENATORE DELLA TORRE NON HA MANTENUTO UNO SOLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DI CUI SOPRA E' PAROLA NE HA DECURTATO GLI EFFETTI IN QUESTIONE; nè restituiti i numerosi effetti estinti precedenti all'accordo e rimasti indebitamente in sue mani omettendo anche la restituzione di altri documenti, restituzione alle quali si era in modo pre ciso impegnato;

CHE SI E' COSTANTEMENTE RIFIUTATO DI PRESTARSI ALLA FIRMA SOCIALE PARALIZZANDO QUINDI LA VITA DELLA SOCIETA';

che preoccupato il Comm. Giordani, da tale stato di cose sino dal Giugno 932 si era messo in condizione di offrire al Sen. Della Torre di uscire dalla combinazione senza rimettere un soldo, senza riuscire peraltro nè a fare accettare al Sen. Della Torre (che chiedeva almeno 1 milione di buona uscita) tale proposta nè ad indurlo a cominciare a mantenere gli impegni assunti;

r i t e n u t o

che tale contegno del Senatore Della Torre ha posto in gravissime difficoltà sia l'instante, sia la società An. Alma Parens e ritenuto inoltre che è strettamente necessario risolvere una situazione divenuta insostenibile e pericolosa anche perchè il momento per la risoluzione appare propizio in quanto una recente sentenza del tribunale di Forlì provocata dal Curatore del fallimento Verni respingendo tutte le dimande del Curatore avanzate rimette in perfetti termini la S.A. Alma Parens;

Ri

Ritenuto quant'altro ecc.

si D I F F I D A

il Sig. Dr. Luigi Della Torre Senatore del Regno per tutti gli effetti e per tutti i danni derivanti dalla situazione per fatto e colpa di lui verificatisi

diffidandolo inoltre

per i gravissimi danni che all'istante sarebbero per derivare dagli eventuali disguidi degli effetti anzidetti e ciò con ogni più ampia riserva per le eventuali corresponsabilità.

Perchè di tutto ciò rimanga fede e prova io sottosctitto Uff. Giud. addetto al Tribunale intestato ho notificata copia della presente diffida al Sig. Dr. Luigi Della Torre Senatore del Regno al suo domicilio in Milano, Via Cernaia 2 ivi consegnandola a mani dello stesso Sig. On. Dr. Della Torre

li 16 Marzo 1933 -XI

Con la presente privata scrittura da valere nel miglior modo di Legge si premette e si stipula quanto segue:

promesso che

Nel Gennaio 1929 il Comm. Angelo Giordani definì con la Ditta F.lli Verni di Cattolica un impegno per l'acquisto di mq. 1.300.000 circa di terreni arenili posti in prossimità di Cattolica fra la ferrovia Rimini - Ancona e la strada litoranea già tracciata e fra questa e il limite demaniale e pure in detta epoca il Comm. Angelo Giordani definì altro impegno con il Comune di Misano in Villa Vittoria per l'acquisto di circa 22.000 mq. di altri arenili fra la litoranea ed il mare senza soluzione di continuità con quelli prima qui nominati.=

Il detto Comm. Giordani, in esecuzione degli impegni assunti in confronto de la Ditta F.lli Verni ed il Comune di Misano fece approntare da tecnici di sua fiducia i progetti di massima per la sistemazione della zona in c... tieri di villini a mare, e iniziò trattative con terzi probabili committ ti di detti costruendi villini; senonchè lo svolgimento del programma di questa speculazione industriale edilizia da lui intrapresa rimase bruscamente interrotto per il fatto della richiesta da parte della Ditta F.lli Verni nel maggio 1929 di un concordato preventivo nelle forme giudiziali in confronto dei creditori, il quale importò il sequestro di tutto il patrimonio della ditta dissestata ivi compresi gli arenili, e per il fatto altresì che dal canto suo il Comune di Misano in Villa Vittoria, sorpreso del dissesto della ditta Verni (che avrebbe dovuto eseguire strade e piantagioni nella zona di che trattasi) dovè iniziare pratiche col R. Demanio per ottenere la proroga dei termini ad esso Comune imposti per la esecuzione di strade e ville nella zona di arenili già ceduti gli e dal Comune impegnati col Comm. Giordani.

Frattanto la procedura per la conclusione del concordato preventivo da parte della Ditta F.lli Verni sboccò nella sentenza del Tribunale di Forlì

in data 20 - 28 Febbraio 1930 dichiarativa del fallimento ed il Giordani, che già era intervenuto nella vertenza per la conclusione del concordato, dovè promuovere altra causa in confronto dell'Amministrazione del fallimento per perseguire l'equo riconoscimento delle sue ragioni di credito e di danno emergenti.

Del contenuto degli impegni del gennaio 1929 in confronto della Ditta F.lli Verni e del Comune di Pisano in Villa Vittoria, nonchè delle successive vicende di fatto, il Com. Giordani mise debitamente al corrente il Senatore Luigi Della Torre, in un primo tempo finanziatore dell'affare di che trattasi ed ora interessato a rilevarlo per assumerlo in sociale col Comm. Giordani secondo le rispettive attitudini, e poichè attualmente il Com. Giordani ha in corso col Comune di Pisano, restituito nei termini in confronto del R. Demanio, trattative amichevoli per conformare gli impegni del gennaio 1929 alla attuale situazione di fatto e di diritto, nonchè ha ottenuto dal curatore del Fallimento della Ditta Verni l'opzione per il rilievo definitivo dei mq. 1.300.000 circa di arenili contro:

a) la rinunzia all'insinuazione al passivo per crediti e risarcimento danni emergenti, abbandonando la relativa controversia giudiziale;
b) il versamento all'Amm.ne del fallimento di L. 1.300.000.= pagabili a rate, di cui la prima, alla scadenza del 18 Novembre corr. per l'importo di L. 300.000.= quale scadenza è però stata prorogata dal Curatore per qualche giorno con impegno di buona fede;

Le due sottoscritte parti Comm. Giordani e Sen. Luigi De la Torre, hanno constatato di essere d'accordo per fare ormai quanto occorre per la definitiva assunzione dell'affare in sociale e per portarlo al miglior compimento nell'interesse comune.

Tutto ciò premesso:

si dichiara e si stipula

quanto segue:

1°) La premessa forma parte integrante del presente contratto;

2°) Il Comm. Giordani riconosce che in capitale e interessi il Sen. Della Torre gli ha fatto a tutte'oggi anticipazioni per complessivo importo di L. 820.000.= circa, le quali sono state dal Comm. Giordani erogate nell'affare per gli anticipi fatti alla Ditta Verni e al Comune di Misano, per le spese dei tecnici incaricati della sistemazione delle aree e della costruzione dei fabbricati, per viaggi, soggiorni e relazioni prolungate fuor di sede nell'intervallo degli anni decorsi dall'inizio dell'affare ad oggi, per la difesa giudiziale e stragiudiziale degli interessi inerenti all'affare; e poichè il Sen. Della Torre promette di versare al Comm. Giordani in settimana L. 30.000.= in dipendenza di oneri che il Comm. Giordani deve assettare e questi riconosce equo di calcolare al Sen. Della Torre per queste circostanze e queste partite uno stralcio delle cifre indicate in totali L.900.000.= che il Sen. Della Torre accetta, e quindi questi si obbliga a retrocedere al Comm. Giordani la cessione del suo crediti litigioso verso il Comm. Rusconi di Milano ricevuto in precedenza pro solvendo e dal cessionario non ancora notificata al debitore ceduto e il Sen. Della Torre si obbliga altresì ad estinguere gradatamente e restituire poi al Comm. Giordani quietanzati gli effetti di smobilizzo dal Comm. Giordani rilasciati al Sen. Della Torre od a prenditori da lui indicati in occasione dei ricevuti finanziamenti per l'affare, quali effetti a scadere sono i seguenti:

1° = scad.	20/11/31 =	Banca Rosemberg	L.	10.000.=
2° = "	31/1/32 =	" Belinzaghi	"	50.000.=
3° = "	25/2/32 =	F.P. F.lli Ingegnoli	"	50.000.=
4° = "	25/2/32 =	Istituto Credito di Milano	"	75.000.=
5° = "	11/3/32 =	Zaccaria Pisa	"	425.000.=

Quanto ad altri effetti già scaduti, rimasti presso il Sen/

Della Torre o terzi e segnatamente le lire 450.000.= circa di accettazioni Comm. Giordani a favore della Banca Zaccaria Pisa scaduti nel Novembre 1930 il Sen. Della Torre si obbliga alla restituzione a richiesta del Comm. Giordani.

3°) Indipendentemente da quanto sopra il Sen. Della Torre si obbliga a fornire tempestivamente al Comm. Giordani le L. 300.000.= che occorrono per eseguire in confronto del curatore del fallimento dei F.lli Verni la prima rata delle L. 1.300.000.= di residuo prezzo arenili Verni, cosi come è esposto nella premessa del presente contratto.

4°) Le parti si danno atto reciprocamente che l'affare, il quale per le menzionate erogazioni del Sen. Della Torre, calcolate in L. 900.000.= o per il versamento da farsi di L. 300.000.= al Curatore del fallimento Verni entro la breve proroga ottenuta a contare da oggi, già importa L. 1.200.000.=, ha in realtà costato spese maggiori e occasionato alle due parti, e in ispecie al Comm. Giordani sacrifici di tempo ed attività per conseguire in confronto del Curatore del fallimento Verni le condizioni alle quali è ora possibile il definitivo perfezionamento degli impegni con oneri minori di quelli inizialmente convenuti, e quindi stabiliscono reciprocamente di valutare l'affare per L. 1.700.000.= il quale convengono si appartenga ora in sociale alle due parti, in ragione di una quota di L. 1.400.000.= di proprietà del Sen. Della Torre e di una quota di L. 300.000.= di proprietà del Comm. Giordani, Facendo questa valutazione non si è tenuto conto del probabile verificarsi del buon risultato del lavoro cui il Comm. Giordani intende da tempo in confronto di chi di ragione per ottenere la costruzione del ponte sul Conca per la maggiore valorizzazione della zona degli arenili, e ove questa costruzione avvenga entro un triennio le parti reciprocamente si accordano ora per allora per una maggiore valutazione dell'af-

fare di altre L. 100.000.= le quali saranno opportunamente iscritte nel conto sociale in linea di rimborso spese al Comm. Giordani; facendosi un corrispondente aumento di capitale di L. 100.000.= rappresentato da quote o azioni di esclusiva appartenenza del Comm. Giordani, col risultato che le quote di appartenenza delle affare saranno allora rispettivamente di L. 1.400.000.= per la quota Sen. Della Torree di L. 400.000.= per la quota Giordani.

Quindi le parti sono d'accordo che non appena esse riterrano opportuno dare al loro affare sociale da rilevarsi da un'anonima, le scritture saranno formulate in modo che il capitale di questa, diviso in azioni da L. 1.000.= ciascuna sarà precisamente rappresentato dalle L. 1.700.000 di cui sopra, dalle altre L. 100.000.= del Comm. Giordani in evento della costruzione del ponte sul Conca nonchè dall'ulteriore capitale effettivo che terzi aderenti all'affare abbiano occasione di erogare come è previsione delle parti.

6t) Anche se per le mutate condizioni del mercato o per proposta di combinazioni industriali diverse, accadesse alle parti di accettare, di ampliare le dimensioni del loro affare sociale, emettendo nuove azioni in remunerazioni di lavoro o apporti industriali, le azioni emittende, diverse da quelle di capitale considerate nel precedente art. 5 = saranno da queste differenziate per la doppia caratteristica di non concorrere in sede di liquidazione, al riparto del patrimonio sociale se non dopo l'integrale rimborso delle azioni di capitale e di non beneficiare di dividendo, durante la vita della società, se non dopo il pagamento del sei per cento annuale alle azioni di capitale, fermo l'uguale trattamento delle due categorie di azioni per quanto si attiene al riparto dell'ulteriore dividendo dopo il pagamento del sei per cento a ciascuna delle due serie di azioni. Di questa eventuale seconda serie di azioni il riparto fra le due parti sottoscritto sarà fatto in ragione del 60% al

Comm. Giordani e del 40% al Sen. Della Torre.

7°) Le parti sono d'accordo nel convenire che al momento della stipulazione in confronto del Curatore del fallimento Verni del compromesso di compravendita della proprietà degli arenili e comunque all'atto del trapasso della proprietà di detti arenili, l'acquisto sarà fatto in capo alla Soc. Alma Parens, (anonima con Sede in Bologna, col capitale versato di L. 30.000.= assorbito nelle spese di costituzione, di cui al rogito N. 3752 di Rep. del Notaio Ronca di Persiceto) (registratoa Persiceto li 10 Agosto 1925 N. 80 Mod. 1 vol. 40) della quale Soc. il Comm. Giordani ha il controllo e che anteriormente all'acquisto procederà alla nomina dei due amministratori statutari nelle persone dei sottoscritti Com . Giordani e Sen. Della Torre. In proposito il Comm. Giordani garantisce nel modo più esplicito che questa società non ha dal giorno della sua costituzione ad oggi fatto alun atto di commercio nè assunto impegni verso terzi, diretti o indiretti, di qualsiasi specie.

8°) Quanto all'ulteriore fabbisogno finanziario per lo svolgimento dell'affare; dopo il pagamento delle L. 300.000.= sopra ricordate costituendi la prima rata da pagarsi dal curatore, le parti considerano che possa occorrere circa 1.000.000.= per i residui versamenti al curatore del fallimento Verni, lire 100.000.= per le spese di trapasso della proprietà, L. 400.000.= per la costruzione delle strade, L. 150.000 pei pagamenti ulteriori al Comune di Misano (il tutto salvo spostamenti compensativi in più o in meno delle varie partite) ed il Comm. Giordani mentre esonera il Sen. Della Torre dall'onere di provvedere tutto il relativo finanziamento, accetta di curare esso stesso d'accordo col Sen. Della Torre la provvista dei fondi, gradualmente secondo le occorrenze dell'affare rimanendo sin d'ora e per allora esplicitamente autorizzato a collocare presso terzi nuove azioni di capitale della anonima, a emettere obbliga-

zioni ipotecarie, a contrarre mutui ipotecari in forma chirografaria o cambiaria, a dare a riporto le azioni dell'anonima, sia proprie che del Sen. Della Torre a disporre, in sostanza, del patrimonio sociale quale garanzia reale per i finanziamenti da procurare.

9°) l'Anónima Alma Parens che sarà rilevataria dell'affare con i due amministratori statutari da nominarsi prima nelle persone del Comm. Giordani e del Sen. Della Torre dovrà poi modificare il suo statuto per essere amministrata da un Consiglio ristretto e composto di non meno di tre e di non più di cinque consiglieri e la nomina degli amministratori e dei Sindaci sarà fatta con riguardo proporzionale alla proprietà delle quote delle azioni di capitale.

10°) Nell'Assemblea ogni azione avrà diritto a un voto.

11°) All'atto della modificazione dello statuto dell'anonima rilevataria dell'affare il Comm. Giordani sarà nominato direttore generale della società a sensi dell'Art. 148 del Cod. di Comm. con contratto di impiego a termine fisso di anni cinque, con la remunerazione costituita da un assegno mensile di L. 3000.= (tremila) e da una partecipazione agli utili sociali in ragione del 30% (trenta per cento) da portarsi annualmente nel Bilancio sociale in conto di spese generali e detti corrispettivi di lavoro il Comm. Giordani percepirà di fatto a far tempo dall'acquisto degli arenili da parte dell'Alma Parens.

12°)Le parti dichiarano il loro domicilio, il Comm. Giordani a Bologna in Via Galiera 32 e il Sen. Della Torre in Via Cernaia 2 a Milano e convengono altresì che per qualsiasi divergenza dovesse fra loro insorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente a risolverle sia il Tribunale di Roma.

Prima della firma del presente contratto le parti hanno reciprocamente riconosciuto la opportunità di modificare e ridurre le lire 500.000.= indicate nell'Art. 4° per la valutazione dell'affare da L. 1.200.000.= a lire

1.700.000.= a sole lire 300.000.= da attribuirsi quanto a lire 200.000.= al Comm. Giordani e quanto a L. 100.000.= al Sen. Della Torre e rimangono quindi in tale senso da modificarsi le cifre contenute prima nei vari articoli del contratto.

200.000 Giordani
100.000 Della Torre

I entro un triennio (rilasciandosi i rinnovi del Comm. Giordani

II l'adeguato assetto.

Si approva con due postille oggi a Roma 18 Novembre 1931 - X°

ASSR

Avv. Alamanno Vannini
Via della Zecca 1 Bologna

Conferenza del 25 novembre 32
a Milano.

---

conferenza con Carlo Mispirotti
25 novembre 32 (Via Monforte 34
a Milano studio: V.a Dante 16)

Avv. Rinaldo Majno
Via Boccaccio 32

Sen. Luigi Della Torre

1° Affare area (con. Giordano)

2° Istituto Credito

R. TRIBUNALE DI FORLI'

FALLIMENTO
Ditta F.lli VERNI di Cattolica

Relazione del Curatore Provvisorio

STAB. TIP. G. B. CROPPI - FORLI
1930

Ill.mo Sig. Giudice delegato al fallimento della Ditta Fratelli Verni di Cattolica.

Forlì

La procedura di concordato preventivo iniziata con la domanda presentata dalla Ditta Verni il 26 Maggio scorso, dopo una lunga mora di circa nove mesi, dovuta in parte a ragioni di interesse privato, in parte a impedimenti di servizio del Tribunale che avrebbe dovuto deliberare, e dopo che con vario sforzo si erano raccolte le maggioranze richieste dalla legge per l' approvazione del concordato, si è chiusa con la sentenza 20-28 Febbraio 1930 di questo Tribunale, che, rigettando l' istanza per l' omologazione del concordato, dichiarava il fallimento della Ditta Verni, nonchè dei suoi componenti Comm. Gino, Cav. Pietro e Ing. Antonio Verni.

I motivi che hanno indotto il Tribunale in questa grave decisione si possono così riassumere: 1.°) non vi è sicurezza di adempimento degli obblighi del concordato da parte dei debitori, in quanto dagli accertamenti fatti risulta che il patrimonio della Ditta non è sufficiente al pagamento del promesso 100 °/₀, sia pure con una dilazione, come quella richiesta, di tre anni senza corresponsione di interessi. Vi è quindi ragione di pensare che nel lungo termine preveduto per il pagamento i Verni vorranno adoperarsi per ottenere dai creditori transazioni più favorevoli in cui sarebbe particolarmente destinato a cedere il ceto dei piccoli depositanti come quelli che hanno minori capacità di resistenza, 2.°) uno degli scopi essenziali del concordato preventivo è quello

sottoscritto si è convinto, attraverso i giudizi che ha sentito esprimere da persone competenti, che essa, pure essendo stata doverosamente prudente, corrisponde in massima al prezzo che, in questo periodo di scarsi investimenti e di incertezza degli affari, si può pensare di raggiungere. Del resto, durante le more del concordato e pur tenendo conto che non si è mai manifestato da parte Verni un deciso proposito di vendere, non sono pervenute concrete proposte di acquisto, e quei vaghi sondaggi, che si sono avuti da parte di intermediari più o meno autorizzati, non hanno mai dimostrato l'intendimento di scostarsi dalla cifra della valutazione.

Per gli altri terreni posti fra la ferrovia e la via litoranea, nei quali si sono fatte le concessioni di presa d'acqua a servizio dell'acquedotto del Comune di Riccione, mentre ancora non si è realizzata, per le solite difficoltà amministrative e finanziarie, la somma di L. 400.000 ed interessi che il Comune dovrebbe pagare, resta tuttora pendente ed insoluta la questione col Comm. Angelo Giordano di Bologna che avrebbe acquistato, come a suo tempo si disse, mediante preliminare, una estensione di metri quadrati 1.300.000 al prezzo di L. 3 al metro quadrato.

Il Giordani, che figurava di avere versato contestualmente al contratto L. 300.000 e successivamente, durante la procedura di concordato, ha pagato altre L. 125.000: per L. 100.000, convertendo in conto prezzo un suo credito di pari somma verso i Verni per un effetto a debito di essi e da lui ritirato e per L. 25.000 eseguendo un versamento in contante, si è rifiutato poi di fare ulteriori pagamenti, sebbene in base alla preveduta rateazione dei pagamenti la somma che avrebbe dovuto versare a tutto il 31 Dicembre 1929, ammontasse alla notevole cifra di L. 1.300.000.

A giustificazione di tale suo atteggiamento, egli ha detto di non sentirsi rassicurato circa il buon fine dei pagamenti per

l' incerta posizione in cui si trovavano i Verni in pendenza dell'omologazione del concordato; ma egli ha mantenuto il suo rifiuto anche quando gli è stato proposto di versare la somma in deposito vincolandola all'omologazione del concordato e, quando poi, per dissipare ogni suo dubbio e avere nel tempo stesso da parte sua qualche garanzia di adempimento, gli si è richiesto che presentasse un fideiussore il quale garantisse una penale di inadempienza di L. 500.000, non ha voluto discutere rispondendo che la richiesta era offensiva.

Alla scadenza delle rate di pagamento prevedute nel contratto, egli però non ha trascurato di far pervenire ai Verni e al commissario giudiziale telegrammi con cui avvertiva di aver depositato la somma in scadenza presso primaria banca, senza indicare peraltro presso quale istituto il deposito fosse stato eseguito ed in quale forma, come avrebbe dovuto perchè il deposito desse qualche seria previsione di adempimento.

È quindi legittimo pensare che il Giordani, il quale d'altronde figura nullatemente, non abbia alcuna seria intenzione e possibilità di dare esecuzione al contratto e manovri scaltramente per liberarsi dall' impegno, ottenendo il rimborso della somma pagata ed eventualmente anche una indennità. Non ad altro fine probabilmente tendeva la opposizione che egli ha spiegata contro l' omologazione del concordato.

Occorre quindi chiarire al più presto i veri intendimenti del Giordani perchè, se l' impegno con lui è destinato a non aver seguito, è sommo interesse dell' amministrazione fallimentare di non trascurare le trattative che potrebbero avviarsi con altri, che fossero disposti ad acquistare gli arenili. E, se anche il prezzo che verrà realizzato fosse eventualmente meno favorevole di quello pattuito col Giordani, si avrà almeno il vantaggio di poter con-

tare su di un più pronto e sicuro adempimento. Anzi, poichè i motivi da lui addotti per giustificare la sua inadempienza, ed ultimamente esposti in una diffida a stampa notificata ai Verni e al commissario giudiziale il 22 Gennaio scorso, sembrano ben poco consistenti e fondati, si potrebbe, ad avviso del sottoscritto, profittando anche del fatto che il Giordani non ha ancora ricevuto il possesso, vendere i terreni a qualche altro offerente senza troppo preoccuparsi delle questioni che egli potrebbe sollevare e lasciando a lui l'iniziativa di promuoverle con la più svantaggiosa posizione di attore.

Per ciò che riguarda la Società Anonima « Pomona » costituita fra i Verni e il Cav. Valducci, essa, diversamente da quanto può pensarsi di altre anonime costituite nell'ambito e con patrimonio della Ditta Verni e di cui occorrerà far parola più oltre, è stata senza dubbio creata con serio ed effettivo intendimento in quanto realmente interessava ai Verni, che volevano industrializzare lo sfruttamento dei loro terreni mediante le colture orto-frutticole, assicurarsi, non solo la competenza sperimentata dal Cav. Valducci, ma anche l'apporto di un non trascurabile finanziamento, tanto più necessario in quanto le coltivazioni che si volevano intraprendere esigono capitali di esercizio assai più rilevanti della conduzione agricola ordinaria. Soltanto si può pensare che sotto la forma della Società Anonima si sia voluto dissimulare una società in nome collettivo con lo scopo di limitare la responsabilità dei soci e si potrebbe quindi sollevare la questione (se la Pomona fosse in istato di cessazione di pagamenti, il che non risulta, avendo il Cav. Valducci fatto fin quì fronte del proprio agli impegni) se la costituzione, come si è discusso, fosse valida e legale.

Non sembra però, data la situazione delle cose, che metta

conto di approfondirla e neppure di sollevarla. Occorrerà per altro, come per le altre Anonime, provvedere per la Pomona per la surrogazione dell' amministratore Cav. Pietro Verni che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, è decaduto di diritto dall' ufficio ai termini dell' art. 151 cod. com.

Piuttosto è da notare, per quanto riflette i rapporti col Cav. Valducci e con la Pomona, che l' impegno dei Verni per una affittanza di 140 Ettari ceduti in conduzione alla Società con durata sino al 1940, non potrà, a parere del sottoscritto, avere efficacia in confronto della massa creditrice, in quanto risulterebbe da contratto non registrato, mentre la massa non può essere considerata una *avente causa* del fallito e quindi non ha obbligo di tener conto di atti che conferirebbero diritti a terzi sul suo patrimonio quando l' anteriorità al dissesto della data non risulti legalmente accertata.

Il rilievo è importante per il caso di vendita dei terreni che sarebbero compresi nell' affittanza, perchè, se dovessero cedersi col vincolo dell' affitto, il prezzo di alienazione risulterebbe sensibilmente minore. Tuttavia, non si potrà non tener conto che effettivamente il Cav. Valducci ha, in concorso coi Verni, intrapreso nei terreni condotti lavori preparatori e spese che potrebbero avere adeguato compenso solo attraverso lo sfruttamento di parecchi anni, mentre ha con questo certamente accresciuto il valore dei terreni stessi: perciò, almeno in linea di equità e sempre che le pretese da lui affacciate vengano contenute, come non è a dubitarsi, in onesti e moderati limiti, sarà opportuno trovare, in caso di vendita, una giusta via di accordo.

La Pomona chiude attualmente il suo bilancio in perdita, ma non si deve per questo concludere che la gestione sia realmente passiva, perchè in questi primi anni vengono a gravare anti-

cipazioni e spese per miglioramenti, il cui risultato si farà sentire solo negli esercizi futuri.

AZIENDA INDUSTRIALE

Si è già detto nella relazione presentata nel concordato preventivo che gli stabilimenti per il concentrato di pomodoro in Vernibella di Misano e alla Brancona di Rimini, che ora figurano di proprietà della Anonima Alimentare Adriatica costituita con atto 31 Gennaio 1928 nei rogiti Guasti, sono affittati per la durata di anni 3 con decorrenza dal 1.° Aprile 1928 e termine al 31 Marzo 1931 alla Società Anonima Industria Parmigiana Conserve Alimentari (I. P. C. A.), la quale paga un canone annuo fisso anticipato di L. 200.000 da versarsi anche nel caso che non venisse effettuata alcuna lavorazione ed un compenso di lavorazione di L. 3,50 per ogni quintale di pomodoro entrato negli stabilimenti sino ad un quantitativo di quintali 70.000, ridotto poi a L. 2,50 per il quantitativo eccedente la cifra indicata.

L' Ipca ha già versato fino dal Gennaio scorso la corrisposta anticipata relativa dell' annata in corso in L. 200.000, richiedendo però prudentemente nell' incasso e nella relativa quietanza, oltre il concorso dell' amministratore dell' Anonima Alimentare Adriatica, anche quella del gerente della Ditta Verni e del commissario giudiziale al concordato; perciò la somma è stata versata alla Cassa dei Risparmi di Rimini in deposito a conto corrente vincolato per il ritiro al concorso della firma dell' Ing. Antonio Verni in rappresentanza della Anonima Alimentare, del Comm. Gino Verni in rappresentanza della Ditta Verni e dell' Avv. Luigi Bembo commissario giudiziale, che ora, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Ditta Verni, saranno sostituite

unicamente da quella del curatore del fallimento stesso e della persona che venisse surrogata all' Ing. Antonio Verni, decaduto dall' ufficio di amministratore della A. A. A.

Ma la Ipca non ha ancora fatto conoscere, benchè sia prossima l' epoca per impegnare le colture, se per la campagna in corso intende porre in attività gli stabilimenti e, per quanto si possa supporre che non mancherà di farlo, anche per non avere speso inutilmente le L. 200.000 della corrisposta pagata, la sua condotta resta ancora incerta, sia per la grave crisi che sta attraversando l' industria per il concentrato di pomodoro, sia perchè l' Ipca tiene tuttora viva una causa per risoluzione del contratto di affitto iniziata avanti questo Tribunale contro la Ditta Verni fino da quando si aprì la procedura di concordato preventivo. Il giudizio parve allora avesse lo scopo di ottenere, con la minaccia che poteva costituire, una transazione favorevole della questione che si era accennata dal commissario giudiziale circa la efficacia nel caso di fallimento del pagamento anticipato fatto dall' Ipca alla Ditta Verni in conto pomodoro da consegnarsi agli stabilimenti; ma ora potrebbe servire veramente allo scopo di liberare l' Ipca dagli impegni dell' affittanza. Il sottoscritto pensa però che la causa non possa dare alcuna seria preoccupazione, perchè in essa si vorrebbe far valere come ragione di inadempienza, e quindi di risoluzione del contratto, il fatto che la Ditta Verni avrebbe cedute in pegno le azioni della A. A. A. al Comm. Ceschina, mentre, per i patti dell' affitto, è riservato alla Ipca il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti, o altrimenti di vendita delle azioni della Società in cui gli stabilimenti stessi si trovassero conferiti, ed è fin troppo chiaro che il pegno è cosa ben diversa dalla vendita e che può vendersi cosa anche ceduta in pegno, se pure in questo caso il compratore, per avere la effettiva

disponibilità della cosa stessa, si troverà costretto a soddisfare il creditore pignoratizio. Ad ogni modo, anche ammesso che dovesse ravvisarsi nel fatto una vera inadempienza al patto stabilito, essa non potrebbe certamente portare all' effetto di far risolvere l' affittanza.

All' ultimo momento tuttavia i dirigenti dell' Ipca avrebbero fatto comprendere di essere disposti ad aprire gli stabilimenti: ma insisterebbero per ottenere in varia forma una riduzione del canone. Se devesi trattarsi di diminuzione di non molta importanza, si potrebbe forse aderire alla richiesta, sia per il vantaggio di non lasciare inattivi gli stabilimenti, sia per l' altro vantaggio che ne risentirebbe la Ditta Verni come coltivatrice di pomodoro nei propri terreni, sia infine per l' interesse generale degli agricoltori della zona, che diversamente sarebbero costretti a sostituire la coltura del pomodoro con altra probabilmente meno remunerativa; ma non si potrà certo accedere, specialmente di fronte ad un contratto legalmente impegnativo, a pretese eccessive e non ragionevoli.

Relativamente alla fornace, il sottoscritto fin da quando dovette riferire ai creditori agli effetti del concordato preventivo, ebbe gravi dubbi che le relazioni dei Fratelli Verni con la società Fornace Verni e C., che aveva l' esercizio della Fornace e che si diceva composta dei soli fratelli Angelo e Valerio Pratelli, si esaurissero in un semplice rapporto di locazione - conduzione, in quanto concorrevano molteplici circostanze per far pensare che anche i Verni partecipassero realmente alla gestione. Sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della Ditta Verni e approfondito l' esame con maggiore decisione, si è potuto accertare che effettivamente la società Fornace Verni e C. era società di fatto fra i fratelli Verni e i fra telli Pratelli e che lo scioglimento con conseguente messa in liquidazione della Società come composta dei

fratelli Angelo e Valerio Pratelli era stato deliberato con lo scopo di acquietare i creditori della società stessa, evitando possibilmente una dichiarazione di fallimento, che non avrebbe potuto non coinvolgere anche i fratelli Verni, che speravano così di poter giungere incolumi alla omologazione del concordato.

Il sottoscritto ha ottenuto dai Pratelli e dal liquidatore della Società Verni e C. la rinuncia ad ogni diritto che ai Pratelli stessi spettava sulle scorte, materiali e crediti della fornace, essendo già le passività relative, salvo pochissime riguardanti spese di esercizio incontrate durante il periodo della liquidazione, già a carico dei Verni in quanto risultano da effetti cambiari su cui i Verni hanno apposto la girata per ottenere lo sconto; ma al momento in cui la presente relazione viene redatta è ancora incerto se la posizione dei Pratelli potrà risolversi per via di tale accordo o se si dovrà addivenire alla dichiarazione di fallimento anche della società Fornace Verni e C.

Qualunque però possa essere la soluzione, e cioè tanto se il dissesto della Società di esercizio si accomuni ed esaurisca nel dissesto della Ditta Verni, come se esso dovrà dar luogo ad una distinta procedura fallimentare, sarà opportuno nell' interesse dei creditori (e ciò il sottoscritto ha già fatto presente al Signor Giudice Delegato, chiedendo anzi l'opportuna autorizzazione) che l' esercizio della fornace, a cui il Pretore di Rimini sino dalla dichiarazione del fallimento Verni ha apposto i sigilli come azienda pertinente al fallimento stesso, non venga interrotto, perchè la dispersione della clientela, che in tal modo sarebbe inevitabile, porterebbe ad un notevole e sicuro deprezzamento dell' azienda nel caso di alienazione. È convincimento del resto del sottoscritto, anche per il parere avuto da persone competenti, che l' esercizio della fornace, specialmente se condotto con criteri di vigile prudenza e coi dovuti

controlli, senza attenersi ad una produzione troppo ridotta, in cui l'utile sarebbe annullato in gran parte dalle spese generali, e senza neppure spingersi alla produzione piena, che, in questo momento di stasi nelle costruzioni edilizie, potrebbe non essere assorbita dal mercato, debba dare buoni risultati, tali non solo da compensare tutte le spese, ma da lasciare un margine abbastanza notevole in favore della massa creditrice.

La fabbrica di ghiaccio, che sebbene figuri tuttora, come si è esposto nella relazione del sottoscritto nel concordato preventivo, come proprietà di una società in accomandita Ferrari-Cavalli e C., nella quale i Verni avevano la partecipazione di un terzo, è da comprendersi fra le attività del fallimento, in quanto i Verni hanno rilevato da tempo le carature degli altri due soci Ing. Domenico Cavalli e Ing. Renato Ferrari, rappresenta una modesta azienda che può dare non trascurabili utili, anche se in questi ultimi tempi sono sorte nella stessa Cattolica altre fabbriche in concorrenza con essa.

Il fabbisogno locale di ghiaccio è dato, non tanto dal consumo dei mesi estivi, quanto dall'uso che se ne fa per la conservazione del pesce, di cui Cattolica è uno dei mercati più importanti, e pertanto non è difficile assicurarsi anche preventivamente il collocamento del prodotto mediante contratti di durata stagionale coi commercianti esportatori. Per ciò, ed anche nella considerazione che l'esercizio della fabbrica è molto semplice e facilmente controllabile, il sottoscritto è stato d'avviso che convenisse anche per questa azienda chiedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, che il Signor Giudice Delegato ha infatti concesso.

Si potrà più tardi, costituiti regolarmente gli organi fallimentari, vedere se convenga continuarlo o se piuttosto non si debba accogliere la soluzione di uua affittanza per l'anno in corso, per la

quale sarebbero già pervenute offerte, non del tutto accettabili, ma suscettibili di miglioramento.

Quanto alla segheria elettrica, i risultati che finora essa ha dato non sono stati molto confortanti. Esercita prima dai Verni con altri soci, la società venne sciolta con perdita: ora veniva condotta da tale Renzi Battista, ma egli pure, in causa anche della crisi delle costruzioni, che ha ridotto di molto il lavoro di falegnameria, non si è sentito di continuare l'esercizio che in questi giorni riconsegnerà infatti alla amministrazione fallimentare, mentre resterà da sistemare la pendenza del suo forte debito (circa L. 50.000) verso la Ditta Verni per la quale egli si mostra pieno di buon volere, ma, disponendo di scarsi mezzi, chiede una lunga dilazione di pagamento, offrendo peraltro qualche parziale garanzia. Pendono a questo riguardo le trattative che dovranno essere definite prontamente.

AZIENDA BALNEARE.

Essa, come è stata, se non nelle origini, almeno nei suoi ampliamenti, una delle principali ragioni del dissesto Verni, rappresenta pure l'incognita maggiore e il punto più oscuro della liquidazione.

Il contratto di affitto in corso e impegnativo sino al 31 Dicembre 1934, coi fratelli Bertazzoni per il Kursaal e Grand Hotel, in quella forma di interessenza sugli incassi che si è accennata nella relazione sul concordato preventivo, oltre essere alquanto aleatorio, non rappresenta una sufficiente rinumerazione, non solo alla somma notevolissima impiegata dai Verni nella costruzione, ma neppure un interesse corrispondente al valore attuale degli stabili e relativo arredamento.

Ad esempio, nel 1929 la corrisposta di affitto liquidata è risultata di L. 76.756,30.

Ora il problema della valorizzazione del Kursaal e Grand Hotel è evidentemente connesso con quello dello sfruttamento degli arenili, perchè, fino a che su questi non sorgeranno nuove costruzioni e non si creeranno le sistemazioni opportune per il richiamo e il comodo soggiorno dei bagnanti, si che la spiaggia abbia durante la stagione estiva un continuo e numeroso concorso di popolazione, non si può pensare che i due esercizi possano raccogliere una clientela così estesa come quella che si è prevednta allorchè vennero costruite. Ma, a parte la sorte che sembra destinata ad avere la convenzione col Comm. Giordani, è da temere che in questo momento di depressione delle iniziative non si possa trovare la persona, o meglio il gruppo finanziario che disponga dei capitali naturalmente molto cospicui occorrenti per creare sugli arenili di Misano e Cattolica che, pur meravigliosamente vi si presterebbero, un nuovo centro emulo della vicina Riccione.

Il pensiero è corso e corre ad un finanziere di vaste iniziative, che, pur vivendo in una lontana metropoli fervente di industrie e di traffici, ha già importanti interessi sul litorale adriatico e rapporti anche con l' attuale dissesto della Ditta Verni. Forse egli potrebbe essere anche in grado di sistemare con generale convenienza l' intera situazione, ma finora non ha avuto occasione di chiarire i suoi intendimenti.

FABBRICATI CIVILI

Fu detto già nella relazione sul concordato che i fratelli Verni, i quali in un certo momento, avendo acquistato varie aree, le ri-

vendevano a piccoli lotti, spesso anche dopo avervi costruiti modesti fabbricati, si trovano legati da impegni con numerose persone, per lo più braccianti e pescatori, a cui hanno promesso di cedere alle volte il terreno, sul quale poi l'acquirente ha costruito per conto proprio, alle volte la costruzione già compiuta con l'area annessa, dietro il pagamento di un prezzo già concordato. Poichè però gli acquirenti non disponevano al momento della somma necessaria e non potevano pagare che in quote annuali, il contratto rimaneva allo stato di impegno preliminare, intendendosi che la stipulazione per il regolare trapasso sarebbe avvenuto al momento in cui sarebbe stato saldato per intero il prezzo.

Senonchè spesso, per la reciproca fiducia delle parti contraenti, anche di tale impegno non si è rilasciato alcun documento e tutto è rimasto nei limiti di una pattuizione verbale.

Ora parecchi dei compratori hanno saldato per intero il prezzo e non attendono che di poter stipulare il contratto: altri hanno versato una parte della somma convenuta e si propongono di pagare il residuo all'atto della stipulazione, magari ricorrendo ad una sovvenzione ipotecaria che sarà loro possibile ottenere quando l'immobile verrà trasferito al loro nome; altri ancora, che fortunatamente però sono i meno, dopo aver pagato già un acconto, non si trovano in grado, per circostanze di famiglia o per la crisi sopravvenuta, di provvedere al saldo.

Come dovranno risolversi tali rapporti? La questione interessa, non solo i compratori che desiderano di essere posti in una posizione sicura e sottratti al pericolo di dover correre, per il denaro già pagato, la sorte dei comuni creditori; ma anche alcuni istituti di credito, ai quali i Verni hanno ceduto gli effetti ricevuti da alcuni dei compratori in pagamento.

Indubbiamente, se si dovesse esaminare il caso alla stregua dei ri-

gorosi principi di diritto, si dovrebbe dire che, sorgendo dal contratto preliminare solo un vincolo personale *ad faciendum*, l'impegno sarebbe vincolativo, come insegna il Bonelli (Vol. I. n. 259 nota 4 e n. 277), solo per i contraenti dei Verni e non per l' amministrazione fallimentare, la quale quindi avrebbe diritto di non prestarsi al trapasso e di conderare gli acquirenti creditori delle somme versate.

Ma è opinione del sottoscritto che convenga attenersi, piuttosto che alle norme di diritto, ad un criterio di larga ed umana equità perchè si é di fronte a povere famiglie, per le quali il risparmio, sia pure solo di alcune migliaia di lire, rappresenta il duro sacrificio di ogni ora e perchè d' altra parte i prezzi stabiliti, che risalgono ad alcuni anni addietro, quando il denaro era assai svalutato, oggi non si raggiungerebbero se anche si dovesse pensare di rivendero ad altri. Sembra perciò opportuno dar seguito alle stipulazioni, ciò che avvantaggierà anche la posizione di quelle Banche che hanno scontato gli effetti rilasciati dai compratori delle case, i quali acquisteranno una condizione di maggiore solvibilità quando, mediante la stipulazione, saranno divenuti proprietari di immobili.

Resterà la penosa posizione di quegli acquirenti, che, avendo pagato una parte del prezzo, non sono in grado di versare il rimanente e per questi, detratta dalla somma pagata la diminuzione di prezzo che potrà calcolarsi aver subito in questo periodo lo stabile ed il compenso per il godimento tenuto fin qui dall' acquirente, si dovrà ammettere l' eventuale rimanenza come credito concorsuale.

* * *

Ma la questione che investe e domina tutta la situazione fallimentare ed interessa in vario modo l' intero ceto creditorio, è quella delle Anonime create dai Verni conferendo in esse importanti attività della loro azienda: precisamente l' Anonima Alimen-

tare Adriatica costituita per atto Guasti 31 Gennaio 1928 col conferimento dei due stabilimenti per il concentrato del pomodoro di Vernibella e della Brancona, e l' Anonima Balneare Cattolica costituita mediante atto 7 Settembre 1923 rogo Zaccarelli con un capitale di L. 50.000, successivamente aumentato, per deliberazione di assemblea 11 Febbraio 1924 depositata il 16 Febbraio pure nei rogiti Zaccarelli, a L. 800.000 col conferimento successivo del Kursaal e del Grand Hotel.

Queste Società, di cui le azioni sono per intero in possesso dei Verni, i quali le hanno ceduto in pegno al Comm. Ceschina e al Banco di Roma, e che hanno per amministratori gli stessi Verni, sia pure (e questo unicamente per l' Anonima Balneare) in unione ad altro amministratore scelto fra i loro amici e fiduciari, sono state costituite con lo scopo, non di sottrarre attività alla ditta in frode dei creditori, perchè nel loro patrimonio l' attività rimaneva sempre, sotto forma di azioni della società costituita, le quali stavano a rappresentare esattamente il valore degli immobili conferiti, ma di poter effettuare eventualmente il trasferimento degli immobili mediante la semplice trasmissione del pacchetto delle azioni, evitando così l' onere della gravosa tassa di trapasso e di allargare le basi del credito, creando nel seno della stessa azienda Verni, una nuova persona (sia pure non fisica, ma giuridica) proprietaria di beni, capace di obbligarsi e di sfruttare una propria autonoma sfera di fido.

Ciò viene confermato dal fatto che le azioni non sono mai uscite dal possesso dei Verni, rimasti sempre i veri padroni ed arbitri delle due società, che il Comm. Giordani, intervenuto nella costituzione dell' Anonima Balneare come sottoscrittore di un 25 azioni da L. 500 e nominato contemporaneamente amministratore insieme all' Ing. Antonio Verni, non fu che un prestanome dei

Verni, come non è che un prestanome l' Ing. Silvi più tardi succedutogli, che malgrado la costituzione dell' Anonima Alimentare avvenuta il 31 Gennaio 1928, i Verni hanno ritirato dalla società affittuaria la corrisposta di affitto dell' anno 1929 - 1930 sotto il nome di Ditta Verni; che infine i Verni, nonostante la costituzione della società, nei rapporti con la Ipca hanno sempre riservato a loro favore il compenso unitario di lavorazione in ragione di L. 3,50 il quintale pattuito nel contratto oltre la corrisposta, come se fosse unicamente il compenso di trasporti che essi eseguivano coi loro camion, mentre in realtà costituiva per gran parte un complemento del canone d' atfitto. Nè si può trascurare il complicato e difficilmente perseguibile intrecciarsi di rapporti che si è sempre avuto fra le due Anonime e la Ditta Verni, con scambio continuo di cambiali di comodo, con vicendevole trapasso delle disponibilità di cassa. Non vi è cambiale delle Anonime che non porti anche la girata della Ditta Verni ed in realtà si è avuto sempre una cassa unica per tutte tre le aziende.

Le due società dunque sono null' altro che un' appendice della Ditta Verni e formano con essa un tutt' uno, e quantunque sia discusso se possa ammettersi in tali casi un' azione per ristabilire la realtà dei fatti e dei rapporti, in quanto si è detto (così la Suprema Corte con sentenza 17 Novembre 1927 in causa Società Tonnare Angitola — Magnani Ricotti in Riv. Dir. Comm. 1928, II, 44) che la società, appena costituita in forma regolare, esiste come soggetto di diritto per disposizione di legge e indipendentemente dalla volontà dei soci, pare piuttosto che si debba seguire l' opinione contraria che è accolta in parecchi giudicati ed è pure sostenuta autorevolmente dal Valeri in una sua nota pubblicata nel Foro toscano 1926 pag. 3. Ed infatti, se è ovvio che non vi è possibilità di contestazione quando si tratti di quelle persone

giuridiche, che, anche avendo alla loro base una collettività di persone e presupponendo in certa forma la volontà di queste, sorgono ed acquistano la personalità unicamente per volere sovrano dello stato (così sarebbe degli enti pubblici e delle fondazioni), la questione può ben farsi di fronte a quelle altre persone giuridiche di grado meno perfetto, e più vicine alla comunione, come le società commerciali, di capitali o di persone, dove quella che opera e determina la costituzione dell' ente è sempre la volontà dei singoli, mentre lo Stato interviene per una semplice *omologazione* (come per la società di capitali è previsto nell' art. 91 cod. com.), ovvero soltanto per una *certificazione*, come per le società di persone, è disposto dall' art. 90 stesso codice.

È quindi tutt' altro infondato prevedere che, ritenuto che effettivamente le due anonime sono parte del patrimonio Verni, i beni che figurano appartenenti ad esse possano essere richiamati fra le attività della Ditta fallita per formare con esse un' unica massa e, poichè non si può pensare che i creditori delle due società, che sono nella grandissima maggioranza istituti di credito, i quali a preferenza degli altri creditori hanno saputo accapararsi le garanzie e costituirsi una posizione di privilegio, non avessero conoscenza, quando concedevano il fido, della vera realtà delle cose, si giungerebbe al risultato che, mentre nelle condizioni attuali essi, che non hanno effetti diretti, ma possiedono tutti effetti col giro Verni, avrebbero il vantaggio di concorrere in masse diverse, e perciò di cumulare due distinte percentuali, le quali probabilmente assicurerebbero loro la copertura totale del loro credito, verrebbero più giustamente a condividere la sorte meno fortunata dei semplici creditori della Ditta Verni.

E sarebbe augurabile che il ceto creditorio delle anonime, comprendendo la grande e reale equità della soluzione accennata,

in quanto intimamente e coscienziosamente non può disconoscere di aver sempre saputo che le due società si identificavano con la Ditta Verni, accettasse volonterosamente, a prescindere da ogni sottile questione legale, di rinunziare alla posizione particolarmente vantaggiosa che si è assicurato, anche nel riflesso che il suo supposto sacrificio andrebbe in gran parte a beneficio della categoria dei depositanti della Banca Verni, i quali, fra tutti i creditori, sono, pure nella modesta cifra dei loro crediti, i piú duramente colpiti e i più meritevoli di benevolo riguardo.

* * *

Il Tribunale non ha fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento la data di cessazione dei pagamenti e perciò si deve intendere (art. 704 cod. comm.) che la cessazione sia avvenuta nel giorno stesso della sentenza; ma è chiaro che lo stato di cessazione non può non farsi risalire almeno al giorno 25 Maggio 1929, in cui la Ditta Verni presentò la domanda per essere ammessa al concordato preventivo e così implicitamente confessò le impossibilità in cui si trovava di far fronte ai pagamenti. Non solo, ma è legittimo forse, salvo però prudente accertamento, che la cessazione stessa si riporti anche più indietro (probabilmente al gennaio 1928) perchè da parecchio tempo la Ditta era costretta, per fronteggiare i pagamenti, a ricorrere ad espedienti e a fare uso di cambiali di comodo che costituiscono indubbiamente uno dei sintomi rivelatori di una situazione dissestata.

Il curatore definitivo dovrà quindi prendere in esame la richiesta di una ragionevole retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti sebbene non si veda, almeno nel momento attuale, che la retrotrazione stessa possa portare importanti risultati in favore della massa.

Forse le due sole eccezioni sono rappresentate dai pagamenti

fatti nei primi mesi del 1929 da Cerri Battista per L. 96.000 versate per anticipo sul prezzo di Q.li 800 di grano che doveva essergli ceduto sul raccolto dei poderi Verni del 1929 e dall' I. P. C. A. per L. 195.613,95 per acconto prezzo pomodoro che avrebbe dovuto essere consegnato dai Verni alla Società sul prodotto della prossima campagna.

Durante la procedura di concordato i Fratelli Verni hanno consegnato, in adempimento degli impegni assunti, al Cerri il grano e all' I. P. C. A. il pomodoro: ma non sembra che i detti pagamenti possano sottrarsi alle conseguenze della revocatoria fallimentare (art. 709 n. 1 cod. Comm.), in quanto, se ordinariamente sono i pagamenti fatti dal debitore poi fallito che vengono colpiti dalla presunzione di frode, deve ammettersi peraltro che essa investe anche i pagamenti fatti al fallito stesso quando siano stati, come nel caso in esame, *anormalmente anticipati*, mentre, per i contatti continui che tanto il Cerri come l' I. P. C. A. avevano con la Ditta Verni, non è a dubitare che essi non avessero la piena conoscenza dello stato di cessazione di pagamenti in cui, al momento in cui il pagamento fu eseguito, si trovava la Ditta Verni, quantunque non ancora dichiarata fallita. Ne deriverebbe la conseguenza che, mentre il Cerri e l' I. P. C. A. dovranno nuovamente pagare l' importo dei prodotti ricevuti, per la somma già versata dovranno essere rimessi in sede concorsuale.

* * *

La situazione patrimoniale del fallimento non è grandemente diversa da quella che già fu presentata dal Commissario giudiziale in allegato alla sua relazione del concordato preventivo. Rettificati alcuni lievi errori di cifre e di impostazioni, dipendenti più che altro da una diversa valutazione di rapporti o da modificazioni sopraggiunte si può anzi osservare che la situazione sarebbe

leggermente migliorata, in quanto i Fratelli Verni, durante il concordato, si sono esclusivamente serviti (detratte le non rilevanti spese di famiglia) delle rendite percepite per pagare debiti e sistemare pendenze che gravavano sul passivo della Ditta se d'altra parte non fossero da aggiungere gli interessi sul passivo, naturalmente prima non calcolati, dalla presentazione del ricorso per il concordato (25 maggio 1929) alla dichiarazione del fallimento (28 febbraio 1930), giacchè, non avendo il concordato avuto effetto per il diniego dell'omologazione, è pure venuta a cessare la sospensione degli interessi prevista dall'art. 7 della legge e deve essere applicata la norma dell'art. 700 cod. comm.

Il bilancio pertanto che si allega, e a cui va attribuita una esattezza approssimativa, tenute ferme per le attività le valutazioni già fatte, si chiude con una attivo di L. 13.337.072,01 di fronte ad un passivo di L. 16.135.129,74 e quindi con una eccedenza passiva di L. 2.798.057,73.

Queste risultanze sarebbero naturalmente destinate a subire una notevole modificazione se, in coerenza a quanto si è esposto, le anonime dovessero rientrare con tutte le loro attività e passività nella massa fallimentare Verni, avendosi in tal caso, fra l'altro, l'eliminazione dal passivo della Ditta della somma che si è conteggiata per rivalsa, in dipendenza della girata Verni, dei possessori di effetti emessi dalle due anonime.

Quanto alle responsabilità di carattere penale che potrebbero profilarsi a carico dei Fratelli Verni, pare al sottoscritto non ne ricorra alcuna, perchè, se con l'ottimismo che sempre li ha guidati essi si sono indotti ad impegnarsi troppo leggermente in affari ed imprese disgraziate. non si può dire tuttavia che tali affari costituissero eperazioni di pura sorte o manifestamente im-

prudenti (art. 856 n. 2 cod. comm.), mentre d' altronde non risulta che abbiano mancato in altro modo agli obblighi di legge, sia in ordine ai libri di commercio che hanno regolarmente tenuti, sia in ordine alla dichiarazione di cessazione dei pagamenti, che essi non erano tenuti a fare una volta che avevano presentato ricorso per il concordato presentivo.

Per ciò che riguarda le spese di famiglia, è stato rilevato già nella relazione del concordato preventivo che nelle cifre che risultano per questo titolo addebitate a ciascuno dei fratelli, sono comprese anche somme che hanno servito per acquisti rimasti a profitto della Ditta e che non hanno vero carattere di spese famigliari. Quindi, se anche si può ammettere che ciascuna delle tre famiglie Verni abbia fatto effettivamente nel triennio precedente al dissesto una spesa annua media di L. 80-90.000, non è certo da ritenere che la somma sia eccessiva e possa avere avuto apprezzabile influenza per il fallimento, specialmente tenendo conto che li reddito annuo complessivo dei Verni si aggirava sulle 700 - 800 mila lire. Nè va omesso, per dovere di verità e per quell' apprezzamento che eventualmente può farsene, che, mentre i tre fratelli Verni, abituati alla rigida economia della casa paterna, hanno personalmente sempre condotta una vita modestissima, la parte maggiore delle spese è dovuta alle famiglie che, sorte con diverse abitudini e vivendo lontano da Cattolica in mezzo alle seduzioni di una grande città, non hanno mai pensato che il loro tenore di vita non dovesse corrispondere alla ricchezza che sempre si è attribuita ai Verni. I quali d'altronde anche per parte loro non si sono mai resi esatto conto della loro reale situazione.

* * *

Ed ora il compito arduo ed ingrato delle previsioni.

Esse non possono essere così incoraggianti come emergerebbe

dal bilancio, perchè, se le valutazioni dei periti sono state ragionevolmente caute, hanno, specie per gli immobili di carattere industriale, forse considerato più il valore astratto che i prezzi effettivamente realizzabili e perchè dal Giugno scorso ad oggi sembra che la stasi degli affari con la conseguente diminuzione dei prezzi si sia maggiormente accetuata in modo che, se tale tendenza dovesse perdurare, non si può prevedere quali prezzi, all'epoca in cui dovrà farsi l'alienazione, si potranno realmente ottenere.

D'altra parte, se l' amministrazione fallimentare incasserà durante il periodo della liquidazione, che non può essere certamente breve, tenuto conto della estensione e della varia natura dei cespiti, i redditi di tutte le attività, vi è da tener presente che questi non basteranno a compensare gli interessi che durante il fallimento vengono perduti per i creditori. È certo tuttavia che, se è assurdo pensare, salvo un improvviso cambiamento della situazione generale, che si possa realizzare il 100 % promesso dai Verni nel concordato, per quanto diminuito dagli interessi che non venivano corrisposti, il patrimonio della Ditta è tale che, pure con ogni più oscura e pessimistica previsione, ed a prescindere anche dalla questione delle due Anonime, si può contare su un sicuro realizzo di oltre il 50 %.

Ma, poichè la liquidazione sarebbe lunga. laboriosa e non priva di incertezze e di incognite, particolarmente per taluni beni di importante valore, che poco vantaggiosamente si prestano ad essere alienati nella forma degli incanti stabilita dalla legge fallimentare, forse la conclusione migliore del dissesto, nell' interesse dei debitori, che potranno in tal modo più prontamente realizzare, nell' interesse dell' azienda che potrà riprendere più rapidamente la sua normale attività, e nell' interesse dei creditori stessi, che eviteranno ogni alea e le preoccupazioni che nascono dalla incer-

tezza e dalla sospensione, sarebbe data da un sollecito ed equo concordato.

Non possono certo i Verni da soli assumersi il carico della proposta, la quale richiede, oltre che l' appoggio di valide garanzie, anche l' anticipazione di somme cospicue, non potendosi pensare che i creditori si adattino ad attendere il pagamento per tutto il tempo necessario per la liquidazione; ma, se essi potranno avere l' aiuto di qualche amico sincero, pronto al gesto simpatico di prestarsi in loro favore nel momento della sventura e disposto a dare il suo intervento per un profitto equo ed onesto, sarà questa la soluzione più favorevole della complessa e difficile situazione.

E perciò i creditori agiranno con savio consiglio se al momento opportuno l' appoggeranno coi loro voti.

Ma, poichè ora potrebbe essere anche difficile trovare la persona che possa e voglia assumersi un tale carico indubbiamente assai grave, merita di essere pure esaminata l' idea se non convenga che il finanziamento e la liquidazione siano assunti da uno o da alcuni dei maggiori istituti di credito interessati nel dissesto che, liquidando con equa percentuale la grande massa dei creditori ed eliminando la pesante e non sempre oculata e vigile amministrazione fallimentare, possa procedere alla realizzazione delle attività della vasta azienda con quella agilità e speditezza che costituiscono negli affari la via migliore del successo.

Occorre che la liquidazione avvenga con ritmo relativamente rapido e quella soluzione che servirà ad affrettarla sarà sempre, anche se a prima vista potesse non sembrarlo, la più vantaggiosa per i creditori.

Forlì, 20 Marzo 1930

Avv. LUIGI BEMBO
Curatore provvisorio

SITUAZIONE PATRIMONIALE della Ditta FRATELLI

ATTIVO

Terreni	L.	5.090.478,—
Arenili	»	666.750,—
Fabbricati civili	»	1.216.170,—
Fabbricati industriali ed impianti annessi . .	»	736.790,—
Bestiame	»	173.436,—
Barche.	»	15.000,—
Mobili d' ufficio e di casa	»	100.000,—
Macchine agricole, trattrici, camion . . .	»	90.000,—
Derrate in magazzino	»	83.073,75
Valori, carature, partecipazioni L. 339.000 - svalutate a	»	330.000,—
Crediti verso inquilini L. 16273,15 - svalutate a .	»	12.000,—
S. A. Pomona . Vernibella	»	750.374,26
Coloni L. 84.143,79 - svalutate a	»	60.000,—
Crediti diversi L. 836.682,32 - svalutate a . .	»	700.000,—
Credito verso lo Stato per contributo miglior. agrario	»	250.000,—
Cambiali attive L. 45.807,75 - svalutate a . .	»	10.000,—
	L.	10.284.072,01

Debitori per accettazioni, girate, avalli			
di favore	L.	4.665.511,30	
perdita probabile	»	1.815.511,30	
			2.850.000,—
Debitori per effetti riscontrati . .	L.	338.182,65	
perdita probabile	»	135.182,65	
			203.000,—
Totale attività . .	L.		13.337,072,01
DEFICIT . .	»		2.798.057,73
	L.		16.135.129,74

VERNI di CATTOLICA al 28 febbraio 1930

PASSIVO

CREDITORI PRIVILEGIATI

Consorzio Nazionale Credito Agrario di miglioramento			
(Mutuo ipotecario . . .	L.	1.200.000,—	
Interessi e provvigioni al 31/12/29	»	124.083,67	
			1.324.083,67
Banca d' Italia c/ assegni liberi	L.		126.345,30
Banca Nazionale del Lavoro (privil. agrario speciale)	»		98.000,—
Cooperativa Agricola Riminese (privilegio agrario)	»		36.649,59
Imposta patrimoniale (arretrati a riscatto) . .	»		450,000,—
Liquidazione personale azienda	»		30.000,—
Tasse, spese giudiziarie di concordato e di fallim.	»		600.000,—
			L. 2.665.078,56

CREDITORI CHIROGRAFARI

Depositanti N.° 606 dep. in c/c ordin.	L.	3.061.189,19	
» » 13 » » c/ speciale	»	1.210.450,47	
Interessi da liquid. dal 1.°/1/29 al 28/2/30	»	265.000,—	
			4.536.639,66
Banche - in conto corrente . .	L.	281.287,10	
per cambiali dirette . .	»	293.136,25	
			574.423,25
Creditori diversi - per cambiali . .	L.	1.198.000,—	
per titoli diversi .	»	2.007,294,22	
			3.205,294,22
Creditori per accettazioni, girate, avalli di favore: Banche . . .	L.	3.862.511,30	
Diversi . . .	»	803.000,—	
			4.665.511,30
Creditori per eventuati insolvenze negli effetti riscontati: Banche , .	L.	333.182,65	
Diversi : :	»	5.000,—	
			338.182,65
Interessi da liquidare	L.		150.000,—
Totale passività			L. 16.135.129,74

SITUAZIONE della S. A. BALNEARE di CATTOLICA

Attività — Immobili e arredamenti		L. 1.329.781,—	
Consolidato 5 °/₀ v. n. L. 45.000		L. 36.000,—	
			L. 1.365.781,—
Passività — Cambiali passive . .		L. 1.207.534,70	
» ipotecari . .		L. 380.000,—	
Corrispondenti (saldo)		L. 7.617,—	
			L. 1.595.151,70
Passivo scoperto			L. 229.370,70

SITUAZIONE della S. A. ALIMENTARE ADRIATICA

Attività — Immobili e impianti annessi . .	L. 1.681.250.—	
Passività — Cambiali passive e creditori . .	L. 2.113.319,—	
Passivo scoperto		L. 432.069,—

SITUAZIONE della FORNACE VERNI & C. - Cattolica

Attività — Merci . . .	L. 80.000,—		
Debitori . . .	L. 150.000,—		
Bestiame . . .	L. 1.500,—		
Conto F.lli Verni .	L. 464.449,85		
		L.	695.949,85
Passività — Cambiali passive	L. 933.943,25		
Debiti diversi .	L. 50.000.—		
		L.	983.943,25
Passivo scoperto		L.	287.993.40

27
H
3 1

5 2 1
13 - 2 - 1
14 8

133
14
17
7
17 1
3 1
14 +
18 +

Dr Valsecchi 150 000
Zambelli 100 000
Ing Jellinek 100 000
Istituto Cooperativo 50 000
300 000

prestito all'On. Giardini
fino a costituzione della Società
definitivamente in data di
oggi contro fondiario

300 000 + mutuo 225 000
75 000 : mutuo + 75 000
600 000

300 000 mutuo
225 000 mutuo
75 000
} 600 000

300 000 mutuo
225 000
75 000
} 600 000
600 000

di cui

1200 000
300 000
900 000
2400 000
500 000
2900 000

Consiglieri Direttore 24 000
Altri Parenti Legale
Consiglio Ing Jellinek 24 000
1 Assente 1 Cav. Avvocato
Rag. Mercato effetti

Sindaci Assente
Assente
Ing. Valsecchi

Assente Convocazione

Somme da pagarsi
al costruttore:

Totale - £ 1.175.000

Pagate già 300.000

Restano £ 875.000

da pagarsi così

al 30 giugno 32 - £ 300.000

al 30 settembre 32 - £ 300.000

al 31 dicembre 32 - £ 275.000

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 - Teleg. 1926)

INDICAZIONI DI URGENZA

	oppure			oppure	
Risposta pagata a parole	=	D =	Espresso pagato	=	XP =
Risposta pagata urgente a parole	=	RPx =	Espresso pagato a	=	XPx =
Telegramma collazionato	=	RPDx =	Espresso pag. (ricevuta avviso telegr.) telegrafo (di spesa accordata)	=	XPT =
Avviso di ricevimento telegrafico	=	TC =	Espresso pagato (con aerea postale) lettera	=	XPP =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	=	PC =	Da consegnarsi in mani proprie	=	MP =
Avviso di ricevimento postale	=	PCD =	Fermo telegrafo	=	TR =
Fax prosegue	=	PCP =	Fermo posta	=	GP =
Fax da spedire pagata	=	FS =	Fermo posta raccomandata	=	GPR =
Posta raccomandata	=	FSP =	X Ufficiale	=	UMx =
	=	PR =	Con più indirizzi	=	GTA =

UFFICIO TELEGRAFICO

DI VOLTA MANTOVANA (35)

-8 9 37

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse relative ai telegrammi urgenti od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere corrisposte dal mittente.
Il destinatario di telegramma a domicilio ha diritto alla ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo nella consegna.

Ricevuto il 192 ore

Per ricevuta N. 1430 Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
VOLTA MANTOVANA	Varese	172	24	8/8 30	

Ricevuta lettera Bembo attendo di Milano
Domani disposto per vendita e compravendita
Posiamo telegrafarmi comunque cordiali
Saluti Distinti Dellatorre

Ch. è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Stab. Tip. M. PELTRO & C. Torino - Cat. N. 564.

Pistoia 7.50
Milano 10.—

Pistoia 9.06
Milano 11.30

N. B. — Primo lembo da piegare

1.65

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore richiede una ricevuta e ritirerà questo a tassa da lire
una ricostituita.

ROMA

N. 68 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

Avv. Ugo Bonucci

(Mod. 30 Teleg. 1936)

INDICAZIONI DI URGE

N. 13 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

UFFICIO TELEGRAFICO

Avv. Fraure
Bonomi

VOLTA MANTOVANA
3-9-72
(35-95)

Ricevuto il 192 VOLTA M

Pel cimelio N. Ricevuta

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi la cifra(e) romana(e) il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole; gli altri indicano l'ora e i minuti della presentazione.

Speciale	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	Ore e minuti	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
VOLTA MANTOVANA	Roma	699	14/15	3	11.50	

Ricevo lettera possibilmente rinvia
già otto nove telegrafami Mussolini
saluti
Dell'Acqua

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Stab. Tip. M. FELTRO & C. Venezia - Ord. N. 564

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. — Primo lembo da piegare

STITUTO DI CREDITO DI MILANO
SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO
VIA S. PAOLO 9 - TELEFONO 89.433
•••
DIREZIONE
•••

MILANO CENTRO
1-22
27 · VII
32-X
CORRISP.E PACCHI



A Sua Eccellenza

il Cavaliere Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 44



HOTEL MAJESTIC
ROME

Roma 31/8/32

Caro Amico,

Ho ricevuto la tua lettera dell'altro ieri e ho subito telefonato a Bruno Torino e altri amici per sapere se avevano già provveduto a quanto mi scrivi. Mi hanno risposto che l'affare è già stato sistemato da parecchio tempo e che la somma è già stata versata. Ho telefonato anche a Bruno Torino per sapere se avevano già provveduto a quanto mi scrivi. Mi hanno risposto che l'affare è già stato sistemato da parecchio tempo e che la somma è già stata versata.

Ho ricevuto anche la tua lettera del 31/8/32 e ho subito telefonato a Bruno Torino per sapere se avevano già provveduto a quanto mi scrivi. Mi hanno risposto che l'affare è già stato sistemato da parecchio tempo e che la somma è già stata versata.

brujia fare subito il mio
Consiglio dell'Ecma Parrocchia che è
composto da 7 Sacerdoti e due coadiu-
tori ~~non~~ ~~sono~~ ~~non~~ ~~posto~~ ~~tanto~~
~~bisogno~~ Comunione che non mi fa bene
di sotto. Ho detto dare venire
mentre ~~non~~ un'ispezione di Laboratorio
che avevo rimandato a Settembre per
una gotta reumatica. Spero non mi
possano le gotte accorciare la vita
Godo sia; che Parenzi godute dalli
entrate a mantenere una ragazza
possa dormire in coscienza pensate

bisogno che io non abbia per
cuore altre preoccupazioni.
Se vedrà la Sig.ra Ida Pavan per
partire a 7600 fr. dalla relazione del Palatore
e per trovare alla voce ~~fare~~ cer
Juan: impossibile nella attuale difficoltà
anche in Portoghese.
Non entro in altri dettagli che
le non dispiace per anche se ~~non~~ accetta
decadenza.
Scrivo in fretta e furia
perché in Via Cavour 2 e devo
la mia Cordialmente [illegible]

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

•••

DIREZIONE

•••

MILANO 27 Luglio 1932
VIA S. PAOLO 9
TELEFONO 89.433

ECCELLENZA,

In relazione alle intese avute col n/ Presidente On. Della Torre, accluso ci facciamo premura rimetterLe pro memoria relativo alla Partecipazione Azionaria del n/ Istituto alla Banca Nazionale del Lavoro.

Coi più distinti ossequi.

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO
Sede MILANO

A Sua Eccellenza

il Cavaliere Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

44, Piazza della Libertà

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in MILANO (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

∴ ∴ TELEFONO 89-433 ∴ ∴

C. P. E. DI MILANO N. 6244

Indirizzo telegrafico: CREDITO COOPERATIVE

Milano 27 Luglio 1932

PARTECIPAZIONE al CAPITALE della BANCA NAZIONALE del LAVORO

L' ISTITUTO NAZIONALE di CREDITO per la COOPERAZIONE venne costituito ed eretto in Ente morale con R.D. 15 Agosto 1913 N. 1140.= Con R.D.L. 18 Marzo 1929 N. 416 assunse l'attuale denominazione di BANCA NAZIONALE del LAVORO.

Il n/ Istituto, in allora denominato ISTITUTO di CREDITO per le COOPERATIVE, ebbe a partecipare nel 1913 alla costituzione dell'Istituto Nazionale di Credito per la Coop.ne con una quota di capitale di L. 1.000.000.= interamente versata.

Fino al 1928 i rapporti fra i 2 Istituti furono molto attivi, integrandosi l'un l'altro nelle operazioni di finanziamento alle Cooperative. In tali anni il n/ Istituto ebbe ad usufruire di un Castelletto di risconto cambiali presso la B.Naz. Lavoro che raggiunse un massimo di circa lire 10 milioni. (1925)

Negli anni successivi l'Istituto Naz. per la Coop.ne obbligò il n/ Istituto ad una forte riduzione graduale del castelletto che coll'Agosto 1928 venne ad estinguersi completamente.

Le pratiche allora svolte per ottenere in qualche forma il rimborso di L. 1.000.000.= od almeno il mantenimento di un castelletto di risconto garantito dalla n/ partecipazione, non ebbero esito alcuno.

Cosicchè il n/ Istituto si trova attualmente ad avere investito un capitale di originarie L. 1.000.000.= completamente immobilizzato e senza nessun vantaggio.

In forza poi del R. Decreto L. 18 Marzo 1929 = N. 416 che disponeva una sva-

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in **MILANO** (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

TELEFONO 89-433

C. P. E. DI MILANO N. 5244

Indirizzo telegrafico: CREDITO COOPERATIVE

Milano

lutazione del 58.80% delle quote dei Partecipanti, il valor capitale della n/ partecipazione è stato ridotto da L. 1.000.000.= a L. 412.000.=

A termini del nuovo Statuto della Banca gli Utili annuali vengono destinati all'aumento del capitale sociale, fino a che il medesimo, ora ridotto a L. 160.000.000.= (appartenenti per L. 149.700.000.= allo Stato e per L.10.300.000 ai diversi Partecipanti) abbia raggiunto i 300.000.000.=

Ciò avverandosi, la n/ quota di L. 412.000.= risalirebbe, correlativamente nel tempo a L. 772.500.=

Sul Bilancio 1929 vennero destinate L. 3.200.000.= dell'avanzo di gestione al Fondo incremento del Capitale da aggiungersi alle quote attuali dello Stato e dei Partecipanti ai sensi delle vigenti disposizioni Statutarie.

La differenza di L. 1.954.677.43 dell'Avanzo complessivo di L. 5.154.677.43, venne destinata a Riserva speciale.

Il Bilancio 1930 dette un Avanzo di Gestione di L. 2.109.155.70 destinato a Riserva speciale Straordinaria.

Il Bilancio 1931 ha dato un Avanzo di Gestione di L. 3.201.028.55 destinato a Riserva speciale temporanea.

Al 31 Dicembre 1931 la situazione del Capitale era la seguente:

CAPITALE.....	L. 160.000.000.=	
FONDO ad INCREMENTO CAPITALE.....	" 3.200.000.=	
RISERVA ORDINARIA.....	" 2.000.000.=	L. 165.200.000.=

SENATO DEL REGNO

Selva di Valgardena

17 Agosto 62

Caro Bonnici

Ricevo la sua dei 16 e
le rispondo subito. Le mie scuse
se non fui a Domenica 21 nel pom
giorno partito per Genova per assistere
a una seduta della Commissione
della quale fui nominato il 23 a Roma
anche per altre faccende che
avrebbero potuto aspettare se
avessi avuto. Probabilmente non
tornerò per ogni effetto che
prima di lunedì sera e martedì
mi fermerò a Bolzano

Non veniamo al sodo.
Il Com. Giordani pare che
tutto quello che vuole la mia
coscienza sia che dovrà essere regi-
strato e non tenuto in deposito
presso di me altrimenti
ci mangia addosso per 1.200 lire
e quindi non intende partecipare
con nessuna transazione.
Io chiarirò anche al Giordani
che potrei rifiutare di avere
l'incarico dall'assicurata a
patto che mi si dia tutte quante
le storie. Insomma se c'è
qualche cosa di falso!! Allora bisogna
venire a un accordo, altrimenti
chiudo lì una partita troppo

per la stessa ragione non mi piace.
Se devo perdere qualche cosa per
pigrizia non voglio perderla tutta
perché altrimenti per risparmiare
con altri che tutto vorrei sempre per
del mio cliente!
Intanto affermando che gli devo
pagare le spese del sollecito
mi rifiuto di accettare a saldo
del Banco del Lavoro di Roma
vista che per lettera mia datata
due settembre dicendo con altro sulla
Banca Ospedale di Bologna per quanto
Bolingaro mi scrive non pagato che
Vi facciamo noto che il credito di £ 15000
sulla Banca Op. di Bologna non è stato ritirato
per mancanza di fondi e che solleciteremo per
domandarvi se dobbiamo protestare per
mancato visto. Io le ripeto di non perché

Tale progetto non fece dormire sonno
ma a me sembra che la prova
di un affetto a molto di tutto evidente
con tutte le conseguenze di legge e
per quanto io ci tenga 15 gr. Ebbia
mi vuole adesso per forza
passare un bel pranzo d'uova per
concedergli un giorno di divertimento
Per questo è necessario anche il
suo intervento per nominare il
suo consiglio della Società da
non ritenere rilevata / Anna Parenti
nulla paura dell'impegno
Vuole dunque rassicurarmi
in questo resto a Sua Disposizione
Disponendo il pieno diritto
ritenuto augurandole buone
vacanze la saluto con stima
Sua Devotissima



CARTOLINA POSTALE





All'On. Prof. Francesco Bonini

Volta Mantovana

8/8/32

Caro Remo, Elba di Val Gardena

Hotel Rübezahl

Grazie subito tua cara lettera del 3 giugno

di ieri per la quale ringrazio subito. Certo sarò

ai convegno di Trieste con piacere ma ho

l'avvocato. Io credo che sarà bene di parlare un poco

anche con Carlo e vedere di trovare il modo per

Io le attendo con ansia. Ho l'Ostinato pronto

vedo di trattare bene per lavoro. Tanti saluti

SENATO DEL REGNO

Roma 4 Gennaio 1932

Caro Amico,

Ricevo l'acclusa dall'On.le
Barbo curatore della
fallita Terni
che vuol sapere
se tale credito non si può
mai attivare in
seguito a qualche
fortunata eventualità
se non pagamento di

Le trovai la sera all'arrivo [illegible] 20000 lire che non so dove siano andate [illegible] Giordano non ha ancora un suo atto di 15000 sulla Banca di Bologna riducendolo di 5 Jeri sera le ho dato ordine di protestare.

Le trasferirò accludendo ciò che verrà a Rimini il primo di Settembre a Roma il 3 e 4 e successivi

(1)

a Voiles dal 5 luio al

10 —

Non posso [illegible] andare [illegible]

a aver [illegible] [illegible]

di non fare [illegible]

dove la risposta [illegible]

che il curatore [illegible]

responsabile di [illegible]

Che io [illegible] —

Con [illegible]

Cordiali [illegible]

CARTOLINA POSTALE





Volta 20/8/32

Carissimo Amico,

Ho preso appuntato
che non vorrà a Roma
il 22 come prima era
stato combinato un po'

A S.E. G. Bonomi

l'On. Ivanoe Bonomi

Volta Mantovana

spaventato dal caldo di Roma

Io partirò per Genova il 23 per fermarmi
giorni uno presso a Roma il 2 Settembre
forse mi farò portare vicino ad accendervi
un fuoco sul fiato per ardere il tutto Magistr.
Se vedrò il tutto [illegible] e non
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 3 Ottobre 1932

On. Sig. Avv. Ivanoe Bonomi

VOLTA MANTOVANA

La questione dell'Alma Parens diviene per l'Amministrazione fallimentare ogni giorno più urgente e perciò io mi sono permesso di inviare sino dal 27 Settembre scorso direttamente al Sen. Della Torre, per speditezza maggiore, la lettera di cui Le allego copia.

Non ho fino ad oggi ricevuto risposta e quindi penso di scrivere a Lei perchè col Giordani, anche relativamente al possesso e alla conduzione dei poderi, la questione per molte ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare a voce, inasprendosi, mentre vi sono, provvedimenti urgenti da prendere (cosi la costruzione di repellenti per la difesa dalle corrosioni del fiume), a cui il Giordani non pensa perchè evita di fare anche la minima spesa e che l'amministrazione fallimentare non può attuare per ostacoli che il Giordani oppone.

D'altra parte, se dovrò insistere, come si rende sempre più necessario, per ottenere il sequestro giudiziario della tenuta, si andrà incontro a maggiori spese che nell'interesse di tutti si potrebbero evitare.

Credo poi opportuno ripetere a Lei quanto ho già scritto al Senatore Della Torre e cioè, che, se egli fosse esitante a disin

teressare dall'affare il Giordani per non sapere a chi affidare la gestione della tenuta e il disbrigo delle vendite degli are=nili,può tenere presente che è abbastanza facile trovare la per_sona adatta,pratica della zona e competente.

Le sarò molto grato se vorrà sollecitare il Sen. Della Tor=re ad una decisione e so vorrà poi comunicarmela con cortese premura.

Io mi tengo a disposizione Sua e del Sen. Della Torre per tutto quanto può a Loro interessare.

Con distinti ossequi

Dr. Luigi Bemb

La carica d'ex alla citazione che le inviai mi copia si trova vincolata all'udienza di giusto domande del 7 corrente e per detto giorno la citato, sempre presso la sede della Banca Popolare di Bologna, onde il sen. della Torre, mio riguardo del quale la prima citazione non ebbe effetto mi giunto il Giordani, approfitando dell'incapacità del portalettere incaricato di recapitare l'atto. Fece mi male che la notifica non avvenisse.

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Teleg. 1936)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure	D	Espresso pagato	oppure	XP
Risposta pagata a parole		RPa	Espresso pagato a		XPa
Risposta pagata a parole		RPDa	Espresso pag. (prima avviso telegr.) telegrafo (dalla stessa stazione)		XT
Telegramma collazionato		TC	Espresso pagato (prima avviso lettera)		XPP
Avviso di ricevimento telegrafico		PC	Da consegnare in mani proprie		MP
Avviso di ricevimento telegrafico urgente		PCD	Fermo telegrafo		TK
Avviso di ricevimento postale		PCP	Fermo posta		GP
Via aerea		Fa	Fermo posta raccomandata		GPR
Via aerea urgente pagata		FSP	X in cifre		TMa
Posta raccomandata		PR	Comunicare non telefonici		CTA

UFFICIO TELEGRAFICO



Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le sole ricevute che valgono per avere poi in seguito a rilievo o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.
Il destinatario è tenuto a firmare la ricevuta presentata dal latturino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario potrà chiedere a risarcimento la mora del ritardo della consegna.

Ricevuto il 15 - 9 - 1932 ore 15.40

Per circolare N. 4673 Partenza Sig.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

SERVIZIO	STAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno	Ora e minuti	VIE E INDICAZIONI EVENTUALI DELL'UFFICIO
	MULTA [illegible] MANTOVANA	Mantova	59	15	15	11.40	

Ricevo lettera attenolati Milano da mano
stamani ore dodici cerrano 2 grazie
Bellatore

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Stab. Tip. [illegible] FILIPPO & C. Verona - Cod. N. 564

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando l'incarico di una riscossione.

N. B. — Prima bambo la piegare.

N. 115 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

Salvo Bonomo

NTOVANA

VOLTA MA

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Teleg. 1926)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	D	Espresso pagato	XP
Risposta pagata a parole	RPa	Espresso pagato a	XP
Risposta pagata urgente a parole	RPDa	Espresso pag. telegrafo	XPT
Telegramma collazionato	TC	Espresso pagato lettera	XPL
Avviso di ricevimento telegrafico	PC	Da consegnarsi in mani proprie	MP
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	PCD	Fermo telegrafo	TR
Avviso di ricevimento postale	PCP	Fermo posta	GP
Via preferibile	Pä	Fermo posta raccomandata	GPR
Via qualunque pagato	PSP	X indirizzi	MX
Posta raccomandata	PR	Comunicazione non telefonica	CTA

UFFICIO TELEGRAFICO DI VOLTA MANTOVANA 16.9.XX 135-95

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
La tassa rimane in ogni caso ed in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare la tassa di ritardo della consegna.

Ricevuto il 192 ore

Pel circuito N. Ricevuto

Le ore si contano col meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

CLASSIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
	VOLTA MANTOVANA	Mantova	60		Giorno 15 ore 20.55 e minuti	

Sarò venerdì 19.40 all'albergo

Tramonto grazie saluti

Bellatore

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Stab.-Tip. M. FELTRO & C. Vicenza - Cod. N. 564

Accettazione

Ricapito - rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

K. R. — Timbro da piegare.

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-221

Volta Mantovana,
13 settembre 32

Caro Della Torre,

Ieri – come ti dissi telegrafato il giorno prima – sono stato a Milano, da dove – non vedendoti – ti ho scritto una lunga lettera. Oggi trovo a Volta una lettera dell'avv. Bembo che mi informa circa il misterioso Senatore che dovrebbe rilevarti nella Società Alma Terra.

È il senatore Bossa (dunque Innocenzo Cappa milionario,,,) che è stato visto in visita

della tenuta con il cuoco. Giordani.

Scrivimi il tuo pensiero circa la complicata questione che certo converrà in qualche modo risolvere.

Saluti cordiali a te e alla tua famiglia.

Vamos Lunenn.

P.S. Forse il basso dovrebbe essere quel signore che dava al Giordani il milione per estromettersi. Prima era Giappone, ora è Cassa. Non vero cinematografo.

Avv. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 13 Settembre 1932

On.le

Sig. Avv. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Riferendomi al nostro incontro di Bolo
gna e affinchè Ella sia esattamente informato del giudizio che io ho creduto opportuno promuovere contro l'Alma Parens, mi peremetto inviarLe copia della citazione che ho fatto og= gi stesso notificare alla Società in persona dei due suoi am ministratori delegati nella sua sede di Bologna.

Non ho più veduto il Comm. Giordani; ma so che ha richie sto per espresso notizie e conti all'impegato che tiene in

Cattolica l'amministrazione dei poderi che sarebbero stati venduti all'Alma Parens e al quale il fallimento continua a corrispondere lo stipendio.= Giordani vuol dargli ordini, ma non gli ha pagato finora un centesimo e neppure ha stabilito con lui un contratto di impiego.

Con distinti ossequi.

Dr. Luigi Bacci

comunicato on. Della Torre il 15 sett. 92

Milano, I2 Settembre I932.

Caro Della Torre,

Sabato scorso ho parlato a lungo con l'avv. Bembo, venuto puntualmente al convegno a Bologna.

Egli ha del Giordani un pessimo concetto e quindi fa molta distinzione fra te e il tuo socio. Verso di te è deferentissimo e pieno di buona intenzione per risolvere amicamente la complicata questione.

Abbiamo subito precisata la situazione del Fallimento Verni verso la Soc. Alma Parens, a cui il Fallimento ha venduto, con compromesso firmato dal Giordani e dall'avv. Fabbri per incarico tuo, il terreno in parte di arenili e in parte coltivato della superficie complessiva di mq. I.300.000 (dunque la parte coltivata fa parte della superficie acquistata e non è qualche cosa in più e di diverso). Il prezzo stabilito è di L. I.I75.000 e dovrà essere pagato così: Lire 300m. già versate; le altre 875.000 in tre rate a queste scadenze:

30 giugno I932	L.	300.000
30 sett. I932	"	300.000
3I dic. I932	"	275.000

Come vedi è scaduta la prima rata e alla fine del mese scadrà la seconda.

Di più c'è l'acquisto delle scorte vive della parte di terreno coltivata e il rimborso di alcune spese colturali. In totale si debbono versare circa I00/mila lire che, dedotto il ricavo del grano in circa 30.000 lire, residuano a L. 70.000.

Ti avverto che il Giordani non ha versato un centesimo di quanto gli hai mandato, assicurando invece l'avv. Bembo che a giorni tu avresti provveduto al saldo.

Questa, dunque, la situazione,la quale può complicarsi domani se il Curatore = premuto dal Giudice delegato = dovesse invocare la risoluzione del contratto per mancato pagamento. Non c'è nel contratto la clausola risolutiva, ma certo si può chiedere egualmente la risoluzione. Deciderà poi il giudice della eventuale lite.

Abbiamo discusso a lungo circa le possibili soluzioni, a cui l'avv. Bembo accennava nella sua lettera.

La soluzione a cui faceva cenno il Bembo è questa.
Il signor Ceschina (il fratello dell'editore, quello, per intenderci, della Sanitaria) sarebbe disposto a rilevare l'affare. Poichè il Fallimento ha venduto a L. I.I75.000 ed ha incassato già 300.000 lire, così il Ceschina darebbe all'incirca un milione lasciando al Fallimento di svincolarsi coi primi compratori. In tal caso il Fallimento, non volendo nè perdere nè guadagnare, ti restituirebbe il di più incassato cioè fra le I00 e le I50/mila lire.

Come vedi la soluzione sarebbe da prendersi in considerazione se tu non fossi esposto per altre 900/mila lire. Se tu avessi versato soltanto le 300/mila lire si potrebbe trattare per migliorare l'entità del recupero.

L'altra soluzione, a cui tu mi hai fatto cenno, cioè di una compra da parte tua a prezzo ribassato, non mi pare più possibile.

Al primo accenno mio, molto prudente e cauto, il Bembo ha resistito, facendomi osservare che le possibilità di vendita al prezzo di circa una lira al metro ci sono già e concrete, alludendo evidentemente

al Ceschina.

Io credo che se tu hai mezzo di avvicinare o fare avvicinare il Ceschina potrai forse trovare qualche via di soluzione.

Intanto il Bembo, pur protestando le sue migliori intenzioni e il proposito di rimanere amico nostro, mi ha esposto la necessità di citare la Soc. Alma Parens per il pagamento della rata scaduta e poi successivamente delle altre rate. Egli desidera però che l'azione giudiziaria non interrompa i nostri buoni rapporti.

Io credo che forse l'inizio di un'azione non sarà per nuocere. Darà il segno e l'occasione di affrontare in pieno la questione Giordani e regolare così una vertenza che ostacola e complica ogni possibilità di sistemazione dell'affare.

Saluti cordiali

aff.

Milano, 12 settembre 93

Caro Della Torre,

~~Ieri~~ Sabato scorso ho parlato a lungo con l'avv. Bernbo venuto puntualmente all'~~appuntamento~~ convegno a Bologna.

Egli ha del Giordani un concetto e giudizio ~~la~~ molto distinto fra te e il tuo socio. Verso di te è deferente primo e pieno di buona intenzione per risolvere amichevolmente la ~~lite~~ complicata questione.

Abbiamo subito precisata la situazione del fallimento Verri verso la Soc. Anna Pareus, a cui il fallimento ha venduto con compromesso firmato dal Giordani e dall'avv. Tabarri per incarico tuo, il terreno in parte ~~di~~ arenili e in parte coltivato della superficie complessiva di mq. 1.300.000 la parte coltivata da una parte della superficie acquistata e una

qualche cosa in più o di diverso)
Il prezzo stabilito è di £ 1.175.000
e dovrà essere pagato così: Lire
300 già versate; le altre 875.000
~~due~~ in tre rate a queste
scadenze:

~~30~~ 30 giugno 1932 £ 300.000
30 settembre 1932 £ 300.000
31 dicembre 1932 £ 275.000

Come vedi è scaduta la prima
rata e alla fine del mese scadrà la se-
conda.
Di più c'è l'acquisto delle parte
vive della parte di terreno coltivata
e il rimborso di alcune spese
colturali. In totale ci dobbiamo
versare circa 100 mila lire ~~che~~
~~per la che per il fatto d'avere la~~
Cassetta che, ~~per~~ detratto il ricavo

del grano in circa 30.000 lire
restituano a £ 30.000.
Ti avverto che il Giordano non
ha versato un centesimo di
quanto gli hai mandato, atte-
nendo, invece l'avv. Bendo che a
giorni tu avresti provveduto
al saldo.
Questa, dunque, la situazione,
la quale non complicherà domani
se il curatore - premuto dal
giudice delegato - dovesse invocare
la risoluzione del contratto per
il mancato pagamento. Non c'è
nel contratto la clausola risolutiva,
~~ma è quindi controverso se~~
~~si debba ricorrere~~ ma certo di più chiedere
preventivamente la risoluzione. Decideranno i
~~magistrato~~ delle eventuale lite.
Abbiamo discusso a lungo circa
le possibili soluzioni, a cui

l'avv. Bembo accennava nella sua lettera. ~~Ora un ostacolo possano essere le seguenti~~

~~Le~~ La seguente è quella a cui faceva cenno il Bembo e questa.

Il sig. Cecchina (il fratello dell'autore quello, ~~da~~ per intendersi, della Sanitaria) sarebbe disposto a rilevare l'affare. Poiché il fallimento ha venduto a £ 1.175.000 ed ha incassato già 900 mila lire così il Cecchina darebbe all'incirca un milione lasciando al fallimento ~~disponibile~~ di svincolare coi crediti privilegiati. In tal caso il fallimento non volendo né perdere né guadagnare ci resterebbe il di più cioè fra le 100 e le 150 mila lire.

come vedi la soluzione sarebbe da prendersi in considerazione se tu non fossi esposto per altre 900 mila lire. Se ~~ci~~ ~~fossimo~~ tu avessi versato soltanto le 300 mila lire si potrebbe trattare per migliorare ~~la~~ ~~situazione~~ l'entità del ~~nostro~~ credito.

L'altra soluzione, a cui tu mi hai fatto cenno, cioè di una compra da parte tua a prezzo ribassato, non mi pare più possibile. Il primo accenno mio, molto prudente e cauto, il Bernbo ha resistito, facendomi osservare che ~~ci~~ le possibilità di vendita al prezzo di circa mia lira al metro ci sono già e concrete, alludendo evidentemente al Cerchina. Io credo che se tu hai mezzo di avvicinare o fare avvicinare

il beschina potrai forse trovare
qualche via di soluzione.
Intanto il Bembo, pur trattenuto
le sue migliori intenzioni
e il proposito di rimanere
amico nostro, mi ha esposto
la necessità di citare la
Soc. Anna Jarens per il
pagamento della rata
scaduta e pur ~~[illegible]~~ di quelle
divenute delle altre rate. Egli
desidera però che ~~[illegible]~~ l'azione giudiziaria non
interrompa i nostri buoni
rapporti.
Io credo che forse l'unità
di una azione non sarà

per unirsi. Darà il segno
e l'occasione di affrontare
in pieno la questione giovani
e regolare con una vertenza
che ostacola e complica
ogni possibilità di sistemazione
dell'affare.

Saluti cordiali.

aff

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forli 10 Settembre 1932

On.le Sig. Avv. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Da persona che ho incontrato oggi casualmente a Bologna ho saputo che il Senatore che dovrebbe sovvenire a mutuo all'Alma Parens la somma necessaria per completare i pagamenti ancora dovuti all'Amministrazione fallimentare Verni sarebbe l'On. Cappa, che è stato veduto in visita alla tenuta insieme col Comm. Giordani.

Quantunque la cosa non abbia importanza per le nostre trattative, ho voluto informarla affinchè Ella sappia che cosa il Giordani sta imbastendo attualmente.

La ringrazio di nuovo della Sua cortese accoglienza e della cordialità dimostratami e le porgo i più distinti ossequi

Avv. Luigi Bem

Risposto ringraziando
13 sett. 32

R.TRIBUNALE CIVILE DI FORLI'

Ad, istanza dell'Avv.Luigi Bembo nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento dell'II Settembre I932,residente a Forlì e per elezione domiciliato a Forlì stesso presso il suo procuratore Avv.Comm.Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante,in seguito ad autorizzazione del giudice delegato,ma con riserva dell'omologazione del Tribunale,vendeva nel Febbraio scorso alla Società Alma Parens con sede in Bologna,rappresentata dai suoi amministratori Comm.Aggelo Giordani e Sen.Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni in parte arenili in parte a coltivazione posti in Comune di Misano e confinanti dalla Parte di Riccione col Rio Alberello e dalla Parte di Cattolica col fiume Conca,a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni,della superficie designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore,di ha.II5 circa;che il prezzo fu stabilito a corpo in Lire I.I75.000 delle quali Lire 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare,Lire 300.000 en-

tro il Giugno I932,altre Lire 300.000 alla fine settembre dello stesso anno e le residue Lire 275.000 alla fine Dicembre I932 con decorrenza a favore del fallimento dal I° Genn.I932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%,oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di Ricchezza Mobile.

Che,successivamente (precisamente il 28 Maggio I932)e conforme ai patti del contratto,l'Alma Parens rilevava dall'Amministrazione Fallimentare in base a stima di periti il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di Lire 8I.900 che dovevano essere pagate,ai termini della consuetudine locale nei 29 giorni;

Che però l'Alma Perens non ha versato nè le Lire 300000 della rata di prezzo scaduta al 30 giugno scorso,nè l'importo del bestiame o scorte morte,mentre uno dei suoi Amministratori (Il Comm.Giordani)ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di Lire 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corrente,dovendo prima procurarsi la somma attraverso un'operazione di mutuo,e solo a parziale pagamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione, da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le Lire 32- 33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma Parens deve ravvisarsi,non un contratto bilaterale alla cui esisten-

za fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che,non essendo intervenuta, impedisce il rogere di una efficace obbligazione della curatela, una promessa di acquisto da parte della Società, accettata dalla curatela,che ha diritto pertanto di esigerne l'adempimento o in mancanza il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente,ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte relative;

Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R.Tribunale Civile di Forlì

HO CITATO

COME CITO CON L'ATTO presente la Soc.Anonima Alma Parens con sede in Bologna Via Calliera,32 in persona dei suoi amministratori delegati Sigg.Comm.Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre a comparire avanti il Tribunale Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 23 settembre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione:I° dichiararsi la stessa Società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del bestiame e scorte morte e tenuta perciò al risarcimento dei danni tutti derivanti e derivanti all'Am-

ministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora dai minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens.

2°) Ordinarsi frattanto ai sensi degli Art.1875 N°1 cod.civ. e 921 cod.proc.civ.il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nella spese ed onorari.

Il Presidente del Tribunale di Forlì-sull'istanza verbale del procuratore dell'attore- Ritenuta l'urgenza e visti gli Art.876 Cod.comm.147- 148- 154 Cod.proc.civ.-Abbrevia il termine a comparire della metà fissando l'udienza del giorno 23 Settembre 1932 ore 9 con che la citazione sia notificata non più tardi del

Forlì 12 Settembre 1932 X°

N. TRIBUNALE CIVILE DI FORLI'

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bombo nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento delli // Settembre 1932, residente a Forlì e per elezione domiciliato in Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante, in seguito ad autorizzazione del giudice delegato, ma con riserva dell'omologazione del Tribunale, vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna, rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni in parte sterili in parte a coltivazione posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni, della superficie designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore, di ha 115 circa ;

Che il prezzo fu stabilito a corpo in L. 1.175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare, L. 300.000 entro il Giugno 1932, altre L. 300.000 alla fine settembre dello stesso

stesso anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicembre 1932 con decorrenza a favore del fallimento dal 1° Genn. 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%,oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile.

Che,successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932) e conformi ai patti del contratto,l'Alma Parena rilevava dall'Amministrazione Fallimentare in base a stima di periti il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di L. 81900 che dovevano essere pagate,ai termini della consuetudine locale nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parena non ha versato nè le L.300000 della rata di prezzo scaduta al 30 giugno scorso,nè l'importo del bestiame e scorte morte,mentre uno dei suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di L. 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corrente,dovendo prima procurarsi la somma attraverso un'operazione di mutuo,e solo a personale pagamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dei terreni in questione,da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le lire 32 =33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Al-
ma Parona deve ravvisarsi,non un contratto bilatera
le alla cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministra
strazione fallimentare l'omologazione del Tribunale
che,non essendo intervenuta,impedisce il sorgere di
una efficace obbligazione della curatela,ma una pro
messa di acquisto da parte della società,accettata
dalla curatela,che ha diritto pertanto di esigerne
l'adempimento o in mancanza il risarcimento dei dan
ni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante
intende provvedere giudizialmente,ottenendo frattan
to il sequestro giudiziario dei terreni e delle accor
te relative;

Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R.
Tribunale Civile di Parma

CITATO

come sopra dall'istante premesso la Soc. Anonima Alma
Parona con sede in Bologna via Calliera,32 in perso
na dei suoi amministratori delegati Sigg. Comm. Ange
lo Cierdoni e Com. Luigi Della Torre a comparire avan
ti il Tribunale Civile di Parma alla sua udienza del
giorno 23 settembre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi
con mentovata provvisoriamente esecutibile nonostante

gravame e senza cauzione: 1° dichiararsi la stessa Società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del bestiame e morto e tenuta perciò al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi all'Amministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora da minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens. 2°) ordinarsi frattanto ai sensi degli art.li 1875 n. 1 cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nelle spese ed onorari. Il Presidente del Trib.di Forlì - Sull'istanza verbale del procuratore dell'attore; ritenuta l'urgenza e visti gli art. 876 cod. comm. 147, 148, 154 cod. proc. civ. - Abbrevia il termine a comparire della metà fissando l'udienza del giorno 23 Novembre 1932 ore 9 con che la citazione sia notificata non più tardi del

Forlì 12 Settembre 1932 Anno X°

L.5

ATTO DI CESSIONE DI CREDITO LITIGIOSO

-"-"-"-"-"-

Milano addì

Il sottoscritto:

Comm. Angelo Giordani di Bologna, ivi domic. e resid. colla presente dichiara di cedere al/quì pure sottoscritto Banca Zaccaria Pisa di Milano in persona del signor

che dichiara di acquistare:

il credito litigioso di L. 531.880,10 professato da esso cedente signor Comm. Angelo Giordani - nei confronti del sig. Comm. G.ppe Rusconi di Milano e risultante dai seguenti atti :

a)- notifica di diffida e di ingiunzione di pagamento, in data 26 Maggio 1928 - VI°- Uff.Giud. Bini del Trib.di Milano, ad istanza di esso cedente Comm. Angelo Giordani , al debitore sig. Comm. Giuseppe Rusconi - , per la somma di L. 531.880.10 per titolo di corrispettivo di prestazioni di mandatario commerciale in affari diversi, con protesta di privilegio sui mobili e macchinari nell'atto descritti;

b)- atto di opposizione in data 29 Maggio 1928 VI° Uff. Giud. Molteni (R.Trib. Milano) ad istanza del debitore sig. Comm. G. Rusconi ad esso cedente sig. Comm. A. Giordani , con citazione di questo a

comparire per l'oggetto avanti il Tribunale Civile di Milano per l'udienza del giorno 25 Giugno 1928 successivamente differita in pendenza della discussione della causa.-

La cessione del credito litigioso di cui sopra è fatta dal cedente sig. Comm. A. Giordani - alla cessionaria Banca Zaccaria P i s a -, che accetta sino a concorrenza della somma di L. 100 000 pro solvendo di altrettanta somma da esso cedente dovuta alla cessionaria Banca Zaccaria P i s a, oltre gli interessi ed accessori su detta somma maturandi, da calcolarsi al netto di qualsiasi spesa ed oneri di lite per il cessionario ed espressamente convenendosi che sulla riscossion del detto credito litigioso sarà anzitutto devoluto a favore del cessionario ogni ricavo sino a concorrenza del saldo del proprio credito suaccennato di L. per capitale, oltre interessi ed accessori; devolvendosi indi a favore del cedente ogni eventuale eccedenza fra l'ammontare della riscossione del credito ceduto e l'importo del debito.-

Ed in quanto la cessione suddetta è fatta ed accettata pro solvendo dell'indicato debito si conviene e si stipula fra le parti quanto segue :

I°)- se la riscossione definitiva del credito liti-

gioso ceduto non consentiva estinguere in capitale, interessi ed accessori tutti l'importo del debito in corrispettivo del quale la cessione è fatta, il cedente sig. Comm. A. Giordani rimarrà debitore verso il cessionario delle differenze, che dovrà pagare a norma degli accordi col creditore e ciò entro e non oltre il giorno , anche se a tale data il debito litigioso ceduto non si fosse ancora potuto totalmente o parzialmente esigere nei confronti del debitore ceduto.-

2°)- Per la trattazione della lite relativa al credito ceduto e per la esazione del credito stesso il cedente ed il cessionario d'accordo, e ciascuno per quanto di proprio interesse, delegano l'Avv. Piero Mulassano di Milano, che sarà all'uopo ed irrevocabilmente investito di regolare procura del cedente per l'espletamento di tutti gli atti e pratiche opportuni.- Qualora si rendesse necessaria la surroga del detto mandatario, le parti non potranno procedervi che d'accordo.-

3°)- Il sunnominato mandatario renderà il conto degli atti espletati e della riscossione del credito ceduto ad entrambe le parti contraenti e ripartirà fra esse il ricavo del credito litigioso ceduto secondo quanto fra esse parti convenuto col presente

atto.-

4°)- Il cedente assume a proprio esclusivo carico le spese dell lite, qualunque sia l'esito della lite stessa e così pure ogni spesa e tassa relative alla sua obbligazione, al credito ceduto ed al presente atto.-

5°)- Il cessionario è autorizzato a notificare, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il presente atto di cessione al debitore ceduto per tutti gli effetti di legge.-

Letto, confermato e sottoscritto in triplo originale, di cui uno per il cedente, e due per il cessionario oltre la copia ad uso di registrazione.-

Il cedente

Il cessionario

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 6 Settembre 1932

Ill.mo Sig. Dott. Sen. LUIGI DELLA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia n. 2

Le confermo la mia lettera 26 Agosto scorso che non dubito le sia pervenuta,ma alla quale non è mai stata data risposta.

Penso che Ella sia assente dagli affari per ragioni di riposo e di cura e con ciò spiego il ritardo a rispondere: ad ogni modo,poichè si tratta di cosa urgente,mi permetto di replicare e di insistere.

L'Amministrazione Fallimentare infatti non può durare,relativamente al contratto dei noti arenili Verni,in questa posizione di incertezza,per la quale non le è dato sapere se il contratto verrà eseguito o se verrà abbandonato,mentre vi è il fatto molto significativo che ormai sono scadute due delle rate di prezzo previste per un complessivo ammontare di L. 600.000 senza che sia stato in alcun modo provveduto,come non si è fatto fronte neppure al pagamento del bestiame.

Ho veduto l'altro giorno il Comm. Giordani il quale mi ha detto che entro la settimana corrente Ella sarebbe passato di qui e mi avrebbe versato il saldo del bestiame;ma io dubito di queste assicurazioni perchè trovo strano che,se ciò fosse,Ella non si fosse dato premura di rispondere alla mia lettera tranquillizzandomi e perchè,dal complesso del discorso fatto dallo stesso Giordani,ho ricevuto l'impressione che egli da tempo non fosse in comuni-

cazione con Lei.

Mi sono d'altra parte pervenute notizie che mi avvertirebbero che il Giordani starebbe trattando per attirare altri soci Bolognesi nell'affare, in sostizione di Lei che se ne vorrebbe disinteressare.

Se ciò fosse esatto e nell'incertezza che le nuove pratiche condotte dal Comm. Giordani possano portare ad una utile conclusione, forse sarebbe conveniente per l'Alma Parens e per Lei trovare d'accordo con l'Amministrazione Fallimentare una via di soluzione amichevole.

Io sono per questo a Sua disposizione, pronto anche ad incontrarmi con Lei a Bologna (per risparmiarle il disagio di arrivare fin qui) in una delle frequenti occasioni che Lei avrà di trovarcisi.

Ma occorre sollecitare perchè, essendo già molto inoltrata la liquidazione fallimentare, io non posso lasciare l'importante pendenza degli arenili senza una risoluzione o amichevole o giudiziale e sono fermo nel proposito di agire giudizialmente prima che con la fine del mese corrente si maturi l'epoca del pagamento della terza rata di prezzo.

Le sarò grato di un pronto riscontro e le porgo distinti ossequi

dr. Luigi Bacci

AVV. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 6 Luglio 1932

RACCOMANDATA

Preg.mi Signori

Sen. Dott. LUIGI DELLA TORRE
Amministratore Soc. An."Alma Parens"

M I L A N O
Via Cernaia n. 2

Cpmm. ANGELO GIORDANI
Amministratore Soc. An."Alma Parens"

B O L O G N A
Via Galliera n.32

Non avendo avuto effetto le mie precedenti, debbo rivolgermi nuovamente a Loro nella mia qualità di curatore del fallimento della Ditta Verni per invitarli a provvedere non più tardi del giorno 11 corrente al versamento delle seguenti somme dovute all'Amministrazione fallimentare.

1) L. 81.900 importo bestiame e scorte morte che dovevano essere versate il 27 Giugno scorso
2) L. 20.000 importo approssimative anticipazioni colturali fatte per conto dell'Alma Parens
3) L. 300.000 importo seconda rata di prezzo di acquisto dei terreni,che doveva essere versata alla fine dello scorso Giugno.

L. 401.900

Ove non venga provveduto nel suindicato termine dell' 11 corrente,sarò costretto a tutelare giudizialmente le ragioni del fallimento,e ciò anche a sgravio delle mie responsabilità verso i creditori,verso il Giudice e verso gli stessi falliti.

Con distinti saluti

Avv. Luigi Bembo

Avv. LUIGI BEMBO
FORLI

Forlì 26 Agosto 1932

Ill.mo Sig. Dott. Sen. LUIGI DELLA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia = 2

Ella sarà certo informato,anche perchè deve esserle regolarmente pervenuta la mia raccomandata del 6 Luglio scorso,che la Società Alma Parens non ha fino ad oggi pagato nè l'importo del bestiame,nè la seconda rata di prezzo di L. 300.000,mentre con la fine del corrente mese verrà a scadere la terza rata di altre L. 300.000.

Il Comm. Giordani,per spiegarmi il mancato pagamento,mi ha detto che Ella si era opposto al versamento di altre somme perchè non era ancora definita la questione col demanio per la mancatat esecuzione dei lavori.= Ora però mi risulta da fonte attendibile che la questione è stata risolta e deve firmarsi,od è stata firmata in questi giorni ,la convenzione che sana ogni inadempienza sia da parte del Comune di Misano,come da parte della Ditta Verni.

Dovrei ritenere perciò che è così rimosso ogni ostacola al pagamento da parte dell'Alma Parens e mi permetto quindi di rivolgermi a Lei per pregarla di darmene esplicita cortese conferma.

Se il pagamento non dovesse avvenire,io dovrei,per preciso incarico del Giudice Delegato al fallimento,dar corso agli atti il che possibilmente vorrei evitare.

Qualcuno,che afferma di avere parlato con Lei,mi ha detto che Ella vuol disinteressarsi completamente dell'affare:forse mi gioverenbe saperlo perchè chissà che non potesse trovarsi una so=

luzione di amichevole assestamento.

Con molte scuse e distinti ossequi mi abbia

Dr Luigi Berra

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 27 Giugno 1932

Ill.mo Sig. Dott. Luigi Della Torre

MILANO

Espresso

L'altro giorno ho scritto al Comm. Giordani per ricordargli che oggi scadeva il termine per il pagamento del bestiame ed altre scorte in complessive L. 81.900 e che alla fine mese doveva pagarsi l'altro acconto di L. 300.000 sul prezzo della tenuta.= Inoltre l'amministrazione fallimentare deve essere rimborsata di L. 20.000 circa per anticipazioni colturali relative ai poderi, come da conti inviati a suo tempo allo stesso Comm. Giordani che promise di regolarli insieme al pagamento del bestiame.

Non avendo ricevuto nulla, mi permetto di rammentare la cosa a Lei pregandola di provvedere urgentemente almeno per il pagamento delle scorte e delle anticipazioni in L. 100.000, salvo conguaglio.

In attesa Le porgo i migliori ossequi

Dr. Luigi Bembo
curatore fallimento Veni

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ





Ill.mo Signor

Dott. Sen. LUIGI DELIA TORRE

~~M I L A N O~~
~~Via Commercio n. 2~~

(Varese) Casciago

Telegramma all'Hotel 28/luglio 932

Major F.C. Domenico

Castorino Bonomi

Avvertita telegrafo domenica 31 luglio

Io devo fermarmi qui anche domani ma domani sera riparto per Bonn dove sabato 30 attendo mia moglie telefonai ma mattinata per sentire quando potremo vederci tanto più che devo comunicarvi da fare perché domani nel pomeriggio devo ripartire e potrò trovarmi a che punto sia — Abbiate cari saluti affettuosi saluti vostro Hedwige

ROMA
10-11
29 VII
29 X
DISTRIBUZIONE

POSTALE

BIGLIETTO POSTALE
DA 50 CENTESIMI

MILANO CENTRO
98 VII
32 X
CORRISPEPACCHI



All'Ill.mo Sig. Dott. A. Bonomi
Piazza Libertà N. 44
Roma

Stampe



On. F.
l'on. Ivanoe Bonomi

Manoscritto
del secondo
volume

Roma

Piazza Libertà 14

QUESITO PRIMO

" Se gli organi del Consorzio (Consiglio e Comitato) hanno po=
" testà di modificare le norme relative al loro funzionamento,
" o se invece tale potestà, come per ogni altra modificazione,
" dell'atto costitutivo non sia riservata esclusivamente alle
" parti consorziate, e se comunque è necessario il nulla osta
" del Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 20 del
" R.D. 9 ottobre 1919 N°2161."

E' fuor di dubbio che anche pei veri e propri Con=
sorzi, aventi personalità giuridica e di diritto pubblico vige il
principio che i Consigli o i Comitati non hanno podestà di mo=
dificare le norme relative al loro funzionamento.

Come è noto, non si ha pei Consorzi una generale ed
unica disciplina legislativa, ma si hanno solo disposizioni per
le varie categorie di consorzi (bonifiche, difesa idraulica, ir=
rigazioni, ecc.) disperse in diverse e numerose leggi. Malgrado
tale eterogeneità e varietà di norme, tutti gli studiosi della
materia (Porrini, Abisso, Sabuci, ecc.) riconoscono ed affermano
come principio comune ad ogni e qualsiasi figura di consorzio,
che il funzionamento degli organi consortili è regolato dallo
statuto regolarmente deliberato e approvato: e le eventuali mo=
difiche a tale funzionamento non possono essere introdotte

se non mediante modificazione dello statuto regolarmente deli=
berata ed approvata.

Sempre per quanto riguarda i veri e proprii consorzi di diritto pubblico, la deliberazione delle modifiche statu=tarie spetta all'Assemblea dei consorziati (a cui soltanto in casi eccezionali di vastità del comprensorio, come per le più grandi bonifiche, la legge sostituisce un'Assemblea di dele=gati), e l'approvazione spetta al Governo che ha l'ultima pa=rola e può adottare, perfino d'ufficio, modifiche di statuto, anche diverse da quelle deliberate e volute dall'Assemblea.

Non è il caso di maggiori dettagli, anzi quanto so=pra è detto ad abbundantiam, per inquadrare il problema giu=ridico e non si riferisce - se non per trarne indiretto ar=gomento - al caso attuale nel quale, come già si disse rispon dendo ad altro quesito, non si tratta di un vero e proprio consorzio, avente personalità giuridica e di diritto pubbli=co, ma piuttosto di una società civile, considerata come con=sorzio in senso improprio, soltanto per alcuni limitati e de=terminati rapporti che essa pone in essere, senza intaccare, neppure per quei rapporti, l'individualità e la personalità giuridica dei componenti il Consorzio.

Ciò posto, se per i veri e proprii consorzi di di=ritto pubblico vale il principio che il funzionamento degli organi consortili nbn può essere modificato se non si modi=fica lo statuto, - a maggiore ragione vale analogo principio per un consorzio improprio e prevalentemente di diritto ci=

vile, come quello di cui ora si tratta. Il funzionamento degli organi, ed in generale ~~del cosidetto~~ il funzionamento del Consorzio, non può essere modificato se non con modifica degli atti da cui il Consorzio ha avuto vita.

Tali atti sono :

a) La convenzione 20 Luglio I923, con la quale gli enti interessati stabiliscono i reciproci rapporti, sulla cui base deve sorgere il consorzio;
b) L'atto costitutivo 23 Gennaio I924 con cui, in base a detta convenzione, gli stessi componenti regolano la formazione ed il funzionamento del Consorzio.

E'di tutta evidenza che convenzione ed atto costitutivo devono considerarsi inscindibilmente in quanto determinano insieme, per così dire, lo statuto giuridico del Consorzio. Basta vedere come l'atto costitutivo si riferisca espressamente e continuamente alla convenzione 20 Luglio 1923, che richiama nelle sue premesse, e subito all'art. I dispone : "E'costituito il consorzio elettrico dell'Aniene, di cui alle citate convenzioni per l'oggetto e con tutte le relative condizioni e modalità stabilite nelle convenzioni stesse, che qui si intendono integralmente trascritte". Dopdi chè l'art. 3 dell'atto costitutivo richiama :"il consiglio, a cui è affidata l'amministrazione del consorzio a norma dell'art. I4 della convenzione 20 Luglio I923.", ed altri

richiami vi sono, ininterrottamente, agli art.4 lett.f ed h.; art.6 lett.a, b, c, art.8 penultimo comma ; art. II che parla della "più volte richiamata convenzione; art.12 ecc.

Niun dubbio che l'atto costitutivo è l'applicazione e l'esecuzione della convenzione, da cui il Consorzio attinge la sua ragione e la sua forza di vita.

Il modo con cui il consorzio deve funzionare è sostanzialmente fissato nella convenzione 20 Luglio 1923: e non può essere modificato, senza che si modifichi la convenzione.

I due enti consorziati hanno, con la detta convenzione, stabiliti ~~[illegible]~~ i loro rapporti che sono stati già esaminati, rispondendo ad altro quesito. Hanno cioè precisato, principalmente che :

1) La proprietà degli antichi impianti è riservata alla Società Anglo-romana, ora di Elettricità (art.VII);

2) Si procede alla costruzione dei nuovi impianti a spese comuni ed a forma di consorzio (art. IX e seg.);

3) L'esercizio degli impianti nuovi del Consorzio, come di quelli vecchi della Società, è affidato alla Società stessa (art.XIII);

4) Viene regolata e ripartita tra Società ed Azienda Municipale, con misure e zone convenute, la distribuzione e la vendita di energia agli utenti. (art.XVII e seg.)

E' su queste ~~basi~~ definite e salde basi che nasce il Consorzio;e l'art.XIV della convenzione ne affida l'Amministrazione ad un Consiglio in cui sono rappresentati la società (6 membri);il Comune di Roma (3) ; ed anche quello di Tivoli (1),che non è ente consorziato,ma ammesso nell'amministrazione per la tutela di alcuni suoi diritti.

Di grande importanza,assolutamente decisiva per ogni questione che possa essere sollevata(per esempio la proposta di passaggio dell'esercizio dalla Società Romana al Consorzio) è l'art.XXVI della Convenzione : "tutte le superiori convenzioni sono inscindibili fra loro e formano un solo complesso indivisibile,salvo quanto è contemplato dagli art.XVII e seguenti". Vale a dire - tranne per quanto riguarda il riparto di zone per la distribuzione d'energia,che evidentemente può essere soggetto a mutevoli esigenze di clientela,di consumo,ecc.,gli altri punti rimangono intangibili.Ciascuno di essi (e così l'esercizio degli impianti da parte della Società) costituisce un elemento integrante ed essenziale ~~in ognuno quasi scindibile~~ del sistema e della struttura economica e giuridica della complessiva convenzione.Toccare e distruggere uno di quei punti significherebbe far cadere nel nulla tutta la convenzione ed il consorzio che è su di essa fondato.A meno,naturalmente,che non intervenga una convenzione ed un accordo nuovo.Ogni decisione e stipulazione al riguar=

do spetta agli enti che hanno concordata e stipulata la convenzione in vigore.

A questa chiara ed inequivocabile affermazione convergono e concludono così i principii generali di diritto, che valgono in tema di società civili, come quelli che abbiamo già ricordati in tema di consorzi amministrativi veri e propri.

Non è possibile, senza cader nell'assurdo, ammettere che gli organi del Consorzio (Consiglio e tanto meno Comitato) possano deliberare da sè una modifica (ad esempio, il passaggio d'esercizio dalla Società al Consorzio) che modificherebbe l'essenza stessa e l'oggetto del Consorzio.

L'art. 5 dell'atto costitutivo consente al Consiglio, per l'amministrazione del consorzio, "i più ampi poteri" e li specifica :"approvazione di regolamenti interni e di personale, di contratti e transazioni, autorizzazioni a stare in giudizio, compilazione di preventivi e consuntivi.... ecc.", la quale specificazione, sia pure esemplificativa e non tassativa, chiarisce e contermina la natura di quegli "ampii poteri".

Sarebbe vera assurdità pensare un solo momento che il Consiglio d'amministrazione possa alterare, con una semplice sua deliberazione, l'oggetto del Consorzio che esso è chiamato ad amministrare.

Lo stesso art. 5 dell'atto costitutivo si incarica del resto di confermare, nel modo più definitivo, se

ve ne fosse bisogno, che il Consiglio è tenuto a rispetta= re anche il caposaldo che sembra destare più preoccupazione agli effetti del presente quesito. Infatti la lettera b) dell'articolo affida al Consiglio di amministrazione di e= saminare ed approvare il conto che la Società Anglo Romana dovrà rendere alla fine di giugno ed alla fine di dicembre di ciascun anno, a norma dell'art. XIII della convenzione."

Ecco dunque che una volta ancora, esplicitamente, e proprio dove si parla dei poteri del Consiglio, è richia= mato ed alzato come limite insuperabile il patto che af= fida l'esercizio degli impianti alla Società.

Nulla si può desiderare di più per ribadire nel modo più sicuro che:

a) gli organi consorziali non possono modificare il funzio namento del Consorzio;

b) occorrerebbe, a siffatto fine, una formale e precisa mo= dificazione dell'atto costitutivo, epperò, per l'inscin= dibilità già posta in luce, della convenzione del 1923;

c) e questa modificazione non potrebbe avvenire se non per concorde volontà delle ~~tre~~ parti consorziate.

Resta da esaminare se e come abbia podestà di intervenire per una eventuale modificazione della conven= zione l'autorità governativa.

E qui è anzitutto da eliminare che il Ministero dei Lavori Pubblici abbia ad intervenire, ai sensi dell'art

20 del R.D. 9 Ottobre 1919 n. 2161. Non si ha per nulla qui il caso ed il profilo di una cessione di utenza a cui il citato articolo si riferisce. Utente resta sempre il Consorzio (e pei vecchi impianti utente sottesa la Società), a chiunque sia affidato l' esercizio degli impianti.

Ma ha lo Stato diritto d'intervenire per le sue funzioni generali in materia di acque pubbliche e più speciali pei consorzi di derivazione in cui, come altra volta si disse, rientra il Consorzio dell'Aniene ? L'unica norma di legge che abbiamo in materia è il primo comma dell'art. 13 del Decreto-Legge 9 Ottobre 1919 n. 2161 che suona così:

« per assicurare la più razionale utilizzazione del corso di acqua, o per rendere alcune delle domande concorrenti fra loro compatibili, il Ministero dei Lavori Pubblici, su parere conforme del Consiglio Superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove occorrano opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere. »

Si potrebbe osservare che nella specie di cui si tratta, furono gli stessi richiedenti (in origine Comune di Tivoli ed Anglo Romana) a domandare di essere autorizzati a costituirsi in consorzio, ed il decreto di concessione appunto accolse la richiesta di autorizzazione. Comunque la concessione fu fatta ad un consorzio da costi-

tuirsi. E sono due proporzioni giuridiche egualmente esatte:

a) che la costituzione del consorzio era condizione essenziale imposta dall'autorità governativa perchè la concessione avesse luogo;

b) che il Consorzio ha effettivamente la sua origine ed il suo titolo d'esistenza nella convenzione e nel consenso delle volontà che lo ha costituito; senza di che la condizione come sopra posta non avrebbe avuto occasione di verificarsi e la prescrizione governativa sarebbe rimasta senza efficacia.

Non si tratta di un consorzio veramente obbligatorio o coattivo nel senso che (come avviene in altri casi di opere idrauliche di irrigazione, ecc.) lo Stato possa, occorrendo, costituire d'autorità il consorzio, sulla richiesta della maggioranza, di un dato quorum, o perfino contro la volontà di tutti gli interessati. Lo Stato, nel nostro caso, dice soltanto : se non vi consorziate, non vi dò la concessione. E'un'obbligatorietà solamente indiretta, ben diversa dalla figura di consorzio obbligatorio e coattivo che si ha in altri rami di legislazione.

Il Vitale (Regime delle acque, p. 389) ricorda che l'Ufficio centrale del Senato modificò l'originaria dizione di quello che oggi è il citato art. 13, "rendendo da obbligatoria in facoltativa...la costituzione del Consorzio". Osserva inoltre che il carattere di obbligatorietà che noi abbiamo

chiamata indiretta, e cioè la costituzione del consorzio come condizione per la concessione della derivazione, "imprime una particolare fisonomia all'ente al momento della sua costituzione, ma, appena cessata la costituzione, il consorzio diventa una figura comune di associazione di diritto privato, per quanto soggetta, sotto alcuni aspetti alla tutela dell'autorità amministrativa, ciò che non deve apparire strano, ne è inconsueto nel nostro diritto trovar enti di diritto privato sottoposti a vigilanza governativa."

In che cosa consiste, e fino a che punto può spingersi la vigilanza governativa ? Anzitutto, per quel che ci interessa, nel verificare che la condizione di costituzione del consorzio sia stata osservata. E più precisamente che siano state rispettate le "condizioni speciali e garenzie da osservarsi" che erano state prescritte dall'art. IO del disciplinare di concessione 22 Marzo I920. ~~(vedi p.44 del volume di atti pubblicati nel I928)~~ Non risulta ~~il detto volume di atti~~ in che modo abbia avuto luogo la constatazione governativa di adempimento della posta condizione; ma è da ritenersi che l'atto costitutivo del Consorzio, stipulato dalle parti il 29 gennaio I924, ~~e più volte citato~~ abbia ottenuto l'approvazione o nulla osta del Ministero. Con che l'intervento governativo, per quanto concerne lo statuto giuridico del Consorzio, è da considerarsi esaurito.

Può bensì ritenersi che ove le parti modificassero per loro accordo l'atto costitutivo e la convenzione da cui

esso rampolla, il Ministero avrebbe facoltà d'intervenire per riconoscere che le condizioni poste inizialmente non sono state pregiudicate, ed in tal senso ed a questi soli effetti la nuova convenzione sarebbe sottoposta a approvazione o nulla osta.

Ma non può affatto ammettersi, e sarebbe assurdo concepire, che il Ministero abbia facoltà d'imporre modifiche al funzionamento del consorzio e dei suoi organi, senza l'accordo e contro la volontà anche di una sola delle parti consorziate.

Tutto quanto si è detto più volte sulla natura del consorzio dell'Aniene, che è Associazione di diritto privato e consorzio improprio e non già consorzio amministrativo, si oppone ad un intervento governativo, come è quello ipotizzato ad absurdum.

Si può dunque senza esitazione alcuna concludere che, senza il consenso degli enti consorziati, e quindi senza il consenso della Società, non può essere modificato il funzionamento del Consorzio, specialmente per quanto riguarda il temuto proposito di togliere alla Società l'esercizio degli impianti consorziali. Contro le inammissibili ipotesi di una modifica in detto senso da parte del Consiglio di amministrazione o mediante un decreto governativo, la Società potrebbe vittoriosamente far valere le sue ragioni in via giudiziaria e giurisdizionale.

Lucca Primo

« Se gli organi del Consorzio (Consiglio
« e Comitato) hanno protesta di
« modificare le norme relative
« al loro funzionamento o se
« invece tale protesta, come per
« ogni altra modificazione dello
« statuto non sia riservata
« esclusivamente alle parti consor-
« ziate e se comunque è necessario
« il nulla osta del Ministero dei
« Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 20
« del R. D. 9 ottobre 1919 N. 2161. »

È fuor di dubbio che anche pei veri e ~~Consorzi~~ propri Consorzi, aventi personalità giuridica e di diritto pubblico vige il principio che i Consigli e Comitati non hanno

facoltà di modificare le norme relative al loro funzionamento. Come è noto, non si ha per Consorzi una generale e unica disciplina legislativa, ma si hanno solo disposizioni per le varie categorie di consorzi (bonifiche, difesa idraulica, irrigazione, ecc) disperse in numerose leggi. Malgrado tale eterogeneità e varietà di norme, tutti gli studiosi della materia (Torrini, Abisso, Sabucci, ecc) riconoscono ad ogni e qualsiasi figura di consorzio, che il funzionamento degli organi consortili è regolato dallo statuto, deliberato e approvato, e le

5

~~aggiunta~~

eventuali modifiche
a tale funzione
mente non possono
esser introdotte
se non mediante
modificazione della
statuto, regola-
mente deliberata
dalla ed approvata.

6

Sempre per quanto
riguarda i veri e
propri conversi di
diritto pubblico,
la deliberazione
delle modifiche
statutarie spetta
all'Assemblea
dei consorziati (a
cui soltanto in
casi collegiali
di castello dell
competenza, come

per le più grandi
bonifiche, la legge
sostituisce un Comi-
tato di delegati);
e l'approvazione
spetta al governo,
che ha l'ultima
parola, e può
adottare, per ufficio
d'ufficio, modifiche
di statuto, anche
diverse da quelle

deliberate e volute
dall' assemblea.

Non è il caso
di maggiori dettagli,
anzi quanto sopra
è detto ad abbon-
dantiam, per ragio-
dare il problema
giuridico; e non
si ferisce — se
non fu tanto
indirettamente argomento —

al caso attuale;
nel quale, come
già si disse riferen-
dosi ad altro quo-
to, non si tratta
di un vero e pro-
prio consorzio, avente
personalità giuridica
e di diritto pub-
blico, ma piuttosto
di una società
civile, considerata

come coerente in
senso suprafrii, rollan
te per alcuni li=
miti e determinati
rapporti che era
fone in essere,
senza inlacciare,
nessuno per quei
rapporti, l'inadeg
dualità e la persona
lità giuridica dei
componenti il Comune.

11

Ciò posto, —

se per i veri e propri
concorsi di diritto
pubblico vale il
principio che il
funzionamento degli
organi consultivi non
può essere modifi-
cato se non si
modifica lo
statuto — a
maggior ragione

vale analogo
principio per un
consorzio improprio,
e prevalentemente
di diritto civile,
come quello di
cui ora si tratta.

Il fondamento
degli organi ed
in generale del
cosidetto Consorzio

non può essere
modificato se non
con modifica degli
atti, da cui il
Consiglio ha avuto
vita.

Gli atti sono:

a) la convenzione
in data 1927, con
la quale gli enti
interessati stabilirono
i reciproci rapporti,
sulla cui base
deve sorgere il

comune;

14

6) l'atto costitutivo

29 gennaio 1924, con

cui, in base a

detta convenzione,

gli stessi componenti

regolano la forma-

zione ed il fun-

zionamento del

Consorzio.

Per di tutta

evidenza che

convenzione ed
atto costitutivo devo
no considerarsi
inscindibilmente
in quanto deter
minano insieme,
per così dire, lo
stabile quivi
dico del Con
sorzio. Basta
vedere come l'atto
costitutivo si

riferisca espressamente
e cumulativamente
alla convenzione 20
luglio 1923; che
richiama nelle sue
premesse; e subito
all'art. 1 dispo-
ne: « è costituito
il consorzio elettrico
dell'Aniene, di
cui alle citate con-
venzioni fra l'oggetto
e con tutte le

17

relative condizioni
e modalità stabilite
nelle convenzioni stesse
che qui si intendono
integralmente tra-
scritte »; i dopodiché
l'art 3 dell'atto
costitutivo richiama:
« il consiglio, a
cui è affidata
l'amministra-
zione del consorzio
a norma dell'art

18

14 della convenzione
2e luglio 1923 »; ed altri richiami vi sono, inoltre, agli art. 4 lett. f ed 4; art 6 lett. a, b, c; art. 8 premilli uno comma; art 11 che parla della "più volte richiamata convenzione; ecc.

12 ecc.

19

Niun dubbio che l'atto costitutivo è l'esplicazione e l'esecuzione della convenzione, da cui il contratto attinge la sua ragione e la sua forza di vita.

20

Il modo con
cui il convegno
deve funzionare è
sostanzialmente
fissato nella
convenzione 20
luglio 1922; e
non può esser
modificato, senza
che si modifichi
la convenzione.

21

I due culti
convivati hanno
con la detta conven-
zione, stabiliti con
capitoli ben noti
i loro rapporti, che
sono stati già co-
minciati, riferendo
al altro questo.
Hanno cioè pre-
cisato, principal-
mente che:

22

1) la proprietà degli antichi impianti è riservata alla Società Anglo-romana, ora di Elettricità (art. VII);

2) si procede alla costituzione dei nuovi impianti a mezzo comune ed a forma di consorzio. (art.

(X e xy);

7) l'esercizio degli impianti sportivi del Comune, sia di quelli versati alla Società, è affidato alla Società stessa (art. XIII);

8) viene regolata e disciplinata tra Società ed Azienda Municipale con misure e

24

Zone convenute,
la dichiarazione e
la vendita di cui
già agli articoli (art.
XVIII e seg.)
e in quanto
ben definite e valide
ben che non
il Consorzio; e
l'art. XIV della
convenzione ne
rifida l'Am=

circonscrizione ad
un Consiglio, in cui
sono rappresentati
la società (6 membri);
il Comune di Roma
(7); ed anche quello
di Tivoli (1), che
non è stato convocato,
ma avrebbero nell'am-
ministrazione per
la tutela di alcuni
suoi diritti.

di grande impor-
tanza, assolutamente
decisiva per ogni
questione che
possa essere sollevata

(per esempio, la
proposta di
passaggio dell'esercizio
dalla Soc. Romana
al Consorzio)

27

dalla ~~Convenzione~~ Convenzione è l'art.
XXVII della Convenzione: "tutte le
superiori convenzioni
si sono succedute
si fra loro e
formano un solo
complesso indivi-
sibile, salvo quanto
è contemplato
dagli art. XVII

e regenti ". Vale
a dire — tutte
le quante riguarda
il riparto di zone
e la distribuzione
d'energia, che
evidentemente
può essere soggetto
a mutevoli
esigenze di
circulela, di
consumo, ecc —

gli altri punti rimangono intangibili. Ciascuno di essi (e così l'esercizio degli impieghi e della parte della società) costituisce un elemento inalienabile ed irrinunciabile, in nessuna guisa revocabile, del sistema e della struttura stessa.

30

mica e giuridica
della complessiva con-
venzione. Toccare
e distruggere uno di
quei punti significa
che rebbe far cadere
nel nulla tutta
la convenzione ed
il connubio che
è non vera
fondato.

31

A meno, naturalmente, che non intervenga una convenzione ed un accordo nuovo.

Ogni decisione e stipulazione al riguardo rispetto agli enti, che hanno concordato e stipulato la convenzione in vigore.

A questo chiaro
ed inequivocabile
affermarsi convergo,
no e concludono
con i principii
generali di diritto,
che valgono in
tema di società
civili; come
quelli che abbiamo
già ricordati in
tema di

consorzi amministrativi veri e propri.

Non è fondata, senza cader nell'errore, ammettere che gli organi del Consorzio (Consiglio e tutto quello Consortale) possano deliberare da sé una modifica, ad

esempio, il pas-
saggio di esercizi
dalla Società al
Consorzio, che
modificherebbe lo
stesso e
l'oggetto del Con-
sorzio.

L'art. 5 dell'atto
subbuttivo consen-
te al Consiglio,
per l'amministrazio-
ne del consorzio

35

"i più ampii po-
teri" e di spedi-
fica: "approvazio-
ne di regolamenti
interni e di pe-
riodale, di
contratti e bran-
chiosi, autorizza-
zioni a stare
in giudizio, con-
ciliazioni di
provvedimenti e

costruttivi ... ecc.",
la quale specifica-
zione, sia pure
esemplificativa e
non tassativa, chia-
risce e conferma
la natura di
quegli " ampii
poteri ".

Sarebbe vera
anomalia" peraltro,
un solo momento,

37

che il Consiglio
d'amministrazione
ne possa alienare,
con una semplice sua
deliberazione, l'oggetto
del Comune, che
esso è chiamato
ad amministrare
re.

Fo stesso art.
5 dell'atto
costitutivo si limi-
ta a dire del resto

38

di confermare,
nel modo più defini-
tivo, se ve ne fosse
bisogno, che il Con-
siglio è tenuto
a rispettare anche
il capoverso, che
richiede dare più
preoccupazione agli
effetti del presente
questo. Infatti
la lettera b) del

l'articolo uffici del
Consiglio di ammi-
nistrazione di 'eser-
cizio ed approvare
il conto che la società
amministrazione dovrà
rendere alla fine
di giugno ed
alla fine di
dicembre di
ciascun anno,
a norma del-

40

2° al. XIII della

convenzione. Ciò

dunque che una volta

furono, esplicitamente,

e proprio dove si parla

dei poteri del Consi-

glio, e' richia-

mato ed elenco,

come limite sospen-

sivo, il fatto

che affida l'esercizio

degli impianti alla

Società -

41

Nulla si può decidere
d'ufficio, per ordinare
nel modo più ritenuto
che:

a) — gli organi comunali
non possono modificare
il funzionamento del
consorzio;

b) — occorrerebbe, a
riflette suo, una
formale e precisa
modificazione
dell'atto costitutivo,

42

2°, effetti — per l'irrevocabilità già perfetta in virtù = della convenzione del 1923;

c) — e questa modificazione non potrebbe avvenire se non per concorde volontà delle due parti contraenti.

43

Resta da esamina-
re se e come
abbia podestà di inter-
venire per una even-
tuale modificazione
della convenzione,
per autorità gover-
nativa.

E qui è
anzitutto da
eliminare che

44

~~(secondo il quale~~
~~in cui il diritto~~
~~si esercita~~) il
Ministero dei lavori
pubblici abbia ad
intervenire, ai
sensi dell'art. 20
del R. D. 9 ottobre
1919, n. 2161. Non
si ha per nulla,
qui, il caso di
un profilo di

45

una cessione di
utenza, a cui il
citato articolo si
riferisce. ~~Utente~~ Utente
resta sempre il
consorzio (e gli
vecchi impianti utente
(Solero la Società),
a chiunque sia
affidata l'eser-
cizio degli im-
pianti.

46

Ma ha lo Stato
diritto di riserva-
rire per le sue fun-
zioni generali in
materia di acque
pubbliche, e più
specie pei concorsi
di derivazione in cui
come altra volta si
disse, rientra il
Comune della Riviera?

47

L'unica norma di legge, che abbiamo in materia, è il primo comma dell'art. 13 del d. l. 9 ottobre 1919, n. 2161.

"per eliminare la piu' rationale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere alcune delle domande concorrenti fra loro incompatibili, il Ministero

dei Lavori pubblici, sul
parere conforme del
Consiglio Superiore, potrà
invitare i richiedenti
ad apportare le oppor-
tune modificazioni ai
rispettivi progetti e,
ove occorrano opere
in cemento, potrà
imporre ai concessio-
nari l'obbligo di
conformarsi per quanto
si riferisce a dette opere

49

Si poteva osservare che nella specie di cui qui si tratta, furono gli stessi richiedenti (in origine Comune di Tivoli ed Agro Romano) a domandare la emanazione di autorizzazioni e concessioni in correzione; ed il decreto di concessione appunto accolse la richiesta di autorizzazione.

50

Comunque, la concessione fu fatta ad un consorzio da costituirsi. Il tono delle proposizioni giuridiche equivoche è tale:

a) che la costituzione del consorzio era condizione espressa imposta dall'autorità governativa perché

la concessione avesse
luogo;

6) che il concessionario
ha effettivamente
la sua origine ed il
suo titolo d'esistenza
nella convenzione e
nel consenso della
volontà, che lo ha
costituito; senza di
che la condizione
sine sopra posta

non avrebbe avuto occa-
sione di verificarsi, e
lo prescrizione già
verificatasi sarebbe rimasta
senza efficacia.

Non si tratta di
un concorso veramente
obbligatorio o coattivo,
nel senso che
(come avviene in
altri casi di opere
indivisibili, Gori

53

genere ecc...) lo Stato
possa, occorrendo, costi-
tuire d'autorità il
consorzio (sulla richiesta
della maggioranza, di
un dato genere, o
perfino contro la volon-
tà di tutti gli
interessati). Lo
Stato, in questo caso, dice soltanto: se non
vi consorziate, non
vi dò la conces-

54

tione. L'un obbligatoria
là ridurrebbe indirettamente
ben diversa dalla
figura di concorso
obbligatorio e continuo,
che ci ha in altri
rami di legislazione.

Il Vitale (regime
delle acque, p. 189) rico-
da che l'ufficio
centrale del Senato
modificò l'originaria

derivi si quelle che

oggi è il calcolo al.

13, " rendendo la

obbligatoria in facolta-

tiva ... la costituzione

del consorzio ". Ovvero

inoltre che il carattere

di obbligatorietà, che

noi abbiamo chiamato

indiretta, e cioè

la costituzione del con-

56

torno come concordato
per la concessione della
deroga che "imprima una
particolare fisionomia
all'ente al momento
della sua costituzione",
ma appena cessata
la costituzione, il
consorzio diventa una
figura comune di ente=
ciascuno di diritto
privato, per quanto

57

oggetto, sotto alcuni
aspetti alla tutela
dell'autorità ammi-
nistrativa; ciò che
non deve apparire strano,
ne è inconsueto
nel nostro diritto
trovar enti di diritto
privato sottoposti
a vigilanza gover-
nativa.

56

In che cosa coincide
e fino a che punto può
spingersi la ragionata
giurisdizione? Assoluta,
per quel che si intende
nel verificare che
la condizione di condi-
zione del concorso
sia stata osserva-
ta. E più
precisamente che

59

zione siano state rispettate
le "condizioni generali e
particolari da osservarsi"
che erano state premesse
dall'art. 10 del
disciplinare di concorso.
Le 24 marzo 1920
(vedi f. 44 del
volume di atti
pubblicati nel
1928). Non risulta

60

da detto volume si
alla in che modo
abbia avuto luogo
la constatazione gene-
rale di adempimento
della parte convenzio-
ne. E da ritenersi
che l'atto costitutivo
del Consorzio, stipulato
dalle parti il 20
gennaio 1922, e
più volte citato

61

abbia ottenuto l'appo-
sizione o nulla osta
del Ministero. Con che
l'intervento governativo
per quanto concerne
il profilo giuridico
del Concordato è
da considerarsi
esaurito.

Può bensì
rilevarsi che,
ove le parti

62

modificarsero per loro
accordo l'atto costitu-
tivo e la convenzione,
da cui esso rampolla.
Il Ministero avrebbe
facoltà di chiedere
ove per riconoscere
che le condizioni
poste inizialmente
non sono state
pregiudicate, ed

63

in tal senso ed a questi soli effetti la nuova convenzione sarebbe sottoposta a nea approvazione o nella ostra.

Ma non può affatto ammettersi e meno discutersi come pure, che il Ministero abbia

64

facoltà di imporre
modifiche al funzionamento del
consorzio e dei
suoi organi, senza
l'accordo e contro
la volontà anche
di una sola
delle parti consorziate.

65

Tutte queste si
è dette più volte sul-
la natura del consor-
zio dell'Ausiene, che
è associazione di
diritto privato e
consorzio improprio,
e non già consorzio
amministrativo, si
oppone ad un
intervento governa-

too, come è quello
ipotizzato ad absurdum.

~~Con che, del resto~~
non si vuol dire
implicitamente, che
anche dei comuni
di diritto almeno
virtuale il governo
abbia la facoltà
di imporre di autori-
tà ogni e qualsiasi

67

modificazione allo
statuto comunale. Anche
pei concorsi pubblici
— e la giurisprudenza
lo conferma — vi
sono limiti e casi
oltre cui
in cui non si può
andare nella mo-
dificazione governa-
tiva degli atti
uali

~~Se questo riguarda~~

~~il caso, già da noi~~

~~del Consorzio delle Risaie~~,

Si può dunque,

esclapione alcuna,

concludere che ~~la~~

~~Società può stare~~

~~perfettamente~~

~~tranquilla.~~ ~~E~~

senza il consenso degli

~~che senza il~~

enti consorziati, e quindi

~~suo consenso~~

senza il consenso della Società,

69

non può essere
modificato il fun-
zionamento del
Consorzio, special-
mente per quanto
riguarda il tenuto
proposito di togliere
alla Società l'eser-
cizio degli impianti
consortili.

Coulio

le inammissibili
ifoleri di una modifica
ru delle mero da
parte del Consiglio
di amministrazione,
o mediante un
decreto governativo,
la Società potrebbe
vittoriosamente far
valere le sue
ragioni in via

71 giudiziario e giurisdizionale

100

Venendo ora ad
un secondo ordine
di osservazioni,
potrebbe parermi che
le disposizioni ed i com-
primenti contemplati
dalle stesse siano il 31 dicembre
1921 non possano
essere considerati di
aver un pieno tratta-
mento delle pensioni
di riversibilità, di cui all'art. 20
del decreto-legge 1919

101

già in passato la
Società anglo Romana di
era trasformata nella Società
Elettrica e Gas (gaselet)
di Roma: roma che
progetto. ne poteva sorgere
dubbio alcuno sulla
necessità del nulla
osta. Avvenivano
altresì (come lo
stesso accenna)

più concentrazioni di uni-
ficazioni nella giurelet
delle minori rovelà e
gruppi d' utente rotteri,
che la concezione
e le convenzioni iniziali
avevano carattere nei
margini del Con-
vegno; e neppure
per questi ci sarà
rone vere dubbio
che occorrerà nulla ol-

anche l'alle-
le Cancellerie
non è in voluta
che una delle
risoluzioni e ra-
gioni di agire e co-
sì nuovissime,
che il governo ha
suggerito e consiglia-

anche un relativo
all'odierna crisi
economica. La gestione
ed il ramo elettrico
della Geselet è stato
distaccato da quello
del gas, e più logica-
mente raccolto e
coordinato nella
Società romana
di elettricità.
Si tratta,

105

in fondo, di com-
pletare un processo
di inserimento,
non di una
trasformazione nelle
singole unità am-
bientali.

La parola
della legge (art 2)
non può esser
intesa in un
senso meramente

e formale. Le cose
la cellera dell'obbedo
non cadrebbe nell'obbligo
di nulla osta una
società' concerno.
vana ed utente
che annuncia
nuove e cui diverse
attribuzioni, da
trasformarne
profondamente
la natura, e

dei eventual-
mente minori
garanzie di buon
adempimento delle
condizioni di contratto
ne e di buon
uso del diritto.
Invece un riordi-
namento, come
l'attuale, che
specializza e

108

fortifica e coricla
debbiano esser
sottoposte a nullosta,
solo perché muta
il nome e l'età
della ro-
ulà.

Dato sono
le argomentazioni
che è frubele
addurre e che
non mancano

di quelli e di notare-
vole valore; ma
non è, neppur più
da discorrere
che la trasforma-
zione, cui come
è avvenuta, nel

109

1931 - con
l'applicabilità
dei diritti acquisiti
dell'Anglo Romana

110

ad altro argomento il profilo esterno di una cessione di volume. Oggi, anche su questo secondo punto di vista, è da chiedersi il nella stessa.

In terzo luogo infine è da considerare

u non sia avvenuta
da parte dell Amm.
ne [illegible], quella
riconoscimenti inizia-
ta della [illegible]
della Società.
mana si estenda
alle altre auto-
rizz. Non sembra
probabile. E
comunque, per
meglio cautelare,

112

si convenga si
chiedere di nulla
osta.

La richiesta
convien sia fatta,
accennando che
non venne firmata
nulla (sebbene
lo strumento sia
dello scorso ottobre)
perché non si
ritenesse tardiva

fosse applicabile l'art.
20, non trattandosi
di vera cessione
di azienda, ma
soltanto di adempi-
mento delle discipli-
nari del governo
per la razionalizza-
zione e la rifor-
mazione della
azienda ecc. Ad

ogni modo, per
maggior cautela
e deferenza agli Amici,
si chiede il
nulla osta, anche
se ciò non sia
richiesto nello statuto
vigente a norma
di legge ecc ecc.

Recus quanto

1 questo

Articolo Secondo

" Se il nulla osta del Ministero dei
" Lavori Pubblici, ai sensi del citato atto
" sub c) è necessario per la validità
" del trapasso dalla Elettricità e
" Gas di Roma alla Società Romana
" di Elettricità dei diritti spettanti
" alla prima sugli impianti idro-
" elettrici di Tivoli, come all'atto
" 31 ottobre 1931 a rogito
" Notaio Lapo, N. 13415 di
" Repertorio. "

42

II

Secondo questo luogo a ulteriori dubbii, e non risparmia non più esser così esplicita come al primo.

Sorge questo secondo questo fatto che con strumenti 11 ottobre 1931 la proprietà degli antichi impian-

ti di Tivoli, Regi-

chio degli impianti
consortiali, ed in
compleno i diritti
ed oneri contemplati
nella convenzione
2a luglio 1923, di
cui si è fatta
volle parola, tra la Società Elettricità e Gas di Roma
sono stati apportati
tati e conferiti
alla Società Romana
di Elettricità.

74

Si è con detto stato=
mento verificata una
cessione di utenza?
Ed è pertanto richiesto
il nulla osta del
Ministero del Lavoro e Prev.
a mente del=
l'art. 20 del decreto-legge
N. 9 ottobre
1919, N. 2161?

75

Lo stesso accade
nella parte in cui
il secondo comma
dell'articolo 2 fa
salvi, ove occorra,
i superiori vincoli
risultanti dalla
legge.

La tesi che il
nulla osta non ancora
potrebbe essere sostenuta
con varii ordini
di argomentazioni
che qui si espongono, qualunque
ne sia il
valore.

In primo luogo

sarebbe sostenuto che

l'articolo 20 non trovi

applicazione al caso

presente, per la

speciale posizione

giuridica in cui

si trovava l'Anglo-

Romana, giacchè

essa non era

assicuratrice agli

effetti del

78

R. Decreto 9 settembre 1920,
N. 8988 per le
nuove derivazioni
dell'utenza; il
concessionario
è il Comune;
la Società Anglo
Romana non
era che un
anteriore utente,
da ricongliarsi
(per le considerazioni
altra volta ~~fatte~~.

dell'agente) ad un
attento sottesso, in
quanto il nuovo
concessionario le
aveva riconosciuta
ed attivata la
proprietà dei
vecchi impianti
ed una corri-
spondente dota-
zione di ener-
gia idraulica ed elettri-
ca,

80

Si comprende
l'obbligo della nulla-
osta ministeriale
per la cessione
delle concessioni
vere e proprie, che
l'Amministrazione
ha fatte interessate
persone, con
clausole e con-
dizioni, di cui

81

che ovvi attici.
Tale il rispetto;
e la considerazio-
ne della persona
fisica e morale,
che la affidata
la conservazione, può
avere molta importanza; ond'è
giusto che veda
vieta se costituire

o no la cessione.
Allo è il caso
di verificare attenta-
di cui all'Art. 111
risoluzione non
abbia data la
cauzione; Facoltà
della Giunta di
richiamare a
mente di legge. Ora =
le attenzioni proposte sono
essere già da

molto tempo incor-
porate in patrimonii
privati; per regolari
acquisti o per prescrizio-
ne; e — come
nel riconoscimento
non si ha riguardo
al carattere perso-
nale dell'utente
ma unicamente
al fondamento
obbiettivo del
diritto — parrebbe

84

così che anche
nei numerosi
trapassi non
dovesse più influi-
re la considera-
zione della per-
sona, e si dovesse
trattare, più che
di vero nullaosta,
di denuncia al
Ministero, perchè
questo possa

85

regolare le vicende,
e tenere aggiornato
il catasto delle
utenze. Bauto
pur, nel caso si
volessi sottesi,
verrebbe meno
la necessità del
nulla osta, per
la fuguna speciale
in cui ti
trovano questi

utenti sottesi,
tolti, fra cui
due di un primo
piano, in cui
compartimento si
trovi alla stato,
e collocati in un
secondo piano, si
trovi al concessio-
nario o utente
principale, che
deve dare loro

87

una data quantità relativa di energia.

Le considerazioni sovraesposte ~~già~~ ~~fatte~~ sottolineano una diversa gradazione di posizioni. Si può aggiungere che è proficuamente al Politecnico delle

88

successioni che
si riferisce il
carattere intuitivo
personale ed il
criterio normale
della non idoneità dubbietà e
sua attenuazione
dell'Amministrazione, che
il Ranelletti ed
altri [illegible] han
no meno in luce
nella teoria genera-

le delle conclu-

sioni. ~~Obbligo~~ Anche

~~ogni obbligo~~ conseguente

~~dalle~~ ~~dell'~~ art. 19 ~~del~~

~~Decreto legge del~~ 1919,

il Vacelli (Regio

pubblico, p. 329)

ed il Mariacino

e Conte (Commen-

tario p. 114) ~~=~~

danno come ragione

della disposizione dell'art. 20

~~P~~ adempimento

delle condizioni

90

cui venne sottoposta
la concessione; ad es.
pimento che costituisce
un obbligo personale
del concessionario;
ogni però mutare stato
di nulla osta
del concedente.

Ma se tutte queste considerazioni
e argomentazioni sono tutt'altro
che infondate e possono suffragare la tesi
che non occorra, nel caso in esame,
il nulla osta dell'art. 20, non bisogna

però discordare
che voglia suggerire
~~che~~ sia il testo
letterale della legge.
E' bensì vero che
l'art. 80 è collo-
cato tra altri articoli
che parlano di procedura
di nuove concessio-
ni. Ma l'articolo
suona: "le ulteriori
non possono essere
accordate senza

92

il nullo osta del Ministero dei Lavori Pubblici."

Ed è anzi da ricordare che, mentre il corrispondente art. 10 dell'anteriore Decreto-legge 20 novembre 1916 n. 1664, diceva:

"le concessioni e le utenze non possono essere cedute"

la successiva vigente legge

93

Parla dell'art. 4 "utenze", in un senso generale che abbraccia e contiene anche le ~~parole~~ concessioni. La legge non distingue: tutte le utenze sono soggette alla verifica di nulla osta. Anche quelle più antiche, meramente riconosciute.

94

per 6 giudi — secondo
una teoria svolta dal
Chirioni, Dal Vecchietti
e da altri valenti
giuristi, — sarebbe
avvenuta una
conversione giuri-
dica, per la quale la legge
avrebbe conservato
i vecchi diritti di
utenza, che avevano
ormai carattere
dominicale,

95

giù pranzoli ormai
a diritti di comu-
sione.

Atteso il dispo-
sto della legge
non sembra quindi che
si possa fondo-
tamente sottrarsi
all'obbligo di
richiedere il
nulla osta. ~~Egli~~
~~giura alla Società~~
~~richiedente tosto nella~~

96-97-98

Non rammenta
dunque che dal punto
di vista delle ragioni,
laterali rappresentate,
fosse la Società
ritenersi dal dovere,
~~dare~~ ~~di~~ ~~nulla~~
~~ora~~. Tutt'al più
nell'inammissibile
ipotesi che
il Ministero
medesimo il nulla
osta, sarebbe

99

da vedersi se
fosse possibile
un'azione per
ridurre il potere
dell'Amministrazione
suoi limiti logici
e giusti, per quanto
riguarda la cessio-
ne di utenze,
e non di vere
concessioni.

A tal fine e per lasciare ~~~~
intatta la possibilità di
~~~~ azione nel caso in
verità molto improbabile di
un rifiuto di nulla osta da
parte dell'Amministrazione
di cui si fruisce ~~~~
che la domanda da presen-
tarsi ~~~~ al Ministero dei
Lavori Pubblici faccia salvi
i diritti che eventualmente
si potranno fare valere. Tenuto
la domanda dovrà dire
se è stata rivolta
~~~~

Voltanto ora, mentre il
~~Lo~~ l'istrumento di conferimento
è dello scorso ottobre, parve
si ritenesse, ~~[illegible]~~, come del
resto avvenne si ritenne
che non ~~fosse~~ sia applicabile
al caso l'art. 20 ~~[illegible]~~
trattandosi ~~di vera e propria~~
~~di cessione~~ ~~[illegible]~~ voltante
di un diverso raggruppa
mento di azienda, ~~[illegible]~~

per cui all'originaria Anglo-Romana si è sostituita la Gaselet, e questa, dopo aver assorbito altre Società per forze idrauliche, si è adoperata mettendo in essere, per il ramo elettrico, la Società Romana di Elettricità, senza che mai la sostanza dell'ente che fruisce dell'utenza abbia mutati i suoi caratteri essenziali, pur mutando le sue proporzioni e le sue varie ramificazioni in industrie affini. Epertanto

la richiesta di nulla vota
viene fatta per deferenza
all'Amministrazione
e non per riconosciuta
necessità di far dampnare
una ~~condanna~~ vera e propria ce[rtez]za
di colpa che in verità
non vi è stata.

Ltra. puesto



Articolo terzo

"Se per rinunciare alla concessione
"di cui al R. D. 9 settembre 1920,
"N. 8988, modificato con R. D.
"15 aprile 1926 N. 5894, per la
"parte relativa al serbatoio
"dell'Impigliore e allo sbarra-
"mento di Ponte Lucano, il
"Consorzio Idroelettrico dell'Aniene
"possa agire direttamente, o se
"la rinuncia stessa debba esser
"fatta dagli enti consorziati;
"in questa ultima ipotesi
"se il Governatorato di Roma

« possa agire senza il consenso
« del Comune di Tivoli, in
« virtù della cessione fattagli
« da quest'ultimo con la
« convenzione 20 luglio 1923. »

Per impostare esattamente questo quesito giova ricordare questi tre punti:

~~Ma i difensori sostennero~~
il loro quesito, giova
ricordare quanto segue.

α) Il Comune di Trivoli
non è un ente comun-
riale. L'atto costitutivo
e la anteriore ~~ordinanza~~ convenzione,
che diedero vita al Consor-
zio, parlano sempre
di due enti consor-
ziati ~~ma~~ f.: la Società Anyo

116

Romano di Roma, che si costituì nel Comune di Tivoli, il quale ultimo pertanto non è concorrente. H. Il Comune di Tivoli è intervenuto nella costituzione del consorzio come dice l'art. XXV della convenzione.

20 luglio 1923

per prenderne atto.

117

e gli è stato rico-
nosciuto il diritto
di avere un rappresentante
nel Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, per la
tutela dei propri
diritti.

b) Tali diritti
sono di varia genere;
p.fra essi quelli
di cui all'art. IV
dell'altra convenzione

118

in pari data ~~[illegible]~~
~~volume di atti~~ per
un canone di un
centesimo al Kilowattora
sull'energia prodotta
dal Consorzio; ed
all'art VI del
diritto di riscatto
che il Comune di Livo
si è riservato sulla
quota di compartec-
pazione al Consorzio
del Comune di Rezza.

119

c) la costituzione del serbatoio dell'Acquedotto e dello sbarramento al ponte Lucano

precedente parte della originaria concessione ottenuta dal Comune di Tivoli in costituendo consorzio con l'Agro Romano, in forza del decreto reale 9 dicembre

120

1920 (vedi art. 1
ed alle deliberazioni
del Direttorio
22 marzo 1920)
Fu in seguito che
il Comune di Tivoli
cedé la concessione
al Comune di
Roma, per la
parte che gli
spettava; e
la cessione

121

quindi contempla
riguarda anche il
verbalizzante e lo
sbarramento
predetti

Si premette,
inoltre, che
il Comune di Tivoli
non abbia inoltre
di impedire e porre
il voto anche
di richiamo alla

122

colleg. ore delle

opere di cui sopra

alla costruzione del serbatoio

La rimessa e

e dello sbarramento deve essere

fatta dal Consorzio.

e — Dell'onori

di opere compen

nelle parole per cui

il coefficiente vi è

costituito — sembra

possa bastare la delibera

zione del Consiglio

d'amministrazione. Comm

=

123

que, ove si ritenga
che debbano intervenire nella domanda
anche i singoli
enti convenuti, ~~tali~~
intervennero ~~loro~~ la Società ed
il Comune di Roma,
~~ma non~~ ~~si~~ ~~ha~~ ritiene
anche di Tivoli,
che anche è convenuto
giudiziale.

Giovanni il Comune di Livoli
non può impedire l'atto di
rinuncia, che è perfetto
quando promana dal Comu-
ne, che è il concessionario
delle opere da farsi dal Comu-
ne stesso all'Anglo Italiana
e al ponte Lucano.

Ma ciò non il Comune di
Livoli adduce una ragione
di danno, in quanto la rinuncia
ad opere che, ~~attuate~~ se eseguite
accrescerebbero la produzione
di energia elettrica, sono

suoi diritti che, nel caso
in esame, si concretano
nella percezione del canone di
ogni Rivenditore sull'energia
prodotta. Ma trattasi sempre
di una ragione di danno
da far valere per surrogare
una domanda di risarcimento
non già di un diritto nel
comune di Tivoli di impedire
rinunzie a concessioni chieste
~~esso non ha attuale~~
per un concorso di cui esso non
fa più parte.
Sotto questo rispetto sarebbe già

126

~~Sondrio, [illegible]~~

opportuno che il Comune
di Tirolo desista
dalla ~~richiesta~~ rinuncia per
mezzo del suo rap-
presentante nel ~~Co~~ consorzio,
e tanto meglio
direttamente,
per evitare ~~che~~ che
in seguito ~~fosse~~ possa
lo stesso Comune
avanzare domanda di danni
per risarcimento.

Sulla validità di questa pretesa per danni è ~~naturalmente~~ da farsi ogni riserva, restando da vedere se effettivamente sarebbe scemato in modo sensibile il canone comunale sull'energia prodotta in caso di rinuncia alle sopra indicate opere; e dovendo in tal caso il Comune di Tivoli corrispondere un minor prezzo per l'eventuale riscatto della quota di partecipazione nel

concorso" spettante al
Comune di Roma, non
debba, per tale considera-
zione, mancare il =
titolo a danni.